

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
AGRICOLTURA (XIII)	»	113
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	118

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	160
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	174
<i>INDICE GENERALE</i>	»	175

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 3

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, invita i relatori a presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura e C. 4068 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente dell'XI Commissione Giuliano CAZZOLA, indi del presidente dell'XI Commissione Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.40.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura e C. 4068 Damiano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono state abbinare le proposte di legge Mura C. 4052 e Damiano C. 4068. Invita pertanto la collega Giammanco a svolgere una relazione integrativa per illustrarne il contenuto.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, prima di integrare la relazione già svolta con i principali elementi di novità contenuti nelle nuove proposte di legge abbinare, intende svolgere una breve premessa per ricordare che, come già rilevato nella seduta introduttiva, la proposta di legge C. 3696 (Antonino Foti e altri), dalla quale è iniziato il percorso di esame dell'argomento in questione da parte delle Commissioni riunite X e XI, reca un insieme di misure dirette a promuovere e a sostenere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione, nonché a sviluppare la cosiddetta « imprenditorialità diffusa », composta principalmente da micro imprese: il provvedimento, dunque, è volto a configurare un regime speciale di interventi straordinari imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva che coinvolge l'intero Paese e validi, lo vuole sottolineare, solo per i primi tre anni di vita dell'azienda, cioè durante il periodo dell'avvio di un'impresa, che risulta essere, molto spesso, particolarmente complesso.

Fa notare che, rispetto a questo testo, le proposte di legge abbinare (C. 4052 Mura e C. 4068 Damiano) mantengono – nella sostanza – la medesima finalità

complessiva e un impianto di intervento comune, ma si differenziano per una serie di aspetti, talvolta anche significativi.

In proposito, riferendosi ai beneficiari della legge, fa presente che, mentre la proposta di legge C. 3696 interviene in favore delle nuove imprese create da uomini di età inferiore a 38 anni o da donne, a prescindere dall'età anagrafica, la proposta di legge C. 4052 – che si riferisce anch'essa all'intera platea femminile – limita tuttavia gli interventi a favore dei giovani soltanto nei riguardi di coloro che siano sotto i 35 anni di età. Rileva che la proposta di legge C. 4068, invece, rinvia – per l'individuazione dei beneficiari – all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 181 del 2000; in tal senso, osserva che essa sembrerebbe – in base alla lettura sistematica delle norme – restringere la platea dei beneficiari ai giovani tra i diciotto e i venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, nonché ai soggetti in « stato di disoccupazione », ai « disoccupati o inoccupati di lunga durata » e alle donne in « reinserimento lavorativo ».

In tema di percorso di avvio dell'impresa, mette in evidenza che, come già rilevato nelle precedenti sedute, la proposta di legge C. 3696 introduce un vero e proprio « percorso protetto » per i giovani e le donne che intendono avviare la propria attività di impresa, basato sostanzialmente sull'autonomia della libera iniziativa privata, alla quale si accompagna – per il periodo iniziale di attività – un meccanismo di agevolazioni e di incentivazioni in materia di contribuzione, di sostegno all'occupazione, di favore fiscale, di accesso al credito, di tutela dell'imprenditorialità femminile e di semplificazione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Osserva che in senso parzialmente differente si muove, invece, la proposta di legge C. 4068, che innesta l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità all'interno di un sistema basato sulle funzioni di indirizzo e informazione svolte dai centri per l'impiego o da altri soggetti

pubblici e privati (definiti « enti certificati »): quindi, solo i soggetti che utilizzano questo sistema possono, nei primi tre anni di attività, beneficiare di una serie di agevolazioni e semplificazioni, anche di natura burocratica. In questo contesto, fa notare che è previsto anche un meccanismo di « incubazione » dell'attività di impresa (ossia di percorso preliminare controllato dagli enti certificati) e di verifica e monitoraggio dell'attività medesima (articolo 2, comma 2).

Segnala che la proposta di legge C. 4052, a sua volta, piuttosto che puntare su un percorso articolato di « accompagnamento » dell'attività imprenditoriale, prevede una serie di misure sostanzialmente incentrate sul solo settore dell'imprenditoria femminile; in particolare, si prevede l'incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno, l'introduzione di misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro, l'utilizzo di una quota del Fondo per la finanza d'impresa in favore delle imprese femminili, il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e l'istituzione del Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili.

Quanto al regime fiscale e contributivo agevolato, rileva che tutte le proposte di legge riconoscono ai beneficiari il diritto ad una riduzione delle aliquote contributive versate in favore di determinate gestioni previdenziali, nonché un regime agevolato di carattere fiscale. Tuttavia, mentre la proposta di legge C. 3696 reca una delega al Governo per adottare, sentiti i diversi livelli di governo del territorio e previa acquisizione dei pareri della Commissioni parlamentari competenti, un apposito decreto legislativo che definisca uno speciale regime di agevolazione fiscale, le altre due proposte di legge abbinata dispongono, invece, misure fiscali di diretta applicazione.

Osserva, inoltre, che la proposta di legge C. 4068 prevede la corresponsione – in favore dei beneficiari – di un prestito a « tasso zero », erogato nella fase di avvio dell'impresa – successivamente al periodo

di «incubazione» e alla verifica della validità dei relativi progetti d'impresa – dagli istituti di credito convenzionati su richiesta del neo-imprenditore e sulla base di una certificazione rilasciata dagli enti certificati (ossia i soggetti che, come rilevato in precedenza, promuovono e tutelano l'avvio dell'impresa): il prestito è rimborsabile in un periodo massimo di cinque anni in rate costanti.

Passando ad esaminare il tema della tutela della maternità, fa presente che tutte le proposte di legge in esame prevedono interventi in favore delle lavoratrici in maternità. Peraltro, rileva che la proposta di legge C. 4052 prevede anche l'introduzione di un nuovo, specifico, sistema di incentivi fiscali in favore delle donne lavoratrici con figli, riferito non soltanto alle lavoratrici autonome, ma anche a quelle dipendenti e parasubordinate; fa presente che analogo intervento, sebbene strutturato in modo parzialmente differente (in quanto più articolato sotto il profilo procedurale), è previsto anche dall'articolo 16 della proposta di legge C. 4068.

Pone in evidenza, inoltre, che la proposta di legge C. 4052 prevede il rifinanziamento di un fondo per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido, nonché una serie di benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali.

In tema di semplificazioni burocratiche, osserva che le nuove proposte abbinate introducono, in favore dei beneficiari, alcune misure semplificative. Fa notare che, rispetto al regime di semplificazione della proposta di legge C. 3696, che accelera il complesso delle procedure amministrative e interviene anche in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di gestione dei rifiuti, la proposta di legge C. 4068 istituisce – con l'articolo 2, comma 4, lettera *d*) – una vera e propria «corsia preferenziale» riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa; la medesima proposta di legge, inoltre, prevede la possibilità di utilizzare il servizio di «tutoraggio»

dell'Agenzia delle entrate per la tenuta della contabilità, nonché la facoltà di stipulare convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

Passando ad esaminare le misure innovative nell'ambito delle finalità dell'intervento normativo, segnala che una particolare innovazione contenuta nella proposta di legge C. 4068 è costituita dall'individuazione della figura dei «Business Angels», ossia di soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento e nel sostegno dei progetti in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile, apportando risorse finanziarie quale capitale di rischio nelle nuove micro-imprese e mettendo a disposizione la propria esperienza e le reti di conoscenze e di servizi in favore della neo-imprenditorialità.

Al contempo, l'articolo 10 della proposta di legge C. 4052 introduce misure volte a realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro, in particolare mediante la riduzione degli oneri contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratrici caratterizzate da una determinata riduzione della capacità lavorativa derivante da invalidità.

Esaminando poi disposizioni di natura diversa, segnala, infine, che entrambe le nuove proposte di legge abbinate contengono misure che intervengono in ambiti significativamente più estesi rispetto a quelli contemplati dalla proposta di legge C. 3696.

In particolare, osserva che l'articolo 11 della proposta di legge C. 4052 reca una specifica norma diretta a promuovere l'uguaglianza salariale, che prevede che i contratti collettivi di lavoro non possano contenere al loro interno disposizioni in contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore e che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge – i nuovi contratti collettivi di lavoro s'intendano stipulati e pienamente efficaci solo qualora risultino adeguati a tale principio.

A sua volta, la proposta di legge C. 4068 reca l'intero Capo II, denominato « Norme a tutela del lavoro subordinato ed economicamente dipendente » (articoli da 4 a 11), che disciplina modalità e condizioni di lavoro, sospensioni della prestazione, criteri per la retribuzione e per la contrattazione collettiva in favore di tutti i lavoratori parasubordinati e di tutti i lavoratori autonomi economicamente dipendenti; a questi ultimi, peraltro, si prevede (articolo 11) di estendere anche la normativa in materia di ammortizzatori sociali, mediante una apposita disposizione di delega al Governo.

Inoltre, fa notare che gli articoli 12, 13 e 14 della citata proposta di legge C. 4068 dettano una serie piuttosto ampia di norme in materia previdenziale: si interviene, in particolare, sulle disposizioni che regolamentano il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, sulle modalità di liquidazione del trattamento pensionistico, nonché sulla creazione di una pensione di vecchiaia supplementare (calcolata con il sistema contributivo, computando tutti i contributi che non sono utilizzabili per il calcolo della pensione di base).

In ragione del contenuto particolarmente complesso e diversificato di queste proposte di legge, suggerisce di aprire un dibattito, anche in attesa che venga assegnata alle Commissioni riunite la proposta di legge preannunciata dai colleghi del gruppo della Lega Nord, fermo restando che – al termine dell'esame preliminare – i relatori si riservano di proporre alle Commissioni riunite le più opportune modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Donella MATTESINI (PD) ritiene che i provvedimenti in esame siano molto importanti, dal momento che affrontano tematiche connesse all'occupazione giovanile – in particolare, quella femminile – spesso sottovalutate dal Governo in carica, il quale appare, a suo avviso, impegnato ad affrontare altre questioni di carattere prevalentemente giudiziario lontane dalle reali esigenze del Paese.

Osserva che il tema del lavoro giovanile e del precariato costituisce una vera e

propria emergenza nazionale, che richiede un impegno sinergico da parte di tutti gli schieramenti, considerato che un mancato o ritardato ingresso nel mercato del lavoro dei giovani comporterà, oltre che un danno permanente alle carriere di questi lavoratori (sempre più frammentate e discontinue), una minore possibilità per il Paese di agganciarsi alla crescita economica e produttiva. Fa notare che il Governo tende a sottovalutare il fenomeno della disoccupazione giovanile (se non ad alimentarlo con provvedimenti nocivi alla ripresa occupazionale ed economica), considerandolo a torto un problema di minore impatto sociale, ignorando le rilevanti questioni culturali, economiche e demografiche che sono ad esso sottese.

Auspica, quindi, che il Parlamento possa farsi carico di tali importanti esigenze – in sostituzione del Governo, inerte sulla materia – dando seguito alle proposte di legge in esame, sulle quali auspica possa convergere il consenso di tutti i gruppi, attraverso l'elaborazione di un testo unificato.

Soffermandosi, in particolare, sul merito della proposta di legge presentata dal proprio gruppo, fa presente che essa appare particolarmente rispondente alle esigenze delle imprese e del lavoro giovanile e femminile, atteso che prevede un percorso protetto per chi intende avviare la propria attività – reso possibile dall'azione di sostegno e monitoraggio svolta da enti certificati – nonché misure tese a favorire la creazione di una rete di servizi e conoscenze volte a dare sostegno e stabilità all'attività delle microimprese, strutturalmente più esposte ai rischi delle crisi economiche. Nel sottolineare il sostegno assicurato dalla proposta in esame ai lavoratori precari, attraverso la previsione di norme tese a favorire il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti (attesa la natura sempre più flessibile del mercato del lavoro), giudica poi particolarmente importante la parte della proposta che prevede un'adeguata tutela della maternità, introducendo un sistema di incentivi fiscali in favore delle donne lavoratrici con figli; richiama, altresì, l'importanza delle

disposizioni che tendono ad aumentare il livello di partecipazione delle donne nel campo dell'iniziativa imprenditoriale. In conclusione, auspica che sul tema della disoccupazione giovanile e femminile possa avviarsi finalmente una seria e approfondita discussione, a seguito della quale si augura possano essere individuate soluzioni condivise e risolutive di problematiche sempre più drammatiche e complesse.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che hanno chiesto di parlare i deputati Cimadoro, Fedriga e Lulli. Tuttavia, considerato l'ordine del giorno della Commissione XI che prevede una seduta di sindacato ispettivo alle ore 14 della giornata odierna, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03850 Fontanelli: Patto per la sicurezza urbana « Per Pisa sicura »	9
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	12
5-03858 Bocci: Circostrizioni dei collegi elettorali di Perugia	10
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo	11
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03850 Fontanelli: Patto per la sicurezza urbana « Per Pisa sicura ».

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FONTANELLI (PD), replicando, si dichiara non pienamente soddisfatto della risposta. È infatti importante che il Governo abbia ammesso che a Pisa vi è una carenza di personale di polizia, ma è anche necessario intraprendere le conseguenti, necessarie iniziative per risolvere il problema, anche perché città con caratteristiche analoghe a Pisa hanno ottenuto un rafforzamento, anche se contenuto, della presenza delle forze dell'ordine sul territorio.

Ricorda che la città di Pisa, come riconosciuto nello stesso patto sottoscritto

dal ministro dell'interno, presenta caratteristiche peculiari: ai circa 90 mila residenti si aggiungono infatti oltre 20 mila studenti universitari e diverse decine di migliaia di altre persone che per turismo, lavoro o altre ragioni si recano in città ogni giorno; si consideri che la popolazione studentesca determina una particolare vivacità della vita notturna. Tutto questo determina una situazione di diffusa tensione e una particolare esposizione al rischio di microcriminalità. Non per nulla gli stessi sindacati di polizia hanno chiesto, con una manifestazione dell'ottobre scorso, il rafforzamento del presidio cittadino. Il comune ha fatto la sua parte assumendo alcuni nuovi vigili urbani, occorre ora che il Governo faccia la propria.

5-03858 Bocci: Circoscrizioni dei collegi elettorali di Perugia.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'interrogazione in titolo è stata sottoscritta anche dal deputato Fontanelli.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo FONTANELLI (PD), replicando, prende atto della risposta resa, dalla quale emerge che il procedimento di revisione delle circoscrizioni elettorali non si è ancora concluso e che il Ministero sta seguendo la vicenda.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, preannuncia che nella prossima seduta presenterà una proposta di documento finale.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea l'importanza di una serie di riflessioni sul ruolo di Europol, che a suo avviso dovrebbe essere radicalmente rivisto nell'ottica di una più stretta collaborazione tra i paesi membri dell'Unione europea.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° marzo 2011.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.55 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-03850 Fontanelli: Patto per la sicurezza urbana « Per Pisa sicura ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, con la quale l'On.le Fontanelli pone il problema della dimensione ottimale del dispositivo di prevenzione e tutela, svolto dalle Forze dell'ordine nella provincia di Pisa, in considerazione delle specifiche esigenze di quella realtà. L'On.le interrogante chiede, pertanto, quali iniziative il Ministero dell'interno intenda assumere per promuovere un significativo rafforzamento degli organici della Polizia di Stato.

Voglio innanzitutto precisare che i problemi della sicurezza pubblica nella provincia di Pisa sono alla costante attenzione degli organi responsabili del Ministero dell'interno, non diversamente da quelli di realtà territoriali simili per dimensioni demografiche, situazioni sociali e insediamenti produttivi.

Ne è dimostrazione la sottoscrizione del « Patto per Pisa sicura », siglato il 9 giugno 2010 tra Prefettura, Regione Toscana, Comune e Provincia.

Il Patto si colloca sulla scia di tutte quelle iniziative che il Ministero dell'interno sta sottoscrivendo nelle diverse realtà territoriali per dotare l'intero territorio nazionale di una fitta rete di accordi e protocolli finalizzati a migliorare il sistema della sicurezza complessivamente considerata.

Obiettivo del Patto, quindi, non è quello di incrementare gli organici delle Forze dell'ordine, ma di impiegare meglio le risorse disponibili, cercando di eliminare possibili disomogeneità nella loro distribuzione territoriale.

Ciò non esclude tuttavia che in presenza di situazioni particolari – valutate e ponderate di volta in volta – possa rite-

nersi necessario disporre un incremento delle unità impiegate nel territorio, aumento che tuttavia non deve essere visto come conseguenza diretta del Patto. Infatti, non potendo contare su effettivi aumenti di organico a causa delle intuibili difficoltà finanziarie, aumentare le risorse in un determinato ambito significherebbe distoglierle da altri servizi di istituto.

Del resto, lo stesso Ministro dell'interno, al momento della sottoscrizione dell'accordo, ha sottolineato che il Patto non significa necessariamente incremento numerico del personale di polizia o dei carabinieri, ma un'intensificazione nell'azione di controllo del territorio e maggior coordinamento tra gli enti coinvolti.

Fornisco ora gli specifici chiarimenti richiesti dagli onorevoli interroganti.

Il Patto prevede la creazione di un sistema integrato per la gestione, unitaria e condivisa, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed urbana, con il pieno coinvolgimento della Polizia municipale. Il Patto, dunque, pone le basi per un più ampio coordinamento nella gestione delle Forze di Polizia, assicurando il concorso della Polizia Municipale ai piani coordinati di controllo del territorio.

Il reale significato dell'intesa raggiunta risiede, infatti, nella valorizzazione della partecipazione di tutti gli attori istituzionali impegnati sul territorio, ai fini di una migliore gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'accordo si muove nel solco dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Esso, infatti, si discosta dalla filosofia, invalsa da troppi anni, secondo cui maggiore sicurezza implichi esclusivamente maggiori risorse. Al contrario, la nuova filosofia sot-

tesa al Patto disegna la prospettiva di una più razionale gestione delle risorse disponibili. Il fulcro di tutti gli interventi realizzati in attuazione del Patto è rappresentato dalla Cabina di Regia istituita presso la Prefettura di Pisa.

Nuovo è quindi il modo di intendere la sicurezza. Non più tutela dell'integrità fisica del cittadino ma garanzia di una più generale «vivibilità» del contesto urbano funzionale a un miglioramento dei livelli di percezione della sicurezza urbana da parte della collettività locale.

Innovative sono anche le modalità di tutela della sicurezza: non più solo repressione ma anche prevenzione mediante interventi di riqualificazione urbana (articoli 7-8) o attraverso iniziative volte ad assicurare una maggiore integrazione sociale (articoli 11 e 17), nonché mediante la creazione di una polizia di prossimità (articolo 5).

Il Patto prevede anche un canale privilegiato per la richiesta di mezzi e uomini. Infatti, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, può chiedere al Ministero dell'interno di far convergere nel capoluogo aliquote della «Forza d'Intervento Rapido» (composta da unità non territoriali appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri), al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali per la sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda l'organico delle Forze di polizia ai fini del controllo del territorio pisano, esiste effettivamente una carenza di 21 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato, determinata dalla differenza tra la forza prevista in organico (253 unità) e quella effettiva (pari a 232 unità).

Si tratta di una lacuna che l'Amministrazione cercherà di colmare una volta

superata la difficile congiuntura economica. Ma questo non significa una diminuzione del dispositivo complessivo di prevenzione e repressione nel territorio.

In primo luogo la Questura di Pisa può contare sulla presenza di 24 appartenenti ai ruoli tecnico scientifici della Polizia di Stato che, impiegati nei peculiari settori, contribuiscono ad assicurare comunque la funzionalità della struttura. Il presidio delle Forze di Polizia preposte al controllo dell'area cittadina è costituito, tra l'altro, da 196 militari dell'Arma dei Carabinieri e da altrettanti appartenenti alla Guardia di Finanza che, anche se con prevalenti compiti di polizia economica e finanziaria, concorrono anch'essi ai piani coordinati di prevenzione generale.

Inoltre, in sede di programmazione di controlli straordinari nel capoluogo, il dispositivo territoriale delle Forze di Polizia viene, altresì, supportato da unità specializzate provenienti sia dai Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, sia dalle Compagnie di Intervento Operativo dell'Arma dei Carabinieri.

I risultati conseguiti nell'attività di prevenzione confortano quanto ho appena affermato. Nel 2010 si è, infatti, registrata una diminuzione dei delitti pari al 10,6 per cento rispetto al dato del 2009. Sempre nel 2010, inoltre, si è registrato un forte decremento dei reati predatori rispetto al 2009: i furti sono, infatti, diminuiti del 19 per cento e le rapine del 28 per cento.

Aggiungo, infine, che per le temporanee esigenze della Questura di Pisa, nel periodo dal 29 dicembre 2010 al 1° marzo 2011, sono stati assegnati 10 dipendenti provenienti dal 177° Corso per Allievi Agenti. Ulteriori 5 unità sono state assegnate in sostituzione di personale collocato in quiescenza.

ALLEGATO 2

5-03858 Bocci: Circoscrizioni dei collegi elettorali di Perugia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, viene posta all'attenzione del Parlamento la questione delle modalità di ridefinizione dei collegi elettorali della provincia di Perugia.

Come è noto, la materia in questione è disciplinata dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come di recente modificato dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni», convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Le tabelle dei collegi elettorali provinciali sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentita previamente la Provincia interessata, in numero corrispondente a quello dei consiglieri provinciali da eleggere, variabile in relazione all'entità demografica della provincia stessa (articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Le modifiche normative appena citate, che hanno istituzionalizzato la partecipazione degli enti locali nella definizione degli ambiti territoriali dei collegi provinciali, sono il frutto di delicate valutazioni mirate ad armonizzare diversi criteri quali l'omogeneità di struttura geoeconomico-sociale, la contiguità territoriale e l'equilibrio demografico.

Il Ministero dell'interno, in fase d'istruzione delle proposte, valuta il rispetto dei criteri della contiguità territoriale e dell'equilibrio demografico rimettendosi, per quanto attiene al criterio dell'omogeneità geoeconomico-sociale, alle determinazioni degli uffici periferici, unici depositari di fondati elementi di giudizio.

Pertanto, dal quadro normativo che ho appena descritto emerge chiaramente che

il Ministero dell'interno, ai fini di una corretta valutazione delle istanze locali, non può prescindere dalla sintesi che di queste viene fatta in ambito territoriale, sia a livello di Provincia che di Prefettura.

In relazione agli specifici quesiti posti dall'On.le interrogante rispondo all'esito degli accertamenti svolti dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Perugia.

Quest'ultima ha elaborato una prima bozza di proposta di riassetto dei collegi uninominali, nel rispetto delle istruzioni e dei criteri predisposti dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Preso atto di segnalazioni provenienti anche da alcuni Sindaci, ha inoltrato la predetta bozza al Presidente della Provincia, così come previsto dall'articolo 9, comma 4 della legge 8 marzo 1951, n. 122, proprio al fine di coinvolgere l'ente nella rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi provinciali.

Il Presidente della Provincia ha, quindi, sottoposto la proposta alla valutazione delle tre Commissioni consiliari permanenti competenti per materia che – riunitesi in seduta congiunta e dopo ampia discussione – hanno provveduto, il 25 ottobre 2010, a redigere un documento. Tale documento il giorno successivo, 26 ottobre, è stato trasmesso alla Prefettura con una nota del Presidente della Provincia nella quale viene esplicitamente asserito che esso «rappresenta l'avviso dell'Ente».

La Prefettura, dunque, nel prendere atto della definitività del documento ad essa formalmente trasmesso, ha tenuto nel

dovuto conto la volontà dell'organo consiliare e, sulla base di tale volontà ha operato le sue successive valutazioni sulla modifica della proposta, prima di inviarla al Ministero dell'interno. La Prefettura ha quindi modificato la proposta iniziale e predisposto una proposta definitiva, trasmessa il successivo 29 ottobre 2010 al Dipartimento degli affari interni e territoriali, che è la struttura dell'Amministrazione centrale preposta alla promozione e allo sviluppo della Repubblica delle autonomie, attraverso tutti i necessari compiti di raccordo, supporto e collaborazione con le autonomie territoriali.

La proposta è stata in seguito oggetto di rilievi da parte della Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, per l'assenza in due collegi del criterio inderogabile della contiguità territoriale. Sulla base di tali rilievi, è stata modificata e ritrasmessa dalla Prefettura al Ministero il 27 novembre 2010, dopo alcuni incontri tenuti personalmente dal Prefetto di Perugia con i Sindaci di Città di Castello e di Gubbio, interessati dall'ulteriore modifica. In ambito provinciale si è quindi riaperto il dibattito su tale documento: in Consiglio provinciale si sono manifestati dissensi sul testo di proposta definitiva e il Presidente della Provincia è stato invitato dal Consiglio a prendere contatto diretto con il Ministero per ottenere ulteriori modificazioni.

Voglio poi precisare che la proposta definitiva non solo è stata adottata dalla Prefettura dopo aver sentito la provincia ma che tale consultazione ha anche portato a una modifica del documento nel senso richiesto dall'Ente territoriale con la citata nota del Presidente del 26 ottobre scorso.

Infatti, la Provincia chiedeva che l'« Area cosiddetta del Trasimeno » (formula peraltro piuttosto imprecisa), oggi ripartita in quattro Collegi, fosse divisa in « meno di quattro Collegi ». Ebbene, nella proposta prefettizia tale richiesta è stata accolta in quanto i collegi previsti sono tre, e non sono possibili ulteriori riduzioni in quanto foriere di gravi disarticolazioni nelle aree limitrofe.

In secondo luogo, è stata accolta anche l'analogha richiesta della provincia che auspicava una divisione in « meno di quattro Collegi » per l'Area dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino (oggi di due collegi): l'area è stata infatti suddivisa in tre collegi provinciali nella proposta in esame.

La Provincia formulava, poi, una generica richiesta di « procedere anche ad una serie di spostamenti di carattere minore che non modificano la sostanza della proposta consegnata », richiesta, anche questa, che può dirsi sostanzialmente accolta, dal momento che la proposta della Prefettura è stata modificata rispetto alla sua formulazione iniziale, proprio tenendo conto delle richieste della Provincia.

La Prefettura non ha potuto invece venire incontro all'ulteriore richiesta di superare il criterio della consistenza demografica — anche al di là della sua eccezionale derogabilità fino al 20 per cento in più o in meno — in favore del concorrente criterio dell'« omogeneità territoriale, culturale, storica e sociale ». Voglio, a questo proposito precisare che il superamento del criterio della consistenza demografica non è nella disponibilità della singola Prefettura — essendoci precise istruzioni ministeriali sul punto — mentre l'adozione del criterio alternativo dell'omogeneità non appare supportato da alcuna concreta indicazione, da parte della Provincia, di modalità alternative di aggregazione. Ne è prova il fatto che la Provincia non ha corredato la propria richiesta di una cartografia alternativa a quella fornita dalla Prefettura, e ciò per la difficoltà di conciliare i criteri ministeriali, le istanze in sede provinciale e le conseguenze a catena sugli altri Collegi.

Vi è da aggiungere che, mentre i criteri della contiguità territoriale e dell'equilibrio demografico possono essere valutati a livello centrale dal Ministero dell'interno in fase di istruzione delle proposte, sul parametro dell'omogeneità geo-economico-sociale il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno si rimette alle valutazioni degli uffici periferici in quanto solo a livello territo-

riale possono essere raccolti fondati elementi di giudizio, come d'altronde è avvenuto anche nel caso di specie. Sebbene il fattore numerico non sia l'unico criterio a dover essere considerato, tuttavia non può essere completamente abbandonato, per ragioni sia di ordine pratico che di ordine giuridico.

Al momento si sta valutando la proposta definitiva come formulata dalla Prefettura di Perugia in tutte le sue implicazioni. L'Amministrazione centrale è disponibile ad acquisire ulteriori elementi e valutazioni che il Consiglio provinciale o il Presidente della Provincia di Perugia vogliono eventualmente far pervenire, purché si tratti di valutazioni imputabili alla volontà dell'Ente provinciale espressa nelle debite forme legali. D'altra parte, pur tenendo conto il più possibile degli interessi espressi dall'Ente provinciale, il Ministro dell'interno deve privilegiare, nella

sua proposta definitiva, funzionale all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica, la considerazione dell'interesse pubblico generale e dei parametri adottati sul resto del territorio nazionale. Sicché, ai fini della delicata decisione finale, è necessaria un'attenta ponderazione di tutti i fattori coinvolti, nella quale devono convergere due visioni complementari: quella generale, che fa capo al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e quella locale, di cui si rendono interpreti sia la Provincia che la Prefettura. Si tratta pertanto di trovare un giusto punto di equilibrio in modo che nella definizione dei collegi vi sia una giusta ed equilibrata rappresentanza di tutte le componenti, salvaguardando le omogeneità territoriali della provincia, nei limiti del possibile e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3915 Governo, recante la delega per la revisione della normativa in materia di filiazione, abbinato alle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 4007 Binetti e C. 4054 Brugger e le petizioni nn. 534 e 1102, in materia di riconoscimento di figli naturali	17
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	18
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
AVVERTENZA	19
ERRATA CORRIGE	19

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° marzo 2011.

Audizione del professor Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3915 Governo, recante la delega per la revisione della normativa in materia di filiazione, abbinato alle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 4007

Binetti e C. 4054 Brugger e le petizioni nn. 534 e 1102, in materia di riconoscimento di figli naturali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

C. 4024 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, osserva come l'Accordo in esame intenda completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti bilaterali tra Italia e Albania.

L'Accordo si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala che l'articolo II contiene disposizioni relative alle procedure riguardanti le richieste di assistenza e modifica il contenuto dell'articolo 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria al fine di poter utilizzare pienamente le prove provenienti dall'estero.

L'articolo III prevede che la notifica degli atti giudiziari avvenga a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta.

L'articolo IV consente la trasmissione diretta delle rogatorie, effettuate per iscritto, tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali, salve alcune eccezioni specificamente previste.

In base all'articolo VI possono essere restituiti allo Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa.

È inoltre previsto che si possa dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo (articolo VII); i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono (articolo VIII).

Si prevede la possibilità di utilizzare squadre investigative comuni (articolo X) per lo svolgimento di indagini penali e di fare ricorso ad operazioni sotto copertura (articolo XI).

L'Accordo prevede anche lo scambio di informazioni sui conti e l'esercizio di un controllo sulle operazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche oggetto di un'indagine penale. La Parti non possono opporre il segreto bancario per rifiutare la collaborazione a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale (articoli da XIV a XVII).

Il Titolo III, costituito dal solo articolo XVIII, consente l'extradizione di cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena. Viene così superata la Dichiarazione dell'Albania contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, depositato il 19 maggio 1998, con la quale si riservava la possibilità di rifiutare l'extradizione dei suoi cittadini (salvo diverse disposizioni contenute in accordi internazionali dei quali l'Albania sia parte contraente).

Il Titolo V (articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere garantito dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

Il Titolo VI (articolo XXIII) dispone in ordine all'entrata in vigore dell'accordo, per il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

Il disegno di legge di ratifica presenta un contenuto tipico che non pone questioni di rilevanza per questa Commissione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 febbraio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 28 marzo prossimo e che la programmazione dei lavori della Commissione, come previsto dal Regolamento, deve essere organizzata in maniera tale da rispettare la predetta calendarizzazione.

Nell'ambito della riunione che si è appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è quindi stabilita la seguente organizzazione dei lavori della Commissione: nel

corso di questa settimana e della prossima proseguirà l'esame preliminare, che dovrà concludersi entro giovedì 10 marzo 2011; il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di lunedì 14 marzo 2011; gli emendamenti saranno quindi esaminati a partire da martedì 15 marzo 2011; acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, entro giovedì 24 marzo 2011 sarà quindi conferito il mandato al relatore.

Ferma restando l'esigenza di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, precisa che, qualora nel corso dell'esame dovesse emergere l'esigenza di modulare in maniera più dettagliata la programmazione dei lavori, convocherà un apposito ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 febbraio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 28, prima colonna, venticinquesima riga, le parole da « all'articolo 2 »

fino a « trattamento sanitario », sono soppresse;

a pagina 29, seconda colonna, quarta riga, le parole da « *a* » all'articolo 2 » fino a « cartella clinica », sono soppresse;

a pagina 29, seconda colonna, nona riga, le parole « *b* » all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « *a* » all'articolo 3 »;

a pagina 29, seconda colonna, sedicesima riga, le parole « *c* » all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « *b* » all'articolo 3 »;

a pagina 29, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole « *d* » all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « *c* » all'articolo 4 »;

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
Comunicazioni del Presidente	21
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
Esame istruttorio della Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2011 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	23

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Furio COLOMBO, *presidente*, comunica che è in distribuzione una nota di sintesi sui lavori della V Riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e tutela dei diritti fondamentali, svoltasi lo scorso 24 febbraio 2011 presso il Senato, riferendo che in rappresentanza del Comitato vi hanno preso parte, oltre a lui stesso, i colleghi Pianetta, Farina e Barbi.

Ricorda che nel corso dei lavori sono stati trattati il seguito della procedura della *Universal Periodic Review*, con particolare riguardo alla istituzione in Italia di un'autorità nazionale indipendente per i diritti umani, e i temi in discussione in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite, quali l'abolizione della pena di morte, le mutilazioni genitali femminili e la tutela della libertà religiosa.

La gran parte della riunione dell'Osservatorio è stata dedicata all'emergenza libica, anche alla luce dei problemi connessi alle disposizioni del Trattato di amicizia italo-libico che, a suo avviso rappresenta un ostacolo per la partecipazione italiana ad eventuali iniziative che si potranno rendere necessarie per affrontare gli sviluppi della crisi.

Passando al tema dell'indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia, autorizzata dal Presidente della Camera e che dovrebbe essere rapidamente deliberata dalla Commissione affari esteri, ritiene opportuno, anche in considerazione del continuo evolvere della situazione nel Mediterraneo, che il Comitato inizi a riflettere sull'impostazione da dare ai lavori.

Ritiene che si debbano limitare le audizioni dei soggetti istituzionali per privilegiare i rappresentanti delle organizzazioni non governative e più in generale i soggetti che sono direttamente a conoscenza degli aspetti che si intendono approfondire. Osserva che andrebbe posta una forte attenzione al tema degli Stati senza governo, in particolare la Somalia e la difficile situazione in cui si trovano i profughi iraniani residenti nel campo di Ashraf in territorio iracheno.

Segnala tra le aree geografiche alle quali prestare maggiore attenzione il Corno d'Africa e la sponda sud del Mediterraneo, con particolare attenzione ai flussi migratori.

Matteo MECACCI (PD) giudica in primo luogo opportuna la ripresa dell'attività di indagine da parte del Comitato. Auspica che i lavori possano concentrarsi su temi delimitati, concordando con il presidente sull'importanza di aree come il Corno d'Africa e il Medio Oriente, ponendo l'accento sulla transizione democratica e la tutela dei migranti. In considerazione dei recenti avvenimenti particolare attenzione potrebbe, a suo avviso, essere posta alla situazione della minoranza berbera in Nord Africa.

Ritiene in ogni caso utile che sui singoli temi si possa avere un confronto tra le posizioni istituzionali e quelle di esperti estranei alle amministrazioni pubbliche e alle organizzazioni internazionali.

Renato FARINA (PdL), con riferimento al Trattato di amicizia italo-libico, ritiene che, ai fini della sua sospensione, prevalgano le finalità umanitarie richiamate dell'articolo 6 del Trattato stesso, alla luce anche delle decisioni recentemente assunte in sede ONU.

Quanto all'indagine conoscitiva, dopo avere ribadito l'importanza del tema della libertà religiosa, auspica che, oltre al merito obiettivo di dare informazione su situazioni drammatiche, essa possa servire come base per una specifica attività parlamentare che impegni il Governo ad iniziative concrete. Ritiene che l'indagine debba concludersi con un documento finale snello e con un'ampia divulgazione del materiale raccolto.

Mario BARBI (PD) giudica opportuno mantenere aperto lo strumento dell'indagine conoscitiva che consente di avere conoscenza di situazioni critiche e di trasmettere all'opinione pubblica le informazioni al riguardo.

Accanto a tale aspetto, che deve mantenere carattere di flessibilità, propone un

approfondimento sul recepimento del tema dei diritti umani, così come sono sanciti anche nei documenti approvati nelle sedi internazionali, in contesti culturali diversi da quello occidentale. Per tale approfondimento ritiene utile l'audizione sia di esperti sulle realtà interessate che di rappresentanti di soggetti internazionali regionali quali l'Organizzazione dell'unità africana, la Lega araba e l'Organizzazione della Conferenza islamica.

Giudica invece tendenzialmente meno rilevanti le audizioni di soggetti istituzionali già sentiti nel corso dell'indagine precedente.

Enrico PIANETTA (PdL) osserva che occorre preliminarmente definire un approccio metodologico rispetto a come condurre l'indagine e giungere all'approvazione di un documento conclusivo efficace. Preliminarmente, si potrebbero svolgere delle audizioni mirate per affrontare in maniera complessiva i temi che finora sono stati individuati come la pena di morte, le violazioni della libertà religiosa, la violazione dei diritti delle donne e dei minori, la violazione dei diritti delle minoranze, dei rifugiati e dei migranti, le varie forme di schiavitù e di traffico degli esseri umani.

Rileva che in una seconda fase sarà necessario individuare alcune priorità, in quanto risulta difficile trattare in maniera esaustiva tutti gli argomenti e ed acquisire le informazioni necessarie per potere comunicare in maniera efficace le conclusioni dell'indagine.

Furio COLOMBO, *presidente*, ricordando che l'indagine recentemente conclusa ha permesso spesso di affrontare con tempestività gravi situazioni di crisi per il rispetto dei diritti umani come una sorta di terapia medica di emergenza, concorda con i colleghi e ribadisce quanto detto in precedenza circa la necessità di un approccio più concentrato e di un maggiore rigore metodologico.

Pur riconoscendo che tutti i temi proposti toccano questioni di estrema rilevanza, ritiene che i lavori si possano

concentrare sulla pena di morte, la libertà religiosa e le problematiche connesse ai flussi migratori. Su quest'ultimo aspetto in particolare, in connessione alle vicende che stanno interessando i Paesi arabi, riguardo al quale ricorda che dovrebbe svolgersi il giorno successivo l'audizione del Ministro dell'interno presso le commissioni riunite affari costituzionali ed affari esteri di Camere e Senato, ritiene che si possa rapidamente procedere all'audizione del competente sottosegretario del Ministero dell'interno e del portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Osserva, infine, che l'indagine dovrebbe affrontare anche il tema della violazione dei diritti delle donne ma che una precondizione per poterlo fare è rappresentata da una maggiore partecipazione femminile ai lavori del Comitato. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO DEL MILLENNIO**

*Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 15.

**Esame istruttorio della Relazione previsionale e
programmatica sull'attività di cooperazione allo svi-
luppo per l'anno 2011.**

(Esame istruttorio e rinvio).

Enrico PIANETTA, *presidente e relatore*, avverte che la Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2011 viene esaminata ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento. A conclusione del relativo esame, il Comitato potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Illustra quindi la Relazione in oggetto, ricordando che essa è presentata annualmente al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, allo scopo di illustrare le priorità e gli strumenti di intervento e le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie.

L'esame parlamentare del documento dovrebbe costituire un momento cruciale per analizzare le priorità e gli strumenti di intervento della nostra cooperazione allo sviluppo e valutare le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie.

La Relazione riafferma la volontà dell'Italia di continuare la propria attività in materia di cooperazione nel solco degli orientamenti fissati a livello internazionale, a partire dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, la cui realizzazione è stata rilanciata dal Vertice del Millennio del settembre scorso che ha adottato un Piano di azione globale che contiene nuovi impegni a favore della salute di donne e bambini, e promuove ulteriori iniziative globali contro povertà, fame e malattie. Ciò avviene però in un contesto di risorse limitate e di un contesto normativo che necessita di adeguamento.

La Relazione richiama la centralità degli Obiettivi nella politica di aiuto allo sviluppo messa in atto dal nostro Paese che, anche per il 2011 sarà tesa a migliorare la qualità degli interventi. Al riguardo sottolinea che, entro la fine dell'anno in corso, si terrà a Busan, in Corea del Sud, il IV Foro di Alto livello sull'efficacia degli aiuti che dovrà valutare i progressi effettuati verso i target fissati nella Dichiarazione di Parigi del 2005 e programmare gli interventi futuri.

L'Italia arriverà a tale appuntamento con un bagaglio di acquisizioni sia sul piano del raggiungimento degli otto Obiettivi, sia su quello del cosiddetto *whole of country approach* che è stato arricchito grazie anche all'intenso lavoro svolto da questo Comitato nell'ambito dell'indagine conoscitiva recentemente conclusa con l'approvazione di un documento finale.

Rileva come la Relazione sconti due rilevanti limitazioni connesse al fatto che essa è stata presentata prima dell'ulteriore riduzione a carico dei capitoli della cooperazione a dono imposta dalla legge di stabilità 2011 ed anteriormente all'approvazione delle nuove linee-guida per il 2011-2013 che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha adottato nel dicembre scorso.

Ricorda che le nuove linee-guida evidenziano le seguenti priorità: condivisione dei principi di *good governance* (rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e trasparenza amministrativa); coerenza tra le varie politiche connesse allo sviluppo; coordinamento tra soggetti donatori nazionali e multilaterali, per evitare scelte contraddittorie nella allocazione delle risorse; complementarità tra le attività di sostegno sanitario, di educazione e formazione delle risorse umane, di assistenza alimentare, di sviluppo rurale e delle piccole e medie imprese e delle infrastrutture, di tutela del patrimonio culturale; collaborazione tra sistemi-paese tramite le ONG, gli enti locali, le imprese, le istituzioni universitarie per trasferire *know-how* nei PVS e per portare sul terreno risorse umane preziose ai fini della formazione in loco e della *good-governance*.

All'Africa sub-sahariana sarà destinato il 42 per cento del totale dei fondi ordinari a dono disponibili sul canale bilaterale in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. In particolare, l'Italia è impegnata a mantenere un sostanzioso intervento in Etiopia e Mozambico (i due paesi che ricevono la maggior parte degli aiuti italiani). Quanto agli altri paesi prioritari, in Sudan e in Somalia gli aiuti saranno erogati attraverso il canale multilaterale, a causa del perdurare dell'insicurezza nel paese. Gli altri paesi prioritari dell'Africa sub-sahariana sono Senegal, Niger, Kenya ed Eritrea.

Le risorse finanziarie destinate ai paesi dei Balcani, del Mediterraneo e del Medio oriente, secondo quanto riportato dalle Linee guida per il triennio 2011-2013, corrisponderanno a circa il 30 per cento

dei fondi a dono disponibili per le attività sul canale bilaterale. Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina sono i paesi ai quali sono prioritariamente destinati gli aiuti italiani nei Balcani. I Territori palestinesi, il Libano e l'Iraq sono invece i paesi prioritari dell'area mediorientale.

Quanto al Nord Africa, la Relazione individua come paesi prioritari (sempre in base alle linee guida 2011-2013) l'Egitto e la Tunisia.

A seguire l'Asia, che assorbirà il 15 per cento circa dei fondi a dono, dove la cooperazione italiana sarà concentrata prevalentemente in Afghanistan e Pakistan.

All'America Latina (paesi prioritari Bolivia, Ecuador, El Salvador e Guatemala) sono destinati invece il 13 per cento del totale degli aiuti a dono.

La cooperazione continuerà a garantire il sostegno alle iniziative di emergenza umanitaria rese necessarie da disastri di grave entità causati dalla natura o dall'uomo. L'Italia si impegna a proseguire la propria collaborazione con le Organizzazioni internazionali e a partecipare ai programmi di emergenza da esse approntati, nonché a fornire il proprio sostegno ad UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*), al CERF (Central Emergency Response Fund) alla Federazione Internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse e al Comitato Internazionale della Croce Rossa. La Relazione evidenzia l'importanza della collaborazione con UNHCR (*United Nations Humanitarian Response Depot*) che consente la partenza di voli da Brindisi per il trasporto rapido di beni di prima necessità alle popolazioni colpite.

In conclusione, alla luce delle novità intervenute successivamente alla predisposizione del documento in esame, ritiene necessaria un'audizione del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo per approfondire gli indirizzi strategici che ispireranno l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano nel prossimo triennio.

Mario BARBI (PD) concorda sull'esigenza di un approfondimento ed un ag-

giornamento dei contenuti della relazione che conferma del resto le linee di fondo della cooperazione italiana e gli sforzi tesi a conseguire maggiore efficacia sulla base delle raccomandazioni dell'OCSE. Trapelano tuttavia, a suo avviso, i non risolti nodi del mancato coordinamento sia con il Ministero dell'economia e delle finanze, che con gli enti locali, le organizzazioni non governative, la società civile ed il settore privato. Anche le attività messe in atto a livello europeo meriterebbero un monitoraggio costante.

Segnala, quindi, le significative carenze informative del documento, privo di un adeguato apparato di indicazioni contabili e statistiche, auspicando una maggiore aderenza alla previsione legislativa, anche per quanto riguarda l'esame a consuntivo.

Matteo MECACCI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Barbi, sottolinea l'esigenza di valutare gli interventi straordinari che gli sviluppi della situazione in Africa settentrionale potrebbero suggerire.

Enrico PIANETTA, *presidente e relatore*, ringrazia i colleghi degli interventi svolti, che potrebbero trovare una prima risposta nell'eventuale già prospettata audizione del competente Direttore generale del Ministero degli affari esteri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Comunicazioni del Presidente	26
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	34
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti. C. 207 Cirielli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	31

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM (2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	31
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu	33
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che ieri mattina, a seguito di un

attentato, è deceduto il Tenente Massimo Ranzani, nei pressi di Shindand, in Afghanistan. Altri quattro colleghi coinvolti nell'attentato sono rimasti feriti. Tutti i militari, appartenenti al 5° Reggimento alpini di Vipiteno (Bolzano), sono impegnati nell'operazione Isaf in Afghanistan da ottobre 2010. Fa presente che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha previsto che il Governo riferirà sull'episodio domani alla Camera, alle ore 12.

Esprime, quindi, a nome della Commissione, le condoglianze alla famiglia e gli auguri di pronta guarigione a chi è stato ferito.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2011.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, ricorda di aver presentato nella seduta dello scorso 23 febbraio alcune proposte emendative volte a coordinare i riferimenti normativi contenuti nel testo unificato delle proposte di legge in esame con il codice dell'ordinamento militare, recentemente entrato in vigore, nonché a recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, esprime parere favorevole sugli emendamenti testé presentati dal relatore.

Pier Fausto RECCHIA (PD) ritiene che, nonostante il testo unificato abbia recepito alcune problematiche evidenziate nel corso del dibattito, permangono tuttavia alcune perplessità in merito ai principi che lo hanno ispirato. Ciò non consente, a suo avviso, di poter esprimere un parere favorevole su di esso, indipendentemente dalle modifiche introdotte dagli emendamenti volti a recepire il parere delle commissioni competenti.

Evidenzia, innanzitutto, come nell'ambito dell'Esercito vi siano anche altri corpi, oltre a quello degli alpini, cui dovrebbero essere riconosciuti, in ragione della loro specificità, adeguate forme di incentivazione, mentre tale provvedimento appare realizzare una potenziale violazione del principio di uguaglianza. Osserva, inoltre, come il provvedimento suscita perplessità anche in merito a profili riguardanti il corretto rapporto tra la legislazione statale e quella regionale, da un lato nella parte in cui invade le competenze legislative

regionali sul piano degli incentivi fiscali ed assistenziali e, sotto un diverso profilo, per la parte in cui consente alle regioni di legiferare in materia di forze armate che rientra nella sfera esclusiva dello Stato centrale. Ricordando, poi, come tutti gli alpini deceduti in occasione dei recenti tragici eventi in Afghanistan non fossero residenti nelle regioni alpine, domanda se, secondo quanto stabilito dal provvedimento in esame, sarebbe dovuto spettare anche a costoro di usufruire dell'incentivo previsto. Infine, riferendosi all'emendamento 1.800 del relatore, ritiene che debba essere chiarita l'estensione da attribuire all'espressione regioni appenniniche poiché, geograficamente, gli Appennini attraversano gran parte della nostra penisola. Non si comprende se, ad esempio, possa estendersi la nozione anche ai territori alle pendici della Sila.

Per tali ragioni, ribadisce l'intenzione di esprimere il voto contrario o di astensione sugli emendamenti presentati ed il voto contrario per il mandato al relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda come il provvedimento in esame ricalchi numerose disposizioni già contenute nel testo originario della proposta di legge a sua firma per la quale ha potuto riscontrare personalmente un favorevole orientamento sia da parte dei vertici delle Forze armate, sia da parte dei militari.

Ritiene non condivisibile le obiezioni sollevate dal collega Recchia non solo dal punto di vista politico, ma anche sotto il profilo tecnico, in quanto l'elemento della residenza non produce effetti discriminatori, essendo già previsto l'obbligo di fissare la residenza nel luogo in cui si presta servizio. L'intento del testo unificato deve invece essere identificato nell'obiettivo di incentivare il radicamento degli alpini nel territorio di loro dislocazione.

La Commissione, con distinte votazioni approva, quindi, con l'astensione dei gruppi del Partito democratico e dell'Italia dei valori, gli emendamenti 1.100, 1.300, 1.500, 1.600 1.800 e 2.100 del relatore.

La Commissione approva altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.200, 1.400, 1.700, 1.800 e 2-bis.100 del relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame, come modificato dagli emendamenti testé approvati, sarà trasmesso alla Commissione Bilancio per l'acquisizione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 giugno 2010, la Commissione ha approvato l'emendamento 5.100 del relatore al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, espressa nel parere della Commissione Bilancio sul nuovo testo elaborato dalla Commissione. Non sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini del trasferimento in sede legislativa, l'esame prosegue in sede referente. Rammenta, al riguardo, che il Calendario dei lavori dell'Assemblea ne prevede l'esame a partire dal prossimo lunedì 7 marzo.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, comunica alla Presidenza la propria indisponibilità a svolgere ulteriormente le funzioni di relatore sul testo in esame, che nasce da una proposta del rappresentante dell'Italia dei Valori in Commissione. La sua decisione deriva dall'esigenza di rappresentare in modo estremamente netto la critica politica della sua parte politica nei con-

fronti delle recenti affermazioni dell'onorevole Di Pietro, volte ad addossare ai gruppi di maggioranza le responsabilità della morte del militare italiano nel teatro afgano. Ritiene che simili affermazioni siano assolutamente inaccettabili e manifestino un atteggiamento incompatibile con qualsiasi iniziativa, anche legislativa, che sia realmente animata dal desiderio di promuovere i valori della pace e della solidarietà. In questo quadro, sente la responsabilità di far prevalere sul giudizio riferito ai singoli contenuti del provvedimento una valutazione prettamente politica di indisponibilità ad assumere un ruolo propulsivo per un testo che ha la paternità del partito guidato dall'onorevole Di Pietro.

Giuseppe MOLES (PdL) manifesta piena condivisione per la scelta del collega di testimoniare il proprio radicale dissenso verso posizioni politiche così distanti da quelle assunte da una larga maggioranza parlamentare.

Filippo ASCIERTO (PdL) si associa alle considerazioni del collega Moles, reputando che la gravità delle dichiarazioni rese dal leader dell'Italia dei Valori richiedano una ferma reazione. Occorre affermare in ogni sede che i sinceri portatori della cultura della pace sono coloro che concretamente si impegnano quotidianamente per la sua realizzazione nei più difficili teatri internazionali e non certo coloro che operano inaccettabili strumentalizzazioni di vicende dolorose.

Giuseppe FALLICA (PdL) reputa offensive le dichiarazioni dell'onorevole Di Pietro e auspica che tale giudizio sia condiviso anche dagli altri gruppi di opposizione.

Luciano ROSSI (PdL) dichiara di aderire convintamente a quanto rilevato dal collega Cicu e dagli altri componenti del suo gruppo, desiderando rinnovare il sentimento di orgoglio che unisce il Paese alle sue Forze armate, offeso dalle richiamate

affermazioni del deputato Di Pietro, che dovrebbe formulare le sue scuse.

Antonio RUGGHIA (PD) manifesta il proprio stupore per la posizione espressa dal relatore e dagli altri colleghi di maggioranza. Comprende che la dialettica politica si può legittimamente svolgere anche in forme aspre. In tal senso, pur non essendo direttamente a conoscenza delle dichiarazioni attribuite al leader dell'Italia dei Valori, ritiene che il suo partito non abbia mai fatto mancare il proprio responsabile atteggiamento di appoggio alle Forze militari impegnate in missioni internazionali, per cui non vi sarebbe nessuna ambiguità nel condividere le posizioni critiche espresse dall'onorevole Cicu. Tuttavia ritiene non essere questa la sede naturale di un simile dibattito di natura squisitamente politica. Infatti, la Commissione è chiamata esclusivamente a conferire un mandato a riferire in Aula su un testo legislativo, peraltro ampiamente condiviso. È dunque sul merito del provvedimento che dovrebbe aprirsi il confronto, mentre sarebbe estremamente grave far ricadere sulle procedure legislative le pregiudiziali politiche connesse a mere dichiarazioni rese in altra sede. Giudica dunque irrituale la decisione del relatore, cui rivolge l'invito a riassumere l'incarico.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, precisa che la sua decisione deriva dalla volontà di dissociarsi anche sul piano formale dal gruppo politico che rivendica la paternità della proposta di legge e che si è assunto la responsabilità di rivolgere accuse gravissime verso chi ha approvato i provvedimenti di autorizzazione alle missioni internazionali. Deve quindi confermare la propria indisponibilità a svolgere ulteriormente le funzioni di relatore per un testo su cui non esprime un giudizio critico di merito, se non per evidenziare che esso ricalca in gran parte la legge 12 novembre 2009, n. 162.

Chiede che sia rispettata la sua scelta politica, non essendo certamente motivata da contrapposizioni personali con il presentatore della proposta né da volontà di

ostruzionismo, dal momento che l'iter parlamentare non subisce alcun rallentamento ed il suo gruppo non intende esprimersi in questa sede con un voto contrario.

Franco GIDONI (LNP) comprende il disagio del relatore a svolgere ulteriormente il suo incarico e ritiene che la Commissione ne debba prendere atto. Esprime la propria condanna per le affermazioni dell'onorevole Di Pietro e ricorda che in ogni occasione in cui i nostri militari rientrano alle basi, come avvenuto di recente e avverrà sempre, sarà unanime il ringraziamento per il loro contributo alle popolazioni interessate dalle missioni ed il riconoscimento per il lavoro svolto e il loro sacrificio di vite umane.

Augusto DI STANISLAO (IdV) si dichiara sorpreso ed esterrefatto per la piega assunta dalla seduta della Commissione e per il tipo di dibattito fino ad ora sviluppatosi, che ritiene essere assolutamente estraneo all'oggetto della discussione. In primo ruolo riafferma il principio secondo cui ogni proposta di legge afferisce all'iniziativa individuale dei membri del Parlamento e non può essere genericamente ascritta al gruppo di appartenenza. Inoltre, richiama l'attenzione sul merito della proposta, che intende rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni ed è finalizzata a diffondere la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, su cui non si era registrato alcun sostanziale dissenso e che anzi era stato oggetto di emendamenti migliorativi ampiamente condivisi.

Adesso non sembrano più esservi i presupposti per una valutazione di merito. Si chiede quali siano le reali ragioni per un così radicale mutamento dell'atteggiamento del relatore e della maggioranza, che a suo avviso è velato da argomentazioni politicamente pretestuose ed ipocrite.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ricorda che la posizione del Partito Democratico sulle missioni cui l'Italia partecipa è coerentemente improntata al sostegno

delle nostre Forze armate e da assunzione di piena responsabilità sul piano politico e parlamentare. Conseguentemente, è evidente la distanza con le posizioni dell'Italia dei Valori, così come la distanza da altre dichiarazioni che, nell'imminenza dei fatti, sono state rilasciate anche da altri soggetti, quali lo stesso Presidente del Consiglio, sia pure parzialmente rettificata.

Ritiene tuttavia che il dibattito odierno vada riportato nella sua dimensione naturale, che è quella di procedere al conferimento del mandato di riferire in Assemblea a colui che ha seguito l'iter in Commissione delle proposte di legge – una delle quali sottoscritta da un membro del suo Gruppo – mostrando serietà e competenze, ed al quale rivolge quindi l'invito a ritornare sulla decisione presa. Peraltro, ricorda che l'onorevole Cicu svolge le funzioni di relatore anche per le proposte di legge quadro in materia di missioni internazionali, su cui auspica che non si verificano le medesime difficoltà di tipo politico, atteso che uno dei progetti di legge in materia è sottoscritto dall'esponente dell'Italia dei Valori in Commissione.

Francesco BOSI (UdC) reputa sempre legittima la dialettica politica, anche se non ne comprende l'attinenza con gli obiettivi della proposta in esame che, a suo giudizio, sono largamente condivisibili. Meritevole di approfondimento sono infatti entrambe le finalità espresse nel titolo del provvedimento che non devono mai apparire in contrasto tra loro, in quanto il valore della pace ed il valore della difesa si integrano pienamente. Si associa infine alla richiesta di confermare l'incarico all'onorevole Cicu.

Giorgio HOLZMANN (PdL), replicando all'onorevole Garofani, sottolinea come l'equiparazione tra le dichiarazioni gravissime dell'onorevole Di Pietro ed altre valutazioni assolutamente legittimate dalla natura tragica dell'avvenimento manifestano la volontà di sminuire la portata delle posizioni di coloro che non sostengono l'impegno militare del nostro Paese. Da parte della maggioranza invece c'è

l'assoluta convinzione che tale sostegno sia essenziale per perseguire pace e stabilità a livello internazionale.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) rileva che la decisione assunta dall'onorevole Cicu sia pienamente motivata da ragioni di carattere politico. Quanto dichiarato dalle opposizioni e dallo stesso deputato Di Stanislao sembrano invece stridere con atteggiamenti che in modo consueto i rispettivi gruppi assumono. Richiama, ad esempio, la disponibilità del partito democratico a ragionare positivamente sul tema del federalismo fiscale, cui pregiudizialmente viene frapposta la necessità di sostituire l'attuale Presidente del Consiglio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) invita i colleghi a riportare il dibattito su un giusto binario. Quanto alle dichiarazioni dell'onorevole Di Pietro, ritiene che sugli impegni internazionali vi debba essere l'assunzione di responsabilità dell'intero Parlamento, senza che nessuno vi si possa sottrarre semplicemente dichiarando di aver votato in senso contrario. Ciò posto, si deve anche evitare il rischio che l'Istituzione parlamentare si paralizzi proprio in ragione di contrapposizione puramente politiche, senza affrontare il merito delle singole iniziative legislative. Su questa proposta vi era stato un lavoro proficuo ed un atteggiamento costruttivo dei diversi schieramenti politici che a suo avviso deve proseguire.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prende atto della conferma da parte dell'onorevole Cicu circa la propria indisponibilità a svolgere ulteriormente le funzioni di relatore. Registra, peraltro come non vi sia da parte dei gruppi di maggioranza alcun atteggiamento ostruzionistico né pregiudizialmente contrario alla proposta di legge, che è inserita nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione. Ritiene quindi che vi siano i presupposti per procedere alla nomina di un nuovo relatore, appartenente ad uno dei Gruppi di opposizione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce come il testo all'esame sia frutto di un

lavoro comune sviluppatosi in Commissione sotto la regia del relatore. Ricorda che, infatti, si erano perfino realizzate le condizioni per l'esame in sede legislativa e che ciò aveva condotto ad un rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea, già prevista per il mese di luglio del 2010. Successivamente, era poi stato ritirato l'assenso da parte dei gruppi di maggioranza ed il testo è rimasto fermo in Commissione fino alla seduta odierna. Nuovamente il relatore frappone ostacoli al prosieguo della proposta, forse motivato dalla volontà di indurne il ritiro. In risposta a d un simile comportamento, comunica che non vede ragioni per proseguire la sua partecipazione ai lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, conclusivamente, conferisce l'incarico di relatore all'onorevole Garofani. Richiama quindi l'attenzione della Commissione su alcune correzioni di forma che il testo del provvedimento richiede.

In particolare, all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « a tal fine » è soppresso il segno di interpunzione: « , » e dopo la parola « armamenti » il segno di interpunzione « , » è sostituito con « e »; infine, dopo le parole: « di cooperazione e » è inserita la parola « di ».

All'articolo 3, dopo le parole: « organismi associativi » sono inserite le parole « e cooperativi ».

All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: « della pace e » sono inserite le parole « della tutela »; al comma 5, lettera a), dopo la parola: « premio » è inserita la parola « nazionale » e dopo le parole: « all'articolo 3 » è soppresso il segno di interpunzione « , ».

La Commissione approva.

Filippo ASCIERTO (PdL) dichiara a titolo personale il voto di astensione sul mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore a riferire in

senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo dei provvedimenti in titolo. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.

C. 207 Cirielli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che il relatore ha chiesto un rinvio dell'esame, per approfondire ulteriormente i contenuti della proposta di legge, anche sul piano della relativa copertura finanziaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM (2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, osserva che il documento oggi all'esame della Commissione difesa, costituisce la base sulla quale il Consiglio europeo di marzo stabilirà gli orientamenti per le politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. La « Comunicazione » rappresenta una delle fasi del semestre europeo, avviato per la prima volta nel 2011 in base ad una decisione del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, che consiste in un ciclo di procedure volte ad assicurare un coordinamento preliminare delle politiche economiche nell'Eurozona e nell'UE.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione analitica dei contenuti, evidenzia che il documento si compone di quattro parti: una parte generale recante l'indicazione delle dieci azioni ritenute prioritarie per l'economia europea; una relazione sui progressi compiuti rispetto alla strategia per la crescita e l'occupazione UE2020 (allegato 1); una relazione che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti favorevoli alla crescita (allegato 2); infine, il progetto di relazione comune sull'occupazione, che esamina la situazione occupazionale e le politiche connesse al mercato del lavoro (allegato 3).

In relazione ai contenuti di maggiore attinenza con gli ambiti di competenza della Commissione, segnala che l'Analisi annuale pone in evidenza come ai fini della crescita sarà essenziale avere un contesto favorevole all'industria e all'impresa, in particolare alle piccole e medie imprese. L'Analisi annuale evidenzia, infatti, che un mercato interno dei beni e servizi più forte rappresenta un notevole motore di crescita e di occupazione per le economie dell'UE e, a tal fine, è auspicabile superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libera circolazione dei beni e dei servizi negli Stati membri. Il documento in esame rileva in particolare come il commercio sia un fattore trainante della crescita e che « il successo sui mercati mondiali non dipende solo dalla competitività dei prezzi, ma

anche da fattori di più ampia portata come la specializzazione settoriale, l'innovazione e i livelli di competenza, che rafforzano la competitività reale ».

Osserva che nel documento di analisi annuale della crescita nessun passaggio è riferito in modo specifico al comparto della difesa, nonostante sia un settore di grande importanza ed interesse dell'economia europea. Si tratta di un'omissione particolarmente grave, in quanto è un segmento industriale rilevante sul piano quantitativo delle risorse investite e dei soggetti interessati, ma ancor più sul piano qualitativo, per l'impiego strategico degli investimenti e l'elevata specializzazione delle imprese.

Ricorda peraltro che in relazione alla materia in esame si stanno producendo rilevanti innovazioni, derivanti proprio da iniziative dell'Unione europea. Cita innanzitutto la direttiva 2009/43/CE, recante la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, il cui recepimento è previsto dall'articolo 16 del disegno di legge A.C. 4059, (Legge comunitaria 2010), attualmente all'esame della Camera e sul quale la Commissione difesa si è già espressa favorevolmente. Si riferisce, inoltre, alla direttiva europea 2009/81, che proprio in questi giorni ha dato origine ad uno schema di decreto legislativo che si preannuncia di grande rilievo (deliberato dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio scorso). L'obiettivo che ci si prefigge è quello di realizzare un nuovo quadro legislativo in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, con garanzia delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure. Il citato schema di decreto muove dalla premessa secondo la quale un più concorrenziale mercato europeo della Difesa può garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori, rafforzando la base industriale e tecnologica della Difesa europea e sviluppando le capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza.

Conclusivamente, ritiene che gli obiettivi di crescita a livello comunitario non possano prescindere da strumenti che accrescano la circolazione dei prodotti della difesa nel mercato interno a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Occorre in tal senso proseguire nella direzione di assicurare a tutto il mondo imprenditoriale ed industriale che opera nel settore della difesa, composto tra l'altro da molte piccole imprese, un quadro normativo certo che consenta di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° marzo 2011.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.20.

ALLEGATO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'alinea, sostituire le parole: « All'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, » con le seguenti: « Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ».

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

alla lettera a), premettere l'alinea seguente:

« All'articolo 978: »;

sostituire la lettera c), alinea, con la seguente:

« All'articolo 103, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: »;

alla lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 » con le seguenti: « 4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 »;

alla lettera c), capoverso 2-ter, sostituire le parole: « 2-ter » con le seguenti: « 4-ter »;

alla lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: « 2-quater » con le seguenti: « 4-quater »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « 2-quinquies » con le seguenti: « 4-quinquies »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « 2-quater » con le seguenti: « 4-quater »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « articolo 11, comma 1 » con le seguenti: « articolo 700, comma 1 »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « articolo 13, comma 2 » con le seguenti: « articolo 704, comma 1 »;

alla lettera c), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: « 2-sexies » con le seguenti: « 4-sexies ».

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 1° gennaio 2009 » con le seguenti: « 1° gennaio 2012 ».

1. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Alla lettera c), al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: « le regioni e gli enti locali » fino a: « di carattere fiscale e assistenziale » con le seguenti: « le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori,

possono riconoscere benefici di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale ».

1. 300. Il Relatore.

(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-ter, dopo le parole: « organizzazioni di volontariato » aggiungere le seguenti: « che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, e che siano »

1. 400. Il Relatore.

(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-ter, aggiungere in fine, il seguente periodo: « I titoli di preferenza di cui al primo periodo devono essere posseduti in data anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso ».

1. 500. Il Relatore.

(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-quater, dopo le parole: « con proprio decreto » aggiungere le seguenti: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

1. 600. Il Relatore.

(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, » con le seguenti: « nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ».

1. 700. Il Relatore.

(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-sexies, dopo le parole: « regioni tipiche di reclutamento alpino » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le regioni appenniniche ».

1. 800. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, » con le seguenti: « ai sensi degli articoli 103, commi da 4 a 4-sexies, e 978 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66 ».

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2-bis.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2012, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 mila euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2-bis. 100. Il Relatore.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	36
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	39
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) ..	40

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo) (<i>Deliberazione</i>)	42
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, richiamando il dibattito svoltosi nella seduta del 24 febbraio 2011, formula la seguente proposta di relazione:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2010 (C. 4059);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha evidenziato come:

la soppressione del meccanismo di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 14 del disegno di legge non determinerà minori entrate per la finanza pubblica, considerato che la concessione sarà comunque assegnata attraverso procedure di gara, che non determineranno un decremento dei canoni di concessione;

gli oneri relativi alle attività autorizzatorie e di controllo previste dall'articolo 16 sono posti integralmente a carico dei soggetti interessati attraverso il meccanismo tariffario, che garantisce l'allineamento tra gli oneri e la relativa copertura in quanto la corresponsione della tariffa precede lo svolgimento delle attività cui esso si riferisce;

gli interventi da effettuare in cooperazione con gli altri Stati dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17 saranno realizzati nell'ambito delle risorse destinate alle medesime finalità sulla base della legislazione vigente;

rilevata l'opportunità che in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 12 venga valutata l'effettiva neutralità finanziaria del criterio di delega di cui al comma 6, lettera *r*), del medesimo articolo;

considerato che il Governo non ha ancora provveduto ad aggiornare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, impegnandosi tuttavia a trasmettere tale aggiornamento entro l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento;

considerato che la limitata portata finanziaria delle modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato e che i chiarimenti forniti dal Governo sono in ogni caso sufficienti a consentire alla Commissione di esprimersi già in questa fase,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 12, comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , corredati di relazione tecnica.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti *aggiungere le seguenti:* per materia e per i profili di carattere finanziario,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire che, nel corso dell'esame del provvedimento, nel disegno di legge in esame non vengano introdotte disposizioni non riferibili al suo contenuto proprio ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella precedente seduta non consentono di valutare pienamente le implicazioni finanziarie del provvedimento, sottolineando in primo luogo come non possa considerarsi condivisibile la scelta di non prevedere una limitazione della possibilità di utilizzare, con finalità di copertura finanziaria, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. In proposito, richiamando le considerazioni da lui già espresse nella precedente seduta e le analoghe osservazioni del collega Ciccanti, ribadisce l'opportunità di ripristi-

nare la prassi antecedente alla legge comunitaria del 2006, che prevedeva un limite massimo di ricorso al predetto Fondo. Dichiara, inoltre, di non comprendere le ragioni per le quali all'articolo 10 si prevede una delega al Governo per il riordino della disciplina della professione di guide turistiche, senza che tale delega si renda necessaria per dare attuazione ad obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea. Ritiene, altresì, insoddisfacenti i chiarimenti forniti con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge, osservando come nel procedimento di adozione dei relativi decreti legislativi si renda necessario acquisire ulteriori elementi volti a suffragare la neutralità fiscale della disciplina fiscale di cui alla lettera *r*) del comma 3. Da ultimo, con riferimento all'articolo 14, osserva che la disposizione, pur condivisibile, è strettamente necessaria in quanto è volta a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese, mentre la disciplina per il futuro è contenuta nell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime in essere al 30 dicembre 2009. Esprime, pertanto, un parere contrario sulla proposta di relazione.

La Commissione approva la relazione proposta dal relatore.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata per le parti di propria competenza la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009,

premessi che:

la Relazione è stata predisposta sulla base di quanto previsto dal testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96;

tale impostazione del documento comporta che la Commissione sia chiamata ad esaminarlo in una fase nella quale i suoi contenuti risultano ormai inevitabilmente datati, dal momento che la Relazione dà conto delle politiche attuate nell'anno 2009 ed indica le priorità per l'anno 2010;

per le ragioni precedentemente indicate, nell'analisi della risposta dell'Unione europea alla crisi mondiale, da un lato non si fa riferimento alle sue più recenti evoluzioni, che hanno determinato l'insorgere di gravi tensioni finanziarie in Grecia ed Irlanda, e, dall'altro, non si menzionano gli strumenti individuati in sede europea per far fronte a future crisi attraverso la riforma della *governance* economica dell'Unione europea;

in relazione alla riforma della *governance* economica dell'Unione europea, appare essenziale rafforzare i meccanismi volti ad assicurare il precoce coinvolgimento delle Camere nella definizione degli orientamenti di politica economica a livello europeo, anche in considerazione del rafforzamento della loro incidenza sulle politiche nazionali;

in questo contesto, come già segnalato nella condizione formulata nel parere espresso con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, appare in particolare necessario che le Camere siano adeguatamente e tempestivamente consultate dal

Governo ai fini della predisposizione del Piano nazionale di riforma e del Programma di stabilità, prima che tali documenti siano presentati in sede europea;

la definitiva approvazione della proposta di legge C. 3921, approvata unanimemente in prima lettura dalla Camera e ora all'esame del Senato, consentirebbe al Parlamento di intervenire nella fase ascendente della definizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma già nel semestre europeo che ha avuto inizio nel gennaio 2011;

espresso l'auspicio che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la relazione recante l'indicazione delle sue priorità per il 2011, in modo da consentire l'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre, secondo quanto indicato nel parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia richiamata l'attenzione del Governo sull'esigenza di rivedere le modalità di redazione della Relazione alla luce delle innovazioni introdotte nell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dall'articolo 8, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, al fine di renderla uno strumento più agile che consenta una efficace valutazione complessiva della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

sia richiamata l'attenzione del Governo sull'esigenza di sottoporre tempestivamente alle Camere la relazione recante l'indicazione delle priorità per il 2011, in modo da consentire di procedere celermente all'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 ».

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, con riferimento alle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2011, fa presente che è stata depositata agli atti della Commissione una nota del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo la quale alle esigenze della istituendo Soprintendenza si farebbe fronte con risorse interne al Ministero medesimo, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea inoltre che trattasi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare e quindi auspica che si possa addivenire ad una soluzione positiva. Al fine di superare comunque i rilievi sollevati, ritiene utile la predisposizione di una relazione tecnica, ribadendo che la richiamata nota del Ministero per i beni e le attività culturali lascia presumere la possibilità di individuare una soluzione positiva alla questione.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di 20 giorni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Ulteriore nuovo testo C. 3403.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, come modificata dalla Commissione di merito, reca disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau e che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 4 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, e a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2011-2013, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, segnala che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo non reca, limitatamente all'anno 2011, le necessarie disponibilità. Ritiene, peraltro, che potrebbe ipotizzarsi una copertura alternativa, prevedendo una rimodulazione degli oneri e l'utilizzo nell'anno 2011 di 800.000 euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3403, recante disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau;

rilevato che il Fondo speciale di parte corrente non reca, limitatamente all'anno 2011, le necessarie disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011 e a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, *con le seguenti:* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno.

Maino MARCHI (PD) chiede di chiarire meglio la disposizione proposta dal relatore relativamente alla copertura.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che le leggi dovrebbero indicare espressamente l'oggetto delle disposizioni in esse richiamate.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che il capitolo di bilancio richiamato nella condizione proposta è il numero 3076, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il fondo per il reintegro delle dotazioni dei programmi di spesa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.

Atto n. 331.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente relatore*, ricorda che il provvedimento, è corredato di relazione tecnica, la quale afferma che le disposizioni non recano effetti sulla finanza pubblica. Con riferimento alla previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche, fa presente che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle singole disposizioni del regolamento in esame e, per ciascuna di esse, afferma la mancanza di effetti sulla finanza pubblica. Al riguardo, rileva preliminarmente che il provvedimento si inse-

risce nell'ambito di una generale riorganizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, come definita dal decreto-legge n. 64 del 2010, volta a conferire loro una maggiore efficienza ed economicità e che a tale riorganizzazione non sono stati ascritti effetti finanziari scontati nei saldi, anche se la relazione tecnica l'ha definita come strumentale ad una razionalizzazione della spesa e ad una riduzione dei costi di personale. Ciò premesso, osserva che le norme in esame intervengono sugli assetti organizzativi di alcune fondazioni, con possibili effetti anche sui criteri di allocazione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi volti ad escludere che dal conferimento di forme organizzative speciali possa derivare una diversa ripartizione del Fondo unico dello spettacolo suscettibile di riflettersi sugli equilibri finanziari del Fondo, con la conseguente necessità di predisporre risorse aggiuntive per il finanziamento delle finalità ad esso assegnate. Rileva che andrebbero altresì evidenziati gli eventuali riflessi delle norme sugli equilibri finanziari delle fondazioni lirico-sinfoniche e – conseguentemente – sull'entità dei contributi pubblici ad esse destinati, nonché escluse ulteriori conseguenze, suscettibili di incidere sulla finanza pubblica, derivanti dall'attribuzione della qualifica di « fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ». Infine, ritiene opportuno acquisire una conferma in merito all'assenza di effetti onerosi in relazione all'articolo 3, comma 2, lettera a), tenuto conto che la norma afferma che i componenti dell'organo di indirizzo non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità, mentre l'esclusione di oneri non viene estesa ai componenti degli altri organi previsti dallo statuto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riguardo alla prima osservazione formulata dal relatore, vertente sul fondo unico per lo spettacolo e sull'entità dei contributi pubblici destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche, rappresenta che la riforma di cui al regolamento in esame

mira, tra l'altro, a consentire alle fondazioni più virtuose di poter programmare, sulla base di un finanziamento certo e costante, stabilito in sede di prima applicazione sull'ultima assegnazione prima delle riforme, e su base triennale, le proprie attività, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse. Rammenta inoltre che l'attribuzione delle forme organizzative speciali è riservata alle fondazioni che possiedono una comprovata stabilità economico-patrimoniale e sono in grado, grazie all'ampia e articolata offerta culturale, di attrarre risorse da soggetti privati. In virtù di tale capacità di ottenere apporti finanziari da soggetti e sponsor privati, auspica che le fondazioni lirico-sinfoniche o « speciali » necessiteranno, una volta entrata a regime la riforma, di una contribuzione statale di minor entità. Con riferimento alla seconda osservazione, conferma che l'attuazione del provvedimento in esame non comporterà nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine alla portata del regolamento in esame, anche in considerazione della circostanza che il Fondo unico per lo spettacolo provvede al finanziamento di una pluralità di interventi. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se i criteri previsti per il finanziamento delle fondazioni di cui al regolamento in esame determinino un incremento dei finanziamenti previsti a legislazione vigente e una conseguente riduzione degli stanziamenti previsti per le altre finalità.

Maino MARCHI (PD) si associa alla richiesta avanzata dall'onorevole Occhiuto e evidenzia come l'atteggiamento del Governo sulla materia non sia coerente, come dimostrato anche nei recenti interventi contenuti nel decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ». Esprime quindi preoccupazione rispetto ad un settore che, a suo avviso, sarebbe meritevole di maggiore attenzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che il Governo dovrebbe rispondere in maniera puntuale alle osservazioni formulate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 23 febbraio 2011, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo). Evidenzia che nel corso dell'indagine conoscitiva, che si concluderà prima del termine dell'esame del documento da parte della Commissione bilancio, la Commissione intende procedere alle audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze,

di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di rappresentanti della società Cassa depositi e prestiti s.p.a., di esperti in materia economico-finanziaria, di rappresentanti delle imprese e delle parti sociali, nonché di operatori economici del settore dell'energia. Avendo sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera, e acquisita l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di procedere

alla formale deliberazione dell'indagine. Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione in oggetto.

La seduta termina alle 14.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, con Scambio di Note. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	48
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	59
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	48
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	49
ERRATA CORRIGE	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13

dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, con Scambio di Note.

C. 4024 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad

esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4024, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

In linea generale rileva come l'Accordo intenda completare e rendere più agevole, nell'ambito di rapporti bilaterali tra Italia e Albania l'applicazione della Convenzione europea di estradizione e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Per quanto riguarda l'estradizione, l'Accordo tra Italia e Albania si propone di superare la riserva apposta da quel paese ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione che disciplina l'estradizione di cittadini delle singole Parti contraenti.

Per quanto concerne, invece, l'assistenza penale, l'Accordo mira ad estendere ai rapporti con l'Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, della Convenzione UE di assistenza giudiziaria e del Protocollo a tale Convenzione relativo alle informazioni bancarie.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli, l'articolo I definisce i rapporti con le altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione, di cui completa e facilita le disposizioni.

L'articolo II contiene disposizioni relative alle procedure riguardanti le richieste di assistenza e prevede che la Parte a cui è rivolta la richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte richiedente, salvo i casi indicati. Come specificato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, tale norma modifica la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria sulle modalità di esecuzione delle

rogatorie, laddove prevede che l'esecuzione della rogatoria stessa avverrà nelle forme previste dalla legislazione della Parte cui è diretta la richiesta, al fine di poter utilizzare pienamente le prove provenienti dall'estero.

L'articolo III prevede che la notifica degli atti giudiziari avvenga a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta.

L'articolo IV prevede che le richieste di assistenza giudiziaria siano effettuate per iscritto, direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti, eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali; tali richieste debbono essere contestualmente inviate, per quanto riguarda l'Italia, alla Direzione generale della giustizia penale, Ufficio II, del Ministero della giustizia.

Le richieste sono tuttavia inviate tramite le autorità centrali quando riguardino, ad esempio, il trasferimento o il transito di detenuti ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo, qualora le richieste riguardino consegne sorvegliate, la costituzione di squadre investigative comuni o l'effettuazione di operazioni sotto copertura e le autorità competenti siano, in una Parte, un'autorità giudiziaria, o un'autorità centrale e, nell'altra Parte, un'autorità doganale o di polizia, le richieste e le risposte relative all'assistenza giudiziaria possono essere effettuate direttamente tra tali autorità.

L'articolo V prevede uno scambio spontaneo di informazioni tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti, anche in assenza di richiesta in tal senso.

Ai sensi del comma 4, per la Parte italiana l'autorità giudiziaria competente è individuata nella Direzione nazionale antimafia.

In base all'articolo VI, possono essere messi a disposizione dello Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare ai fini della loro restituzione alla Parte lesa. Lo Stato cui viene richiesta la messa a disposizione può rinunciare alla restituzione dei beni, qua-

lora ciò possa facilitare la riconsegna degli stessi al legittimo proprietario. In tale ultimo caso, si prevede che la Parte richiesta non faccia valere alcun diritto di garanzia o altro diritto all'impugnazione, a norma delle disposizioni in materia tributaria o doganale.

L'articolo VII prevede che si possa dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo, ascoltando in videoconferenza testimoni, periti, imputati o altri soggetti o parti del procedimento, se ciò non contrasti con i principi fondamentali del diritto nazionale e se sussistano i relativi mezzi tecnici. La disposizione disciplina il contenuto della richiesta e stabilendo le modalità con cui procedere alla videoconferenza.

L'articolo VIII prevede che i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono, se i soggetti da audire vi acconsentano e se ciò non contrasti con i principi fondamentali del diritto nazionale.

La disposizione disciplina il contenuto della richiesta e le modalità con cui procedere all'audizione telefonica.

L'articolo IX regolamenta l'effettuazione di consegne controllate sul territorio di una Parte, su richiesta dell'altra, secondo le procedure vigenti nella Parte destinataria della richiesta.

L'articolo X prevede la possibilità di utilizzare squadre investigative comuni per lo svolgimento di indagini penali, la quale deve operare in conformità al diritto della Parte contraente nel cui territorio interviene, specificando i casi in cui tali squadre possono essere costituite e le condizioni generali alle quali la squadra può operare. La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di adottare misure investigative e disciplina le possibilità di utilizzo delle informazioni legalmente ottenute dai membri della squadra investigativa.

L'articolo XI regola la possibilità di fare ricorso, su richiesta di una Parte, ad operazioni sotto copertura nel territorio dell'altra, attraverso soggetti infiltrati o sotto falsa identità, prevedendo che esse

siano effettuate secondo il diritto e le procedure vigenti nel territorio della Parte in cui esse sono effettuate.

L'articolo XII prevede che, nel caso di consegne controllate, costituzione di squadre investigative comuni o di operazioni sotto copertura, i funzionari della Parte diversa da quella presso la quale si svolge l'operazione sono equiparati ai funzionari di quest'ultima Parte, mentre l'articolo XIII stabilisce, sempre in tal caso, che la Parte la quale avanza la richiesta è responsabile dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento della missione, secondo il diritto della Parte nel cui territorio essi operano, ed è tenuta a rimborsare integralmente i danni causati a terzi. La disposizione prevede comunque che le Parti rinuncino reciprocamente a chiedere il risarcimento per i danni da loro rispettivamente subiti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da XIV a XVII, i quali disciplinano lo scambio di informazioni sui conti bancari e l'esercizio di controlli sulle operazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche oggetto di un'indagine penale.

In particolare, l'articolo XIV prevede che ciascuna Parte debba adottare i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa dall'altra Parte, se una persona fisica o giuridica oggetto di indagine penale detenga uno o più conti bancari in una banca situata nel suo territorio, fornendo in tal caso ogni particolare di tali conti, compresi quelli relativi alle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo e quelli concernenti eventuali conti emittenti o beneficiari, nella misura in cui essi siano noti all'organismo finanziario presso il quale il conto è in essere.

La disposizione specifica, al comma 3, che l'obbligo di fornire tali informazioni si applica solo se l'indagine riguardi un reato punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima

di almeno quattro anni nella Parte richiedente e di almeno due anni nella Parte alla quale è rivolta la richiesta.

I commi 4 e 7 definiscono il contenuto della richiesta, mentre il comma 8 consente alle Parti di subordinare l'esecuzione della richiesta di informazioni alle medesime condizioni che si applicano alle richieste di perquisizione e sequestro.

L'articolo XV prevede che ciascuna Parte, su richiesta dell'altra, debba essere in grado di esercitare, secondo modalità tecniche concordate tra le autorità competenti delle Parti, un controllo su operazioni bancarie effettuate su uno o più conti bancari, comunicandone i risultati alla Parte richiedente.

L'articolo XVI stabilisce che le Parti adottino le misure necessarie ad assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi la trasmissione delle informazioni ai sensi degli articoli XIV e XV, ovvero il fatto che sia in corso un'indagine.

L'articolo XVII esclude che le Parti possano invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi dell'Accordo.

L'articolo XVIII consente l'estradizione di cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, senza poter invocare la cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna.

In tal modo viene superata la Dichiarazione dell'Albania contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, depositato il 19 maggio 1998, con la quale tale Stato si riservava la possibilità di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini, salve diverse disposizioni contenute in accordi internazionali dei quali l'Albania sia Parte contraente.

L'articolo XIX impegna le parti a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 1972.

Il Titolo V (che si compone degli articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali.

In particolare, l'articolo XX prevede che le Parti garantiscano un trattamento dei dati personali in misura non inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, senza pregiudicare comunque gli obblighi derivanti da accordi multilaterali, esistenti o futuri, in materia.

L'articolo XXI prevede che i dati personali trasmessi o ottenuti ai sensi o in applicazione dell'Accordo possano essere utilizzati solo per i procedimenti cui si applica l'Accordo stesso, per altri procedimenti giudiziari o amministrativi connessi, per la prevenzione di pericoli gravi e immediati per la sicurezza pubblica ovvero anche per altre finalità, in quest'ultimo caso solo previa autorizzazione della Parte che trasmette i dati e con il consenso della persona interessata.

L'articolo XXII stabilisce che, nello scambio delle informazioni, le autorità giudiziarie competenti devono rispettare le disposizioni della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati di carattere personale, e possono, a tal fine, imporre condizioni per il trattamento dei dati alla Parte cui essi sono trasmessi. La disposizione prevede, inoltre, una serie di condizioni in materia di trattamento e trasmissione dei dati, rettifica, conservazione dei dati, informazione nei confronti delle persone interessate, responsabilità per i danni causati a seguito del trattamento dei dati stessi e controlli.

L'articolo XXIII fissa l'entrata in vigore dell'Accordo nel primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. L'accordo, anche se non denunciato, cesserà comunque di essere in vigore dal momento in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e quella di estradizione non avranno più effetto tra le parti contraenti.

All'Accordo è annesso uno Scambio di note intervenuto tra le Parti con il quale si precisano alcuni aspetti formali dell'Accordo e si specifica che, in caso di divergenza sull'interpretazione del testo, si applicherà quanto disposto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso, oltre alle usuali clausole relative all'autorizzazione alla ratifica ed al relativo l'ordine di esecuzione reca, all'articolo 3, la norma di copertura finanziaria, ai sensi della quale all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo stesso, valutato in circa 1,4 milioni di euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, il quale non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Pugliese, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame, al fine di consentire ai gruppi di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Comaroli, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Fugatti, ha illustrato lo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dore MISURACA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

In primo luogo, ricorda come il documento in esame costituisca il primo atto con il quale si avvia, per la prima volta, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.

In tale contesto, anche sulla base dell'analisi annuale contenuta nella Comunicazione, il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno.

In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo di marzo, gli Stati membri presenteranno quindi, entro il mese di aprile, i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità o di convergenza.

Le decisioni del Consiglio europeo di marzo saranno oggetto di esame preliminare in seno all'Eurogruppo e al Consiglio Ecofin che si svolgeranno il 14 e 15 marzo.

In generale, occorre ricordare che il semestre europeo, avviato per la prima volta nel 2011 in base ad una decisione del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, consiste in un ciclo di procedure volto ad assicurare un coordinamento *ex ante* delle politiche economiche nell'Eurozona e nell'UE.

Esso non è volto a sottoporre i bilanci nazionali ad una valutazione o approvazione preventiva, ma a fornire elementi per una discussione *ex ante* sulle politiche di bilancio.

In vista dell'avvio delle nuove procedure, gli Stati membri hanno sottoposto alla Commissione europea una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010.

Alla Camera, tale documento (Doc. CCXXXVI, n. 1) è stato esaminato, con i rilievi delle altre commissioni interessate, dalla Commissione Bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010.

In particolare, la Commissione Finanze ha espresso, nella seduta dell'11 novembre 2010, una valutazione favorevole sul Piano, formulando alcuni rilievi. In tale occasione, la Commissione aveva, fra l'altro, rilevato l'esigenza che il rafforzamento

della *governance* economica dell'Unione europea costituisse l'occasione, oltre che per garantire la stabilità di lungo periodo dei bilanci degli Stati membri dell'Unione, anche per dotare i governi nazionali di strumenti di politica economica atti a raggiungere gli obiettivi competitività e di crescita definiti dalla Strategia Europa 2020, individuando politiche comuni all'Unione europea nel suo complesso.

Inoltre, la Commissione aveva sottolineato la necessità di proseguire, a livello nazionale, in un'impostazione di politica economica che coniughi la sostenibilità di lungo periodo degli equilibri di bilancio con l'individuazione di risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali.

Passando al contenuto della Comunicazione, essa si articola in un documento di analisi annuale della crescita ed in tre allegati, concernenti, rispettivamente, una Relazione sui progressi della Strategia Europa 2020 (Allegato 1), una Relazione macroeconomica (Allegato 2), ed un Progetto di Relazione comune sull'occupazione (Allegato 3).

Il documento di analisi descrive innanzitutto il contesto macroeconomico e gli effetti della crisi economica globale, indicando quindi le prospettive di crescita dell'economia a livello europeo ed individuando tre aspetti principali sui quali concentrare le iniziative per il rilancio della crescita economica.

Su un piano generale, il documento evidenzia come, a fronte di una perdurante volatilità dei mercati finanziari, l'economia reale abbia evidenziato segni di miglioramento, legati soprattutto al rilancio degli scambi commerciali a livello mondiale, che tuttavia non hanno consentito di superare gli elementi di incertezza.

In particolare, esso segnala come la crisi economica abbia determinato significative perdite in termini di attività economica, un notevole aumento della disoccupazione, un netto calo della produttività ed un grave indebolimento delle finanze pubbliche di quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea, considerato

che l'indebitamento pubblico lordo è cresciuto complessivamente fino a raggiungere l'85 per cento del PIL nell'area dell'Euro.

La crisi economica che ha colpito l'intero panorama mondiale ha avuto effetti diversi nelle diverse parti del pianeta, ad esempio accentuando il divario di produttività tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

In prospettiva, il documento rileva come la crescita economica potenziale dell'Europa dovrebbe rimanere debole nel medio periodo, e come quindi, per evitare la stagnazione e scongiurare l'accumularsi di squilibri nelle finanze pubbliche non sostenibili, occorra procedere lungo tre direttrici principali:

- a) procedere ad un rigoroso risanamento del bilancio, al fine di rafforzare la stabilità macroeconomica;
- b) riformare il mercato del lavoro per incentivare l'occupazione;
- c) adottare misure in grado di sostenere la crescita economica.

Sotto il primo profilo, la Comunicazione sottolinea la necessità prioritaria di superare il circolo vizioso che, a partire dalla presenza di un livello di debito pubblico non sostenibile, determina perturbazioni sui mercati finanziari, alle quali si connette una debole crescita economica.

Pertanto, una condizione indispensabile per assicurare una futura crescita economica è costituita dalla sostenibilità della spesa pubblica. A tal fine, il documento ritiene che tutti gli Stati membri, e particolarmente quelli oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo, debbano mantenere la spesa pubblica al di sotto del tasso di crescita del PIL, accelerando particolarmente il risanamento del bilancio nel caso in cui la crescita economica o il livello dei redditi superino le aspettative.

Per quanto riguarda specificamente le strategie di politica tributaria, la Comunicazione segnala come alcuni Stati membri

potrebbero dover aumentare l'imposizione fiscale, sottolineando, in tale contesto, come le imposte indirette favoriscano la crescita più di quelle dirette e come, per aumentare il gettito fiscale, sia preferibile ampliare le basi imponibili, piuttosto che aumentare le aliquote.

Inoltre, viene segnalata l'esigenza di orientare il sistema tributario anche ad obiettivi di carattere ambientale, abolendo i regimi di favore dannosi per l'ambiente.

A tale proposito, ricorda che la Commissione Finanze, nei rilievi approvati sulla bozza di Programma nazionale di riforma, ha indicato l'obiettivo di avviare la riforma del sistema tributario italiano, al fine di perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, di adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali, di semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché di ridurre gli effetti distorsivi sulla crescita delle imposte.

Il documento evidenzia, quindi, come un ulteriore requisito per sostenere la crescita economica sia la garanzia della stabilità del settore finanziario, potenziando ulteriormente il quadro normativo di vigilanza in materia a livello europeo, nonché accelerando il processo di ristrutturazione del settore bancario.

Più in particolare, la Comunicazione sottolinea come la ristrutturazione delle banche, in particolare di quegli istituti che si sono avvalsi, in questi ultimi anni, di aiuti di Stato di notevole entità, deve puntare a ripristinare un adeguato livello di redditività delle banche stesse, garantendo al contempo un adeguato livello di erogazione del credito a favore delle imprese e delle famiglie.

In tale ambito, la Commissione europea fa anche riferimento alle esigenze di patrimonializzazione delle banche, connesse con l'attuazione del nuovo accordo cosiddetto di Basilea III, il quale dovrà portare le banche a rafforzare la propria dotazione di capitale in modo da poter soste-

nerne eventuali episodi di crisi, preannunciando che, nel 2011, sarà affrontato il tema della risoluzione delle crisi bancarie e saranno eseguite ulteriori prove di *stress test* sulle banche a livello europeo.

A questo riguardo, ricorda come la Commissione Finanze, nell'esprimersi sulla sopra richiamata bozza di PNR, abbia segnalato l'esigenza di individuare strumenti innovativi, volti ad aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese, ed abbia evidenziato l'opportunità di verificare attentamente se l'attuazione del nuovo accordo di Basilea III possa determinare, sotto tale profilo, effetti negativi per il sistema produttivo, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

Passando ad analizzare le misure volte ad incrementare le opportunità di lavoro, la Comunicazione segnala come l'insufficiente andamento economico dell'Unione europea sia legato anche alla presenza di tassi di disoccupazione elevati e ad un basso tasso di partecipazione al mercato del lavoro da parte di alcune categorie, quali, in particolare, i giovani, le persone a basso reddito e le donne.

In tale contesto, il documento ritiene che uno degli strumenti prioritari per stimolare la domanda di manodopera sia quello di abbassare l'onere fiscale sull'occupazione, riducendo il cuneo fiscale, nonché modificare i regimi di agevolazione fiscale, per incentivare la partecipazione al lavoro del secondo coniuge (per la stragrande maggioranza dei casi, delle donne) e per restringere l'area del lavoro nero.

Sotto un altro profilo, viene sottolineata l'esigenza di riformare i sistemi pensionistici, aumentandone la sostenibilità anche attraverso misure che favoriscano il risparmio privato e consentano, per questa via, di integrare il reddito da pensione con altre fonti di reddito.

Un ulteriore tema da affrontare riguarda il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso una revisione dei sussidi di disoccupazione che renda maggiormente attrattivo

il ritorno alla vita lavorativa attiva. In tale contesto, si ritiene che un intervento utile potrebbe essere una riduzione del livello di imposizione fiscale sui redditi più modesti, al fine di evitare che la percezione dei sussidi di disoccupazione risulti, per tali categorie reddituali, più conveniente rispetto allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Per quanto riguarda le misure a sostegno della crescita, la Comunicazione sottolinea, innanzitutto, l'esigenza di accelerare le riforme strutturali nei mercati dei servizi, al fine di sfruttare appieno il potenziale economico rappresentato dal mercato unico, in particolare eliminando gli ostacoli all'entrata nel mercato ed ai servizi transfrontalieri.

A tale riguardo, uno specifico contributo potrà essere fornito dalle misure di carattere fiscale, che potrebbero stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro, attraverso l'abolizione, in particolare, dei regimi tributari sfavorevoli al commercio ed agli investimenti transfrontalieri. In particolare, il documento segnala l'intenzione della Commissione europea di modernizzare il regime dell'imposta sul valore aggiunto, di introdurre una base imponibile comune consolidata per le imprese e di definire un approccio europeo coordinato per quanto riguarda la tassazione dei redditi finanziari. Tali iniziative dovranno portare a ridurre il prelievo fiscale sui redditi da lavoro, nonché ad adeguare gli ordinamenti tributari sui prodotti energetici agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Un importante contributo alla crescita dovrà essere dato dalla mobilitazione dei capitali privati, i quali rappresentano un elemento fondamentale per finanziare la crescita e la nascita di nuove imprese.

A tale riguardo, il documento indica che la Commissione europea presenterà proposte in materia di *project bond* europei, al fine di individuare forme di finanziamento misto, pubblico-privato, in alcuni settori prioritari, quali quello dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In proposito, rammenta che il Governo italiano è stato tra i primi ad avanzare, a livello europeo, la proposta di emettere titoli obbligazionari europei finalizzati a finanziare alcuni progetti di investimento di rilevanza strategica. Tale proposta intende farsi carico dell'esigenza di dare vita ad un piano di investimento infrastrutturali di grande respiro continentale, che potrebbe rappresentare un volano importante per riavviare le economie europee dopo la crisi economica mondiale, in un momento in cui le condizioni in cui versano le finanze pubbliche dei singoli Stati membri non consentono di stanziare risorse finanziarie sufficienti a questo scopo.

Inoltre, il documento segnala la volontà della Commissione europea di facilitare lo sviluppo dei fondi di *venture capital*, al fine di agevolare i finanziamenti privati nei confronti delle piccole e medie imprese, nonché per incentivare la nascita di iniziative imprenditoriali a carattere innovativo. A tale riguardo, si ritiene importante consentire ai predetti fondi di operare liberamente in ogni Stato membro dell'Unione europea, eliminando gli ostacoli tariffari alle attività transfrontaliere.

A questo proposito, sottolinea come il tema del finanziamento delle piccole e medie imprese risulti di particolare importanza per l'economia italiana, in considerazione della peculiare struttura del tessuto economico nazionale, il quale è basato, com'è noto, soprattutto su imprese di dimensioni piccole e medie, le quali, nell'attuale momento di crisi incontrano difficoltà sempre più gravi, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, nell'accedere a quei finanziamenti bancari indispensabili non solo per alimentare gli investimenti, ma anche per sostenere l'ordinaria operatività delle imprese stesse. In tale contesto, è pertanto evidente come ogni iniziativa, particolarmente a livello europeo, che consenta possibilità alternative di accesso ai capitali da parte delle PMI costituirebbe una risorsa preziosa per

l'economia italiana nel suo complesso e segnatamente per le aree in ritardo di sviluppo.

Al riguardo, evidenzia come la Commissione Finanze stia svolgendo una riflessione sui temi del finanziamento delle piccole e medie imprese, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari recentemente avviata. In tale ambito, sta emergendo come uno degli elementi di debolezza del sistema economico nazionale sia rappresentato dallo scarso sviluppo del mercato dei capitali di rischio, al quale è connessa l'eccessiva dipendenza delle imprese, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, dai finanziamenti erogati dal sistema bancario.

Infatti, il numero di società quotate presso il mercato borsistico italiano, ed il livello di capitalizzazione di borsa in relazione al PIL, risultano certamente inadeguati, sia rispetto al livello di industrializzazione del Paese, sia rispetto agli altri Paesi europei, né sono valse superare tale condizione le iniziative assunte negli ultimi anni per creare mercati dei capitali di rischio specificamente dedicati alle PMI (MAC, AIM).

L'analisi finora svolta dalla Commissione, pur senza consentire di giungere a considerazioni definitive, permette di rilevare alcune cause principali di tale fenomeno.

Da un lato, sussistono resistenze, legate alla cultura ed alla struttura imprenditoriale del nostro Paese, che inducono molti imprenditori a guardare con sospetto all'ipotesi di aprire il capitale delle proprie imprese al mercato, attraverso la quotazione ovvero l'ingresso di fondi di *venture capital* o di private equity, temendo che tale scelta comporti una perdita di controllo sulle imprese per loro inaccettabile.

Da un altro lato, sussistono ostacoli di natura normativa ed economica, in quanto gli oneri amministrativi ed i costi connessi alla quotazione in borsa risultano in molti casi troppo gravosi, soprattutto per le PMI, rispetto all'ammontare di capitale di rischio che potrebbe essere raccolto.

In terzo luogo, mancano ancora strumenti atti a mobilitare risorse private per investimenti nelle PMI, sia nella forma della quotazione di borsa, sia in quella dell'intervento diretto nel capitale. Tale problema è naturalmente connesso con l'ancora scarso sviluppo, nel mercato mobiliare italiano, degli investitori istituzionali, che invece, in altri Paesi, rappresentano una fonte primaria di liquidità per le PMI.

In quarto luogo, il carattere estremamente frammentato della struttura imprenditoriale italiana, la quale si articola, come è noto, in un numero estremamente elevato di imprese di piccole e piccolissime dimensioni, determina un problema di asimmetria informativa, rendendo difficile agli investitori che sarebbero potenzialmente interessati ad intervenire nel capitale delle imprese di conoscere le imprese stesse e di disporre delle informazioni indispensabili per realizzare l'investimento.

Rileva quindi come, nel corso della legislatura, il Governo abbia adottato una serie di iniziative volte a sostenere il finanziamento delle PMI, anche attraverso il coinvolgimento di investitori istituzionali.

Al riguardo, ricorda l'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 5 del 2009, il quale consente alla Cassa depositi e prestiti di concedere ai soggetti bancari provvista destinata alla concessione di finanziamenti alle PMI, nonché l'articolo 2, comma 225, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), il quale autorizza la stessa CDP a sottoscrivere, anche con le risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale, fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa e che consente altresì allo Stato di sottoscrivere nel 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad inve-

stitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minore dimensione.

Inoltre, l'articolo 4 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede la costituzione di fondi di investimento, con la partecipazione di investitori pubblici e privati, per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione.

Su un piano più squisitamente fiscale, l'articolo 2, comma 178, della legge finanziaria per il 2010 prevede che gli interessi relativi a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, siano tassati con un'imposta sostitutiva con aliquota di favore del cinque per cento (rispetto a quella ordinaria del 12,5 per cento).

Inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto - legge n. 78 del 2009 ha introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone, escludendo dall'imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale sottoscritto da parte di una persona fisica. L'importo agevolato « escluso da imposizione fiscale » è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3 per cento dell'incremento del capitale sociale fino ad un massimo di 500.000 euro. Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.

In questo contesto, un elemento innovativo è certamente rappresentato dalla previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), la quale ha previsto che le operazioni di finanziamento effettuate da CDP a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale possano svol-

gersi anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa CDP.

Nel marzo del 2010 è stato istituito il Fondo italiano di investimento, cui partecipano il Ministro dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti, l'ABI, la Confindustria ed alcune tra le principali banche italiane, che fornirà alle imprese italiane di piccole e medie dimensioni (con fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro), tramite investimenti diretti o indiretti nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di espansione del capitale, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate, anche tramite acquisizioni.

Rammenta, altresì, i numerosi interventi di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che costituisce uno degli strumenti più rilevanti per il sostegno finanziario delle PMI, ed ha il compito di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

Per quel che concerne la Relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la strategia Europa 2020 (Allegato 1), essa esamina lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di programmi nazionali di riforma (PNR), trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi.

Al riguardo, ricorda che la Strategia 2020 si articola attorno a cinque obiettivi principali:

- 1) portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva;

- 2) migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare por-

tando al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore;

3) ridurre (rispetto ai livelli del 1990) le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento o del 30 per cento, portare al 20 per cento la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica;

4) migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento;

5) promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.

La Relazione rileva come i progetti di PNR presentati dagli Stati membri non tengano pienamente conto delle pressioni sulla crescita potenziale e sull'occupazione, in quanto gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione europea, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine.

In particolare, l'esame preliminare dei progetti di PNR evidenzia come la maggior parte degli Stati membri incontri seri problemi di bilancio per ridurre i disavanzi strutturali, migliorare il rapporto debito/PIL e contenere i costi dell'invecchiamento della popolazione.

Tutti gli Stati membri hanno inoltre constatato la necessità di migliorare le condizioni della domanda interna, mediante l'adeguamento dei salari e dei prezzi relativi, una maggior flessibilità salariale e la riallocazione delle risorse tra il settore dei beni non commerciabili nei mercati internazionali e il settore dei beni commerciabili, di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni

di occupazione, nonché di promuovere la capacità di innovazione e potenziare gli investimenti nel capitale umano.

In proposito, la Relazione sottolinea come le riforme del mercato del lavoro potranno svolgere un ruolo chiave per ovviare alla scarsa partecipazione di alcune categorie a tale mercato, e potranno altresì determinare effetti positivi sulla stabilità delle finanze pubbliche, generando un gettito tributario più elevato e riducendo la spesa pubblica per i trasferimenti sociali.

La maggior parte degli Stati membri ha altresì riconosciuto l'esigenza di aumentare gli investimenti di capitale, garantire l'efficienza del contesto normativo in cui operano le imprese e l'efficienza amministrativa, nonché di promuovere livelli di concorrenza più elevati.

A tale riguardo, la Relazione ritiene che l'Unione europea debba concentrare i propri sforzi per sostenere tutte quelle riforme politiche che non richiedano investimenti pubblici particolarmente ampi, ma che consentano di ottenere il massimo impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione. In particolare, l'obiettivo prioritario di tali interventi di riforma dovrebbe essere quello di sfruttare il potenziale di sviluppo insito nel settore dei servizi, mobilitando maggiormente il capitale privato per ampliare le fonti di finanziamento delle imprese, in particolare in quelle a più elevato contenuto di innovazione. A tal fine, la Commissione intende presentare un pacchetto di misure relative al cosiddetto «passaporto del *venture capital*», tese a rimuovere gli ostacoli all'espansione di tale importante strumento di finanziamento delle imprese, soprattutto per quanto riguarda le *start-up* e le imprese innovative.

Sul piano specificamente tributario, la Commissione si riserva di presentare misure in materia di IVA, nonché di proporre interventi normativi per la definizione di una base imponibile comune delle imprese, nonché per combattere il fenomeno della doppia imposizione e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

In tale contesto, la Relazione segnala, con riferimento agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la maggior parte degli Stati membri presenti un livello di indebitamento delle famiglie eccessivo, ed abbia necessità di garantire una vigilanza efficace sul settore bancario. A questo proposito, la Commissione intende presentare nel 2011 una proposta di regolamento volta a semplificare il recupero transfrontaliero dei crediti, anche attraverso il sequestro conservativo dei depositi bancari al fine di eliminare il più possibile gli ostacoli che si frappongono alla crescita delle operazioni commerciali transfrontaliere.

La Relazione osserva altresì come, nei PNR, gli Stati abbiano riservato scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, richiamando sovente, tuttavia, misure già attuate o a uno stadio di attuazione piuttosto avanzato. Inoltre, l'azione strategica prevista viene spesso illustrata in termini vaghi, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE.

All'indomani dell'adozione dell'analisi annuale della crescita, la Commissione europea si riserva di avviare contatti con gli Stati membri a livello bilaterale per discutere del completamento dei loro PNR alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica.

Parallelamente, si porteranno a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), le parti sociali e altre parti interessate ai preparativi.

Per quanto riguarda la Relazione macroeconomica (Allegato 2), essa è divisa in quattro sezioni, ed illustra le prospettive macroeconomiche dell'Europa, indicando inoltre le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita.

La prima sezione descrive il contesto generale macroeconomico ed analizza gli squilibri e le carenze emersi prima della crisi.

La seconda sezione evidenzia la necessità di rimettere ordine nelle finanze pubbliche, attraverso un ritmo di risanamento dei bilanci che, nella maggior parte degli Stati membri, dovrebbe superare il parametro dello 0,5 per cento annuo del PIL in termini strutturali.

In particolare, la Commissione europea ritiene che gli Stati membri con un fortissimo disavanzo di bilancio strutturale, con livelli molto elevati di debito pubblico o con gravissime difficoltà finanziarie, debbano intensificare gli sforzi già nel 2011 e che tutti gli Stati membri debbano adeguare in via prioritaria la spesa pubblica. Al tempo stesso, considera prioritario tutelare la spesa volta a favorire la crescita, ad esempio in materia di infrastrutture pubbliche, di istruzione, di ricerca e di innovazione.

In tale ambito, per quanto riguarda gli aspetti direttamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il documento segnala l'esigenza di riformare i sistemi tributari, al fine di favorire maggiormente l'occupazione, la tutela dell'ambiente e la crescita, ad esempio mediante « riforme fiscali verdi ».

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la terza sezione illustra i motivi che impongono un rapido risanamento del settore finanziario.

In particolare, a tale proposito, la Commissione europea ritiene necessario puntare alla creazione di un meccanismo permanente per risolvere le crisi del debito sovrano, in modo da garantire certezza e stabilità sui mercati finanziari. Inoltre, è evidenziata l'esigenza che le banche potenzino gradualmente la propria base patrimoniale, per poter resistere meglio agli *shock* negativi derivanti da turbolenze sui mercati finanziari, in linea con quanto indicato dal nuovo Accordo di Basilea III in materia di patrimonializzazione degli istituti bancari.

La quarta sezione sottolinea il carattere urgente delle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e risanare i fattori di crescita deteriorati.

In particolare, si rileva il contributo che, soprattutto negli Stati membri con forti disavanzi delle partite correnti o con livelli elevati di indebitamento, potranno dare le riforme riguardanti i sistemi di fissazione dei salari e i mercati dei servizi, ai fini del miglioramento dell'adattabilità dei prezzi e delle retribuzioni. Inoltre, si sottolinea come gli Stati membri con forti eccedenze delle partite correnti debbano individuare ed eliminare le cause della debolezza della domanda interna, mediante strategie volte a liberalizzare ulteriormente il settore dei servizi. Si segnala, altresì, l'esigenza di adottare una normativa sulla tutela dell'occupazione che non ostacoli la riallocazione delle risorse fra i diversi settori, maggiori incentivi finanziari al lavoro e l'adeguamento delle politiche attive del mercato del lavoro in favore delle categorie più vulnerabili.

Per quel che attiene alla Relazione comune sull'occupazione (Allegato 3), essa contiene il progetto di relazione comune sull'occupazione che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione europea e dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'analisi tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata per ciascun Paese dal Comitato per l'occupazione.

Per quanto riguarda gli aspetti direttamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la Relazione rileva come molti Stati membri abbiano tentato di rimuovere il principale ostacolo di natura fiscale alla crescita dell'occupazione, rappresentato dal cosiddetto cuneo fiscale, in alcuni casi prevedendo agevolazioni tributarie in favore

delle imprese che effettuino nuove assunzioni, in altri prevedendo benefici fiscali in favore dei lavoratori (è il caso, ad esempio, del regime tributario sostitutivo del 10 per cento sulle retribuzioni straordinarie ed i premi di produttività introdotto dal Governo italiano dapprima con l'articolo 2 del decreto – legge n. 93 del 2008 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 53 del decreto – legge n. 78 del 2010 e con l'articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010).

Tuttavia, tali misure non sono ancora riuscite a garantire un miglioramento adeguato del tasso di occupazione, che risulta particolarmente insoddisfacente soprattutto con riferimento ai giovani ed alle donne.

A tale proposito, la Relazione sottolinea come il principale ostacolo alla partecipazione continuativa delle donne al lavoro sia rappresentato dal trattamento fiscale iniquo della seconda fonte di reddito familiare. Infatti, il meccanismo del cumulo dei redditi familiari, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, comporta l'applicazione di un'aliquota marginale nettamente più sfavorevole ai redditi delle donne coniugate, rispetto all'aliquota applicabile, a parità di reddito relativo, alle donne non coniugate. Tale sfavorevole regime, unito alla carenza, in molti Paesi, di adeguati servizi sociali pubblici di sostegno alle famiglie, induce, di fatto, molte donne a rinunciare al lavoro, ovvero a ricorrere a forme di lavoro sommerso, soprattutto in presenza di figli o di altri impegni di cura familiare.

Ciò comporta un duplice svantaggio per la struttura socioeconomica: da un lato, in quanto determina un'insufficiente utilizzazione delle capacità produttive potenziali dei sistemi economici, disperdendo l'apporto lavorativo e professionale che potrebbe essere fornito dalla popolazione femminile, dall'altro, in quanto genera distorsioni per gli equilibri delle finanze pubbliche, riducendo il gettito tributario ed incrementando la spesa sociale.

In tale contesto, la Relazione individua una serie di misure da adottare, tra le quali segnala, con specifico riferimento ai

profili di competenza della Commissione Finanze, le misure di carattere fiscale, le quali dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla riduzione dell'aliquota marginale effettiva applicabile alla seconda fonte di reddito familiare, nonché sull'introduzione di crediti fiscali in favore delle imprese, legati all'incremento dell'occupazione.

A questo riguardo ricorda che la Commissione Finanze ha avviato una specifica riflessione proprio sui temi del regime tributario familiare, iniziando l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 14 ed abbinate, le quali introducono un meccanismo di calcolo dell'IRPEF su base familiare fondato sul sistema del quoziente familiare, oltre a rivedere il sistema delle detrazioni e deduzioni per carichi di famiglia.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Cosimo VENTUCCI, *relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 436 del 9 febbraio 2011, a pagina 87, seconda colonna, trentesima e trentunesima riga, le parole: « del contrasto » sono soppresse.

ALLEGATO

**Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
(Nuovo testo C. 2302 Granata).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2302 Granata, recante istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

rilevato come la creazione di una nuova articolazione amministrativa del Ministero per i beni e le attività culturali non sembri corrispondere agli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione delle strutture burocratiche e dei relativi costi, che costituiscono uno degli elementi portanti della strategia di politica economica perseguita dal Governo, né sembri poter assicurare una maggiore tutela degli interessi pubblici, per quanto riguarda i profili considerati dall'intervento legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2, la quale, tra le competenze affidate alla nuova Soprinten-

denza del mare e delle acque interne, annovera le funzioni di coordinamento e indirizzo, in collaborazione con i comuni, le province, le regioni, le autorità portuali, le capitanerie di porto e i responsabili delle aree protette, nelle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi pubblici, carrabili e pedonali, al mare e alle acque interne, nonché alla gestione di aree protette a qualsiasi titolo e di parchi marini, provveda la Commissione di merito a circoscrivere meglio le competenze che si intende attribuire alla Soprintendenza, ovvero ad espungere la lettera dall'articolo, onde evitare il rischio di ingenerare sovrapposizioni tra le competenze della Soprintendenza e quelle attribuite al Ministero delle infrastrutture dei trasporti in materia di demanio marittimo ed all'Agenzia del demanio per quanto attiene la rappresentanza della dominicalità dei beni dello Stato, in merito alla fruizione dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, nonché di determinare conflitti e discrasie in relazione alla gestione dei predetti beni demaniali, i quali saranno trasferiti alle regioni nel quadro del processo di attuazione del federalismo demaniale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri 60

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 60

Sui lavori della Commissione 68

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio*) 69

AVVERTENZA 71

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Inter-

viene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.

Atto n. 331.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame costituisce la prima attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 che, nell'ambito del processo di revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche in base a principi di efficienza, correttezza, economicità e imprenditorialità, da attuarsi attraverso uno o più regolamenti di delegificazione, ha stabilito, alla lettera f) del comma 1, l'eventuale previsione di forme organizzative speciali, in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

Evidenzia che, nel parere reso il 27 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha precisato che le ragioni, anche di urgenza, che hanno condotto a questa scelta di provvedere anzitutto a disciplinare il regime delle fondazioni caratterizzate da peculiari requisiti e, poi, le altre, come evidenziato dal Ministero referente, si rinvergono nell'esigenza di consentire a talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di *fundraising* nel settore privato, sganciandosi dall'insieme delle altre fondazioni lirico-sinfoniche che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano conseguentemente esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale. Aggiunge che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema sottolinea che gli obiettivi primari che si intendono conseguire con l'intervento consistono, nel breve periodo, nella valorizzazione delle eccellenze culturali nel campo lirico-sinfonico e, nel medio-lungo periodo, nella razionalizzazione dell'impiego delle risorse a disposizione, nonché nel potenziamento dell'efficacia delle attività intraprese dalle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose. Il medesimo documento evidenzia che, dopo un biennio dall'entrata in vigore del provvedimento, e successivamente con cadenza

biennale, il Ministero per i beni e le attività culturali effettuerà la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 212 del 2009. Si rileva in particolare che, come anticipa l'articolo 1, sono disciplinati i requisiti richiesti alle fondazioni per il riconoscimento del diritto a darsi forme organizzative speciali e le modalità di attuazione delle stesse. Inoltre, si ribadisce la personalità giuridica di diritto privato – già riconosciuta alle fondazioni a decorrere dal 23 maggio 1998 – che comporta l'applicazione delle norme civilistiche, per quanto non disciplinato dal regolamento, nonché l'applicabilità di alcune disposizioni legislative non incompatibili. Si tratta, in particolare: dell'articolo 23 della legge n. 800 del 1967, in base al quale il comune in cui ha sede la fondazione deve mettere a disposizione i teatri e i locali per lo svolgimento dell'attività; poiché su questo aspetto è, poi, intervenuto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 367 del 1996, occorrerebbe valutare l'effettiva necessità di richiamare l'applicazione dell'articolo 23 citato; dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge n. 498 del 1992, in base ai quali il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente, pubblico o privato – tant'è che, ove ricorra l'incompatibilità, è prevista l'opzione per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale – mentre le attività di lavoro autonomo o professionale sono consentite solo a carattere saltuario e per prestazioni di alto valore artistico e professionale, previa autorizzazione del sovrintendente, sentito il direttore artistico, e secondo criteri stabiliti dal CCNL.

Sull'argomento, ricorda, preliminarmente, che l'articolo 23, comma 1, del successivo decreto legislativo n. 367 del 1996 – la cui applicabilità viene confermata dal testo in esame – ha disposto che la possibilità di svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale – non più a

carattere saltuario – è subordinata all'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni e non più del sovrintendente. Da ultimo, però, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 64 del 2010 ha riattribuito al sovrintendente la concessione dell'autorizzazione, nei limiti – definiti anche in termini di impegno orario – e con le modalità previste dal CCNL. Peraltro, queste due disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello schema non si applicano alle fondazioni dotate di forme organizzative speciali, a decorrere dalla data di efficacia dello specifico contratto previsto dall'articolo 3, comma 5. Sembrerebbe, dunque, opportuno chiarire perché si preveda sia l'applicazione dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 498 del 1992, sia dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996 che, come si è visto, attribuiscono a due soggetti differenti il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Tenuto peraltro conto che l'articolo 9, comma 3, si riferisce ai permessi singoli e non alle formazioni dei corpi artistici di cui all'articolo 23, finalizzato a regolamentare questi ultimi, pleonastico appare pertanto, in effetti, solo il comma 1 dell'articolo 23. Appare opportuno quindi che lo schema di regolamento in esame sia modificato all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), specificando che sono fatti salvi i soli commi 2 e 3 dell'articolo 23 citato. Si rinvia poi alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 367 del 1996 relative a: finalità di diffusione ed educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici, ai sensi dell'articolo 3; disciplina in tema di patrimonio e di gestione, – in base all'articolo 15 che, in particolare, prevede il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria; scritture contabili e di bilancio, *ex* articolo 16; conservazione di diritti – secondo il dettato dell'articolo 17: tra gli altri, il diritto a percepire i contributi pubblici spettanti all'ente prima della trasformazione, e a continuare ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, già utilizzati, a condizione del-

l'assunzione di alcuni impegni –; decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 17; secondo il disposto dell'articolo 18, vigilanza, insolvenza, amministrazione straordinaria, personale, corpi artistici, nonché le disposizioni tributarie, di cui agli articoli da 19 a 23 e 25.

Rileva quindi che l'articolo 2 dispone l'intervento di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro per l'economia e le finanze, per il riconoscimento della qualifica di fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e specifica i parametri ai quali fare riferimento in relazione ai requisiti per lo stesso riconoscimento. In particolare, prevede che il requisito della peculiarità è desunto dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e/o sinfonica italiana; quello dell'assoluta rilevanza internazionale è desunto dalla capacità di realizzare in modo sistematico una parte significativa della propria attività in ambito internazionale; l'eccezionale capacità produttiva è desunta da ampiezza, diversificazione e buona articolazione dell'offerta culturale e dalla capacità di ricorso sistematico a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Ulteriore requisito è costituito dalla realizzazione, per almeno quattro volte nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento, dell'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, desunto dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri – in particolare, i ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese non devono essere inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento del contributo statale – e dal significativo e continuo apporto finanziario da parte di privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, *sponsor* privati. Quest'ultima capacità sembrerebbe, quindi, avere una sua specifica caratterizzazione, in virtù del riferimento temporale vincolato ai 3 anni precedenti l'istanza di riconoscimento. Precisa che nella lettera inviata dal Ministero al Consiglio di Stato il 30 dicembre 2010, è indicato che tali

requisiti sono posseduti, allo stato attuale, solo dal Teatro alla Scala e dall'Accademia di S. Cecilia. Sull'argomento, ricorda, peraltro, che il comma 16-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge n.10 del 2011 ha riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per il 2011 a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 64 del 2010 – quindi, alle fondazioni cui si riferisce lo schema di regolamento – a condizione che nell'ultimo bilancio approvato abbiano avuto un'incidenza del costo del personale non superiore ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e ricavi provenienti dalla stessa vendita dei biglietti non inferiori al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Ritiene, in ogni caso, si tratti di disposizioni che possono convivere. L'articolo 3 reca indirizzi per lo statuto, che deve essere adeguato, entro 60 giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010. Lo statuto prevede la presenza di alcuni organi necessari, deputati ad indirizzo, gestione e controllo, ed eventualmente di un organo assembleare, e ne determina la durata. All'organo di gestione deve essere attribuita, univocamente, adeguata autonomia decisionale. Nell'organo di indirizzo devono essere rappresentati i soci fondatori di diritto, tra i quali i soci privati che partecipano, in proporzione agli apporti finanziari, alla gestione o al patrimonio; i componenti, la cui partecipazione è gratuita, possono essere confermati senza limiti di mandato. L'organo di controllo è nominato con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ministero per i beni e le attività culturali ed è composto di 3 membri, di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno, designato dalla fondazione, scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

Segnala, ancora, che, in base all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *d*), del decreto-legge n. 64 del 2010, l'organo di gestione si identifica con l'amministratore generale, ovvero sovrintendente, e l'organo di indirizzo con il consiglio di amministrazione. Inoltre, in base allo stesso articolo, comma 1, lettera *f*), lo statuto dell'Accademia di S. Cecilia dovrà anche prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'Assemblea degli accademici. Infine, in base alla lettera *a-bis*), almeno uno dei componenti del collegio dei revisori deve essere un magistrato della Corte dei Conti. Ricorda inoltre che ulteriori indirizzi per lo statuto attengono alla previsione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio deve avvenire nel rispetto delle finalità culturali dell'ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 64 citato e alla circostanza che l'erogazione del contributo statale triennale avviene sulla base di programmi di attività triennali, corredati di *budget* preventivi. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del più volte citato decreto-legge. Il contributo assegnato è revocato in caso di mancata trasmissione dei programmi, o di inattività della fondazione, ed è ridotto se si accertano attività inferiori a quelle prese in considerazione per l'assegnazione, o variazioni sostanziali degli elementi artistici dei programmi. È, però, fatto salvo il disposto dell'articolo 145, comma 87, della legge finanziaria 2001, legge n. 388 del 2000, che ha previsto un incremento annuale del FUS, a decorrere dal 2001, destinando specificamente 10 miliardi di lire alle fondazioni liriche e 15 miliardi al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano. Si stabilisce, inoltre, che in sede di prima applicazione è assegnato un contributo almeno pari alla percentuale assegnata alla medesima fondazione nell'ultima assegnazione precedente il riconoscimento

della forma organizzativa speciale e che, al termine del primo triennio, verificate le attività svolte, il contributo è confermato o aumentato dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica. È fatta salva la facoltà di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, facoltà disposta, in termini generali, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 64 del 2010. La forma organizzativa speciale consente anche alla fondazione che ne è dotata di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale le materie disciplinate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Ove l'accordo non intervenga per più di 6 mesi, si applica, fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, il CCNL delle fondazioni lirico-sinfoniche. In relazione a tale previsione derogatoria, l'articolo 6, comma 3, prevede che, dalla data di efficacia dello specifico contratto, non si applicano alle fondazioni dotate di autonomia speciale le disposizioni del decreto-legge n. 64 del 2010 relative: al procedimento di contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento in commento; alla disapplicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, delle clausole dei contratti integrativi aziendali che non rispondano ai principi di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 7 del 2005, specificamente secondo il disposto dell'articolo 3, comma 3; alla previsione di rinnovo dei contratti aziendali in essere solo successivamente alla stipulazione del nuovo CCNL, ex articolo 3, comma 3-bis.

Aggiunge che l'articolo 4 dello schema di atto del Governo in esame definisce quindi i contenuti dell'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali che si estrinseca nella verifica del perseguimento delle finalità attribuite alla fondazione, nell'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze, dello statuto e nell'esame dei bilanci consuntivi – che la fondazione trasmette entro 30 giorni dall'approvazione –, nella verifica del rispetto degli impegni necessari per la conservazione dei diritti riconosciuti agli enti originari e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria; nella verifica dei programmi di attività ai fini della concessione dei contributi, nel controllo del mantenimento dei presupposti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale. Il successivo articolo 5 regola il procedimento per il riconoscimento della forma organizzativa speciale, che si attiva sulla base di presentazione di istanza da parte della fondazione interessata. L'istruttoria è svolta, entro 45 giorni dalla ricezione, dalla Direzione generale competente, che formula una proposta motivata garantendo alla fondazione interessata, in caso di motivi ostativi all'accoglimento, la possibilità di presentare osservazioni e documenti ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il Ministro decide entro i successivi 45 giorni, sempre con provvedimento motivato; l'intero procedimento, dunque, ha una durata massima di 3 mesi. Ove la Direzione generale competente accerta una sopravvenuta carenza dei requisiti che hanno portato al riconoscimento, avvia un procedimento che si conclude, entro 6 mesi, con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. All'esito del procedimento, il Ministro può anche assegnare alla fondazione un termine, non superiore a 6 mesi, prorogabile per una sola volta – quindi, fino ad un anno –, per superare le carenze riscontrate e, quindi, ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali. In caso di revoca o di annullamento del riconoscimento, la fondazione, entro 90 giorni dalla notifica, adegua lo statuto alla normativa generale vigente per le fondazioni liriche. Si dispone, infine, che, in sede di prima applicazione, le fondazioni in possesso dei requisiti richiesti possono trasmettere sia la richiesta di

riconoscimento, che lo statuto adeguato, al fine di ottenere, contestualmente, riconoscimento e approvazione dello statuto. Quindi, in sede di prima applicazione, ove si verificano le condizioni indicate, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze riguarda sia il riconoscimento della forma organizzativa speciale, che l'approvazione dello statuto; mentre a regime, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lo stesso Ministro, ai fini del riconoscimento, è sentito.

Sottolinea ancora che l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed individua le disposizioni che non si applicheranno alle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale a decorrere dalla data di approvazione del nuovo statuto. Al riguardo, come evidenziato dal Consiglio di Stato, rileva che il Ministero ha riferito che, dalla scelta di dare priorità alla disciplina delle fondazioni in questione, deriva la previsione delle non applicabilità alle stesse – a partire dall'adeguamento degli statuti – delle disposizioni normative incompatibili con la nuova disciplina, con il conseguente rinvio dell'effetto abrogativo conclusivo all'entrata in vigore del secondo, futuro regolamento generale. Si tratta delle seguenti: Titolo II della legge n. 800 del 1967, segnatamente gli articoli da 5 a 25 – che disciplina le istituzioni del settore lirico-concertistico, ad eccezione delle disposizioni relative alla particolare considerazione attribuita al Teatro dell'Opera di Roma, *ex* articolo 6, comma 3, e al Teatro alla Scala di Milano, *ex* articolo 7; alle fonti di entrata di cui all'articolo 16, e alla programmazione per gli studenti ed i lavoratori di almeno il 20 per cento delle rappresentazioni a prezzi ridotti, in base all'articolo 19; articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 374 del 1987, convertito in legge n. 450 del 1987. La prima disposizione riguarda l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ai fini del controllo del pareggio di bilancio, e regola le conseguenze dell'accertamento dell'eventuale disavanzo, che comporta la

decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario con il compito di procedere al riassorbimento, in assenza del quale i finanziamenti statali non sono più erogati. La seconda riguarda l'applicazione ai dipendenti degli enti lirici della normativa relativa al personale degli enti pubblici economici; articoli 1 e 2, da 5 a 14 e 24 del decreto legislativo 367 del 1996. L'articolo 1 riguarda la previsione della trasformazione in fondazione, il cui procedimento è disciplinato negli articoli da 5 a 9; l'articolo 2 individua, ai fini dell'applicazione del decreto, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, fra i quali gli enti lirici; l'articolo 10 riguarda lo statuto; gli articoli da 11 a 14 riguardano gli organi della fondazione (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori) e le loro funzioni; l'articolo 24 riguarda invece i criteri di ripartizione dell'apposita quota del FUS; articoli 2 e 4, comma 1, del decreto-legge n. 345 del 2000, convertito in legge n. 6 del 2001. Le due disposizioni riguardano il consiglio di amministrazione della fondazione. Rinvia invece al comma 3 dell'articolo 6, di cui si è già detto.

Ricorda, quindi, che sono allegati allo schema di regolamento in esame la relazione illustrativa, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l'analisi tecnico-normativa (ATN), la relazione tecnico-finanziaria, la pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2010, il parere favorevole, condizionato all'apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore, reso dalla Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010; la nota del Ministero per i beni e le attività culturali al Consiglio di Stato del 30 dicembre 2010; il parere favorevole del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2011, nonché una nota della Ragioneria generale dello Stato del 10 novembre 2010. Segnala, in particolare, che il Consiglio di Stato, il 9 dicembre 2010, ricordando che la materia dello spettacolo, in base alle sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 256 del 2004, ricade nell'ambito di competenza concorrente «valorizzazione dei beni cul-

turali e promozione e organizzazione di attività culturali» e richiamando il principio di sussidiarietà ascendente di cui all'articolo 118, primo comma, Cost. — che comporta, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte — in specie la sentenza n. 303 del 2003 — il coinvolgimento delle regioni —, nonché la lettera *f-bis*) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, che prevede l'individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, aveva chiesto chiarimenti e l'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Precisa che con lettera del 30 dicembre 2010, l'ufficio legislativo del Ministero ha trasmesso quindi il parere della Conferenza unificata, evidenziando che il concorso delle regioni si è, nel caso del regolamento in esame, già concretizzato attraverso il confronto, anche dialettico, con le autonomie territoriali in sede di tavolo tecnico preparatorio della citata seduta della Conferenza unificata. Peraltro, il predetto concorso potrà ulteriormente svilupparsi con l'istituzione del tavolo di concertazione ai fini della redazione del successivo regolamento generale; ha, quindi, evidenziato che la circostanza che i requisiti particolari siano posseduti, allo stato attuale, soltanto dal Teatro alla Scala e dall'Accademia di S. Cecilia ha consentito che la Conferenza unificata si esprimesse con celerità sullo schema regolamentare in esame, afferente nella sostanza a realtà di dimensione esclusivamente nazionale, rinviando invece ad un prossimo tavolo di confronto l'esame approfondito della riforma delle restanti 12 fondazioni lirico-sinfoniche, in relazione alle quali è assai più stringente la connessione con le diverse realtà territoriali. Le risultanze del predetto tavolo di confronto verranno, anche in questo caso, recepite nel parere della Conferenza unificata, posto che la norma primaria prevede il parere della Conferenza unificata e non già l'intesa. Aggiunge che, con riferimento alle procedure di consultazione svolte ai fini della stesura del regolamento, il Ministero ha evidenziato che sono stati ampiamente

sentiti i rappresentanti delle autonomie territoriali e delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare i sovrintendenti, mentre i rappresentanti dei lavoratori saranno coinvolti, secondo le prescritte forme di consultazione, dalle stesse fondazioni lirico-sinfoniche, in sede di attuazione delle forme organizzative speciali. Ricorda quindi che, sulla base di questi elementi, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.

Ricorda, altresì, che lo schema di regolamento in esame interviene sulla base dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 64 del 2010. Quanto alla procedura di emanazione, segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 69 del 2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Nel caso specifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 64 del 2010, i regolamenti — che possono modificare le disposizioni legislative vigenti — devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili, la cui ricognizione sarà effettuata con gli stessi regolamenti. Sottolinea quindi che per

quanto concerne il profilo della formulazione del testo, all'articolo 2, comma 1, occorrerebbe fare riferimento al « Ministro » – e non al Ministero – dell'economia e delle finanze. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*), primo periodo, sarebbe inoltre opportuno valutare la congruità dell'utilizzo, per tre volte, del termine plurale « organi », in considerazione del fatto che, nella stessa lettera e nella lettera *b*), si parla di « organo di indirizzo », « organo di controllo », « organo di gestione »; al comma 4 del medesimo articolo, il riferimento corretto appare poi alle attività di cui al comma 3, e non al comma 4. Aggiunge inoltre che all'articolo 5, comma 2, primo periodo, si utilizza l'espressione « avvio del procedimento di revoca »; nel secondo periodo, invece, per indicare l'atto conclusivo del procedimento, si parla di decreto « di revoca o di conferma del riconoscimento ». Si valuti, quindi, l'opportunità, nel primo periodo, di fare riferimento al concetto di « attività istruttorie »; nel terzo periodo è, inoltre, opportuno esplicitare se la possibilità di assegnare un termine per superare le carenze riscontrate si riferisca solo all'ipotesi in cui il procedimento – che, comunque, parte dall'accertata carenza sopravvenuta dei requisiti – si concluda con la revoca del riconoscimento. Ritiene che a questa interpretazione si giungerebbe in considerazione del fatto che il termine è finalizzato, letteralmente, a ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali; all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), sarebbe opportuno inoltre fare riferimento all'« articolo 6, terzo comma », e non all'« ultimo comma » della legge n. 800 del 1967, che riguarda, però, il Teatro dell'Opera di Roma; seppure, almeno potenzialmente, lo schema di regolamento in esame potrebbe riguardare in futuro anche l'Opera di Roma. Riterrebbe quindi opportuno integrare il testo dello schema di regolamento in esame con una disposizione concernente la misura indicata nell'articolo 3, comma 5, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 64 del 2010, nella parte in cui stabilisce

che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. A tale riguardo, rileva che il Governo potrebbe introdurre un'apposita previsione che consenta di innalzare la suddetta percentuale al 20 per cento, nel caso di fondazioni che, per la vasta ed articolata, o particolare, attività svolta, facciano largo ricorso alle prestazioni occasionali. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia innanzitutto la presidente Aprea per l'esauritiva relazione svolta. Dal punto di vista del metodo, rileva innanzitutto che, anche in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento in discussione nella seduta di domani, come inizialmente convenuto. Riterrebbe opportuno quindi prevedere per la prossima settimana l'audizione di rappresentanti del settore interessati all'applicazione dello schema di regolamento in esame e, successivamente, all'espressione del parere da parte della Commissione. Si tratta di soggetti che non è stato possibile coinvolgere nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, poi convertito in legge n. 100 del 2010, che varrebbe quindi la pena di ascoltare. Si riserva in ogni caso di sottoporre la sua proposta nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nel merito del provvedimento, riservandosi di intervenire comunque più diffusamente nel seguito dell'esame, riterrebbe opportuno che il relatore e il rappresentante del Governo chiarissero la portata dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), in riferimento all'analoga disposizione prevista nel cosiddetto decreto mille proroghe.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si associa ai ringraziamenti rivolti alla relatrice dalla

collega Ghizzoni, per la corposa relazione svolta, che ha permesso di comprendere le diverse, complesse questioni poste dallo schema di regolamento in esame. Evidenzia nel merito, anche per la sua lunga, passata esperienza di consigliere di amministrazione della Fondazione *I Teatri* di Reggio Emilia, che l'articolo 3 comma 2, dello schema di regolamento in esame prevede ben quattro organi diversi di indirizzo, gestione, controllo e assembleare. Si tratta di una previsione che ritiene appesantisca inutilmente il lavoro delle fondazioni, e che non rappresenta al contempo neanche un utile strumento operativo per le stesse fondazioni. Riterrebbe quindi opportuno che il rappresentante del Governo fornisca alcuni chiarimenti al riguardo. Rileva inoltre che non appare chiarito il ruolo dei « soci fondatori di diritto » e a chi la previsione normativa effettivamente si riferisca. Aggiunge che l'articolo 3, comma 2, lettera a), prevede che solo un rappresentante tra i componenti indicati deve possedere il requisito dell'iscrizione al registro dei revisori contabili. Ritiene, invece, che, in considerazione delle delicate funzioni esercitate, anche i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali dovrebbero essere in possesso del medesimo requisito. Sottolinea infine che il controllo esercitato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel procedimento di riconoscimento della fondazione, come in quello di revoca, sembra ultroneo. Non appare inoltre chiara la differenza tra l'ipotesi dell'annullamento e quella della revoca del medesimo procedimento di riconoscimento. Ribadisce quindi l'auspicio di acquisire chiarimenti sui rilievi evidenziati.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, si riserva di rispondere più diffusamente nel merito delle questioni poste dai colleghi, anche dopo aver acquisito le valutazioni sul punto da parte del rappresentante del Governo. Precisa, in ogni caso, che lo schema di regolamento in esame

prevede espressamente l'applicabilità della normativa vigente in quanto compatibile con la disciplina introdotta. In riferimento al rilievo sulla proliferazione di organi, sottolinea che la struttura prevista ha una forte connotazione di autonomia, per cui l'individuazione di organi diversi per l'indirizzo, il controllo e la gestione della fondazione risponde proprio all'esigenza di assecondare questo assetto, piuttosto che limitarne la funzionalità. Aggiunge che il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze appare d'altro canto giustificato dall'esigenza di assicurare un controllo finanziario rigoroso, anche nell'eventualità di uno scioglimento della fondazione. Con riferimento infine alla proposta di metodo della collega Ghizzoni, che condivide, ferme le decisioni che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, vorrà assumere al riguardo, ritiene che si potrebbe procedere allo svolgimento di audizioni nella giornata di martedì prossimo, 8 marzo 2011, per concludere l'esame del provvedimento nella seduta di mercoledì 9 marzo 2011.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, dà conto di una lettera che ha trasmesso al presidente della 7^a Commissione del Senato, senatore Possa, con riferimento all'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia di accesso alla professione per i laureati in scienze motorie, secondo quanto proposto in Ufficio di presidenza dal rappresentante del gruppo del PdL in Commissione, onorevole Barbieri. Si tratta delle proposte di legge, assegnate all'esame in sede referente della VII Commissione, disciplinanti la materia dell'accesso alla professione di esperto in scienze delle attività motorie, segnatamente gli atti par-

lamentari C. 579 Ghizzoni, C. 782 e C. 3386 Rossa, C. 2171 Lolli e C. 2290 Cera. Ricorda che l'esigenza dello svolgimento dell'esame delle indicate proposte di legge è stata più volte manifestata nel corso dei mesi passati da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, in particolare i gruppi del PD, IdV e UdC. Tiene a sottolineare di aver rappresentato al presidente Possa che la Commissione, anche su sua proposta, ha però sempre inteso attendere la conclusione dell'esame in sede referente dell'analogo progetto di legge S. 796 Caforio ed altri, recante « Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie », in corso di svolgimento presso la 7^a Commissione del Senato, proprio allo scopo di coordinare i lavori in materia ed evitare una sovrapposizione dell'attività delle Commissioni sull'argomento. Nella citata lettera, sottolinea di aver evidenziato d'altra parte che risulta che l'esame del citato progetto di legge S. 796 sia stato rinviato, da ultimo, il 14 ottobre 2008, senza essere più inserito all'ordine del giorno dell'omologa Commissione del Senato. All'insegna della più completa collaborazione istituzionale che ha contraddistinto finora i lavori delle due Commissioni, ha quindi espresso al presidente Possa l'auspicio di conoscere quale decisione ha assunto la 7^a Commissione del Senato in merito al seguito dell'esame del citato progetto di legge S. 796, segnalandogli che vi è la volontà unanime di tutti i gruppi della Commissione di svolgere l'esame delle indicate proposte di legge C. 579, 782, 2171, 2290 e C. 3386.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2011.

Paola GOISIS (LNP), sul merito del provvedimento in esame, sottolinea che il testo sul quale si è chiamati ad esprimere il parere alla Commissione lavoro presenta oggettivi profili di contrasto con la legge n. 100 del 2010. Innanzitutto, l'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge 762 – a firma dell'onorevole Bellanova e altri – prevede che le disposizioni da esso recate si applicano ai « lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago ». Ciò appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 100 del 2010, che pone tra i criteri direttivi per l'adozione dei regolamenti di attuazione da parte del Governo « la disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva ». Ritiene che il principio comprenda chiaramente tutta la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo dalla sua formazione, alle diverse tipologie di contratto – a tempo determinato e indeterminato –, alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro degli operatori del settore, comprese le tutele assicurative, quali l'indennità di disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, indennità di maternità e così via. Già da questo primo rilievo, l'articolo 1 del testo unificato in esame appare quindi complessivamente in contrasto con la legge n. 100 del 2010. Aggiunge, d'altra parte, che l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge n. 64, convertito dalla legge n. 100, pre-

vede tra i criteri direttivi quello di « costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni e rappresentanti sindacali dei lavoratori » proprio al fine di revisionare gli aspetti carenti della normativa vigente per gli operatori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il successivo articolo 2 della medesima legge disciplina poi, espressamente, il procedimento di contrattazione collettiva nel settore, prevedendo che la sottoscrizione debba essere fatta dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente al 1° luglio 2010, data di entrata in vigore della legge. Sottolinea quindi che, dal punto di vista complessivo, sia l'articolo 1 che il successivo articolo 2, in particolare al comma 1, del testo unificato n. 762, appaiono in contrasto con le previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e 1-bis lettera b), e con l'articolo 2 della legge n. 100 del 2010, sulle fondazioni lirico-sinfoniche. In questo senso, infatti, l'articolo 2 della legge sulle fondazioni liriche disciplina il procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico, prevedendo le relative modalità di sottoscrizione e di definizione dei contenuti, laddove l'articolo 2, comma 1, del testo unificato 762, rimette ad un foglio di ingaggio la disciplina del medesimo oggetto normativo.

Ribadisce quindi che l'articolo 1, comma 14, del testo unificato n. 762, nel disciplinare il nuovo regime previdenziale dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo tesserati e ballerini, è in contrasto con l'articolo 3, comma 7, della legge n. 100 del 2010, che novella l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni, fissando a 45 anni l'età pensionabile per uomini e donne delle categorie di lavoratori indicati. Ricorda, d'altra parte, che proprio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, atto parlamentare Camera n. 3552, la Commissione lavoro, nella seduta del 22 giugno 2010 ha espresso un parere favorevole con osservazioni, implicitamente convenendo sulla disciplina prevista dal Governo,

senza fare riferimento alcuno al testo unificato n. 762 Bellanova e altri. In conclusione, pur riservandosi di intervenire nel seguito dell'esame, rileva che i profili evidenziati — ed altri omessi solo per esigenze di sintesi — confermano il contrasto complessivo del testo Bellanova in esame con la legge n. 100 del 2010. Ritiene pertanto necessario che i medesimi rilievi siano chiariti dal competente rappresentante del Governo, prima che la Commissione cultura proceda alla conclusione dell'esame del provvedimento in discussione. Richiede quindi che il Ministro Bondi, o il sottosegretario Giro, intervengano nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento in discussione per chiarire i profili evidenziati, prima dell'espressione del parere da parte della Commissione. Aggiunge, per un'ultima considerazione di merito, che la previsione dell'articolo 1, comma 15, che equipara a tutti gli effetti i modelli, i fotomodelli e gli indossatori ai lavoratori dello spettacolo, non appare condivisibile. Pur senza voler sminuire l'attività di chi opera in un settore importante come quello della moda, ritiene infatti che non si possa equiparare il ruolo svolto da un indossatore o da un'indossatrice, alla rappresentazione artistica che, sulla scena, un attore o un'attrice interpreta. Rileva, infatti, che le categorie di lavoratori previste dall'articolo 1, comma 15, del testo unificato Bellanova, non fanno parte a nessun titolo della produzione culturale, né artistica, presentando specificità e problematiche diverse e non sovrapponibili a quelle dei lavoratori dello spettacolo. Per questi motivi, ribadisce quindi pregiudizialmente che la Commissione cultura acquisisca la posizione del rappresentante del ministero dei beni e delle attività culturali sul provvedimento in esame, prima di esprimersi al riguardo.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, si riserva di intervenire dopo aver acquisito eventuali, ulteriori osservazioni che verranno svolte da altri colleghi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci e abbinato, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali	72
--	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	72
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè (<i>Esame e rinvio</i>)	73

RISOLUZIONI:

7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	78
7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'Anas (<i>Discussione e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione</i>)	82

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	84
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
SEDE REFERENTE	80

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° marzo 2011.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.30.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), con riferimento allo schema di decreto legislativo in

materia di fonti rinnovabili su cui le Commissioni riunite VIII e X si erano pronunciate con un parere favorevole con condizioni e con osservazioni votato all'unanimità, fa presente che da notizie di stampa sembrerebbe che nel decreto legislativo che il Governo si accinge ad adottare in via definitiva sarà introdotto il limite degli 8 mila megawatt ai fini dell'erogazione degli incentivi. A tale proposito, osserva come dall'introduzione di tale limite deriverebbero conseguenze negative per un comparto che conta 150 mila lavoratori e come gli incentivi in materia di fonti rinnovabili abbiano svolto e svolgano una importante funzione anticiclica. Dichiaro di non concordare sulle argomentazioni addotte a favore di una restrizione nell'erogazione degli incentivi, ritenendo errato, in primo luogo, contrapporre le fonti rinnovabili all'energia nucleare e, in secondo luogo, considerare gli incentivi causa di un ingiusto appesantimento della bolletta pagata dai cittadini. Concludo richiamando l'attenzione sull'approvazione all'unanimità da parte delle Commissioni riunite VIII e X del parere sullo schema di decreto legislativo per la promozione delle fonti rinnovabili, espresso al termine di un accurato ed approfondito lavoro istruttorio.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente*, esprime perplessità in ordine al contenuto delle notizie di stampa a cui faceva riferimento l'onorevole Mariani, sottolineando come tra gli obiettivi a livello europeo nel settore energetico sia sempre stata ritenuta importante l'energia da fonti rinnovabili in un'ottica di riduzione dell'energia da fonti fossili. In tale quadro, ritiene che occorra una coerenza di fondo nell'azione del Governo.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che il 24 febbraio scorso sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 3993 Zamparutti e n. 4107 Lolli le quali vertono su materia identica a quella della proposta di legge in titolo. Avverte, pertanto, che, per tale ragione, ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

In sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le tre proposte di legge in titolo sono finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione dell'Aquila e delle zone colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, attraverso un ruolo attivo alle amministrazioni locali nell'opera di programmazione ed attuazione degli interventi di ricostruzione, anche se con strumenti e risorse finanziarie diversi.

Prima di passare ad una rapida illustrazione del contenuto delle tre proposte di legge in esame, segnala che la proposta C. 3811 è inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di marzo, a partire dalla seduta di lunedì, 28 marzo 2011, sempre che il suo esame sia stato concluso dalla Commissione.

Ricorda, altresì, che gli interventi avviati dopo il terremoto del 6 aprile 2009 si sono articolati principalmente in tre fasi: l'emergenza immediata, portata avanti con ordinanze, per far fronte ai primi bisogni; l'emergenza ordinaria, e quindi la ricostruzione, iniziata con l'emanazione del decreto-legge n. 39 del 2009 che ha inteso assicurare un'abitazione a coloro che l'avevano persa, riattivare le attività pubbliche (scuola, sanità, giustizia) e incentivare la ripresa delle attività produttive (con DPCM del 17 dicembre 2010 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011); l'avvio della fase post emergenziale, con l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009, al Presidente della Regione delle funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, ed il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella realizzazione degli interventi di

ricostruzione al fine di assicurare il migliore coordinamento delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita.

Quanto al contenuto delle tre proposte di legge in titolo, osserva anzitutto che l'articolo 1 della proposta C. 3811 e della proposta C. 4107 prevede una dichiarazione di preminente interesse nazionale per l'opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma. L'articolo 1 della proposta C. 3993 individua, invece, le finalità nelle risorse e negli strumenti necessari per far fronte alle straordinarie esigenze abitative delle popolazioni abruzzesi, indicando poi, all'articolo 2 i principi generali che i soggetti istituzionali devono seguire nel processo di ricostruzione.

L'articolo 2 della proposta C. 3811 e della proposta C. 4107 (articolo 3 per la proposta C. 3993) individuano l'ambito di applicazione nei comuni interessati dal sisma e le seguenti finalità: ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico, storico-monumentale e riorganizzazione morfologica e architettonica delle aree danneggiate dal sisma; ricostruzione del tessuto economico-sociale; riduzione della vulnerabilità sismica.

Osserva, quindi, che, per quanto riguarda le risorse economiche per la ricostruzione, la proposta C. 3811 prevede, all'articolo 3, l'istituzione di un fondo speciale con una dotazione di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la cui copertura è assicurata da maggiori entrate statali (redditi da capitale e di natura finanziaria e misure di carattere fiscale in materia di giochi previste dall'articolo 13).

La proposta C. 3993 prevede, anch'essa, all'articolo 4, comma 9, l'istituzione di un apposito Fondo per la ricostruzione con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dal 2011, il cui finanziamento è assicurato dal « Fondo per interventi strutturali di politica economica » di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Lo stesso articolo 4 (commi da 1 a 5) prevede una serie articolata di fonti di copertura finanziaria che vanno dalle erogazioni liberali all'in-

dividuazione, da parte della regione, all'interno del DPEF, di una quota di risorse economiche da destinare alle aree colpite dal sisma, anche con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti Spa.

Da ultimo, la proposta C. 4107, all'articolo 17, prevede che le risorse per la ricostruzione provengano: dagli stanziamenti pluriennali straordinari alimentati dai fondi già istituiti, anche utilizzando le risorse destinate a tal fine dal decreto-legge n. 39 del 2009; da un contributo di solidarietà pari al 2 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF eccedente i 100.000 euro.

Nello stesso articolo 17 della proposta C. 4107 viene poi contemplata l'istituzione di un Fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza utilizzato esclusivamente per fare fronte alle emergenze ambientali, nonché per integrare le risorse necessarie per gli interventi previsti dalla medesima proposta di legge.

Le tre proposte di legge in esame introducono quindi forme di controllo della programmazione e del buon andamento degli interventi, ad esempio attraverso la costituzione, prevista dall'articolo 4 della proposta C. 3881 e della proposta C. 4107, di un apposito Comitato istituzionale, composto prevalentemente dai rappresentanti degli enti e delle comunità locali, al quale è affidato fra l'altro il compito di redigere un'apposita relazione sul corretto svolgimento dei piani di intervento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della proposta C. 3881, l'opera di ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di trasparenza e di partecipazione della popolazione, nonché della normativa antisismica e in materia appalti pubblici, sulla cui regolarità dovrà vigilare la competente Autorità (articolo 9, comma 13, della proposta C. 4107). Gli stessi criteri di trasparenza vengono richiamati anche all'articolo 15 della proposta C. 3993 e all'articolo 18 della proposta C. 4107 che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un apposito Osservatorio per la ricostruzione con poteri di accesso, vigilanza e controllo, nonché di un sito internet.

Quanto alle attribuzioni degli enti territoriali e della regione, segnala che l'articolo 5 della proposta di legge C. 3811 prevede che sia la regione Abruzzo a definire gli interventi per la ricostruzione, mentre la proposta C. 4107, all'articolo 3, individua nell'intesa istituzionale di programma (tra Governo, regione e comuni del cratere) lo strumento per la programmazione degli interventi di ricostruzione e, a sua volta, nell'accordo di programma quadro lo strumento attuativo dell'intesa stessa (articolo 6).

L'articolo 5 della proposta C. 3993 e della proposta C. 4107 indicano, quindi, le competenze del Commissario delegato, Presidente della Regione Abruzzo, volte a ricondurre progressivamente la ricostruzione nell'ordinaria amministrazione.

Tutte e tre le proposte in esame affidano alla regione Abruzzo compiti in materia di programmazione degli interventi: la proposta C. 3811 (articolo 6, comma 1) e la proposta C. 4107 (articolo 8) attraverso la predisposizione di uno specifico piano strategico per il territorio colpito dal sisma, previa indicazione dei criteri generali che devono essere seguiti nella ricostruzione stessa (articolo 7 della proposta C. 4107); la proposta C. 3993 (articolo 6) attraverso l'adeguamento ed aggiornamento dei propri strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

Gli articoli 7 e 8 della proposta C. 3993 recano, quindi, disposizioni per l'attuazione della pianificazione territoriale, anche attraverso la costituzione di apposite conferenze permanenti di pianificazione, al fine di valutare la coerenza degli assetti proposti e la compatibilità degli stessi. Alla programmazione e pianificazione la proposta C. 3993 dedica poi gli articoli 10 e 11.

Da ultimo, l'articolo 12 della proposta C. 4107 pone, in capo alla regione, il compito di predisporre un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma.

Rileva, inoltre, che tutte e tre le proposte in esame affidano specifiche competenze in capo ai comuni colpiti dal sisma.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6 della proposta C. 3881 e dell'articolo 9 della proposta C. 4107, i comuni dovranno predisporre dettagliati piani di ricostruzione e di recupero. In caso di inadempimento è previsto un potere sostitutivo della regione (nella proposta C. 4107) oppure la nomina di un commissario *ad acta* (nella proposta C. 3881).

Ai comuni è altresì attribuito un particolare potere sostitutivo qualora, per l'esecuzione di interventi unitari su edifici privati in presenza di più proprietari, i proprietari non si costituiscono in consorzio (proposta C. 4107).

La proposta C. 3881 dispone, inoltre, che i comuni possono prevedere premi volumetrici per gli interventi di ricostruzione, mentre la proposta C. 4107 prevede l'istituzione di un apposito sportello unico per le pratiche relative agli interventi.

L'articolo 9 della proposta C. 3993 prevede poi che i comuni siano tenuti ad elaborare le mappe delle demolizioni, dei crolli, degli edifici pubblici delocalizzati; delle delocalizzazioni provvisorie e definitive, nonché la perimetrazione delle aree edificabili e dei piani di ricostruzione di prevalente interesse pubblico.

Infine, sarà compito dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della proposta C. 3881 includere, nella predisposizione dei piani di ricostruzione, gli immobili non adibiti ad abitazione principale e quelli destinati ad attività commerciali/ produttive, vincolando l'indennizzo pubblico all'obbligo, per il proprietario, di immetterle nella disponibilità del comune per la copertura del fabbisogno abitativo.

Per gli immobili adibiti, invece, ad abitazione principale, l'articolo 10 della proposta C. 4107 individua l'entità degli indennizzi e le modalità per la loro concessione.

L'articolo 8 della proposta C. 3881 reca la disciplina di alcuni interventi speciali che riguardano: la deliberazione di piani di ricostruzione di edifici finanziati mediante investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici; la possibilità, per la Cassa depositi e prestiti Spa, di partecipare al fondo immobiliare per finanziare

interventi di edilizia sociale; la possibilità, per il comune de L'Aquila, di conferire gli immobili del progetto C.A.S.E. a un fondo immobiliare, che ne permetta di utilizzare i proventi per il completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici.

Tale ultima disposizione sul conferimento degli immobili del progetto C.A.S.E. è anche prevista dall'articolo 16, comma 5, della proposta C. 4107.

Rileva, poi, che l'articolo 14 della proposta C. 4107 reca alcune norme sul recupero degli immobili statali che prevedono l'elaborazione di un apposito piano di ripristino, elaborato dal Ministro delle infrastrutture, che includa le strutture scolastiche e universitarie. Il Ministro dovrà altresì predisporre un piano per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda gli immobili di particolare valore artistico/storico di proprietà pubblica, segnala anzitutto che l'articolo 9, comma 2, della proposta C. 3881 dispone che essi dovranno essere indicati dai comuni nei piani di ricostruzione ove dovranno essere altresì indicate le modalità di intervento, il contributo per la ricostruzione e il restauro ed i criteri per l'assegnazione dei relativi appalti. Per gli interventi sugli immobili pubblici si applicano le disposizioni della legge n. 717 del 1949, nota come « *legge del 2 per cento* », in quanto rende obbligatorio, per tutta l'edilizia pubblica di nuova realizzazione destinata all'abbellimento di tali edifici con opere d'arte, una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.

La proposta C. 3993 dedica invece alla ricostruzione delle zone storiche l'articolo 12, prevedendo, a tal fine, procedure semplificate per il rilascio dei titoli abilitativi sia da parte dei soggetti istituzionali, che da parte delle amministrazioni comunali attraverso un potenziamento delle proprie strutture.

La proposta C. 4107, dispone, peraltro, all'articolo 13, che sia la soprintendenza regionale, sentiti i comuni interessati, ad elaborare un apposito piano di ripristino e

restauro del patrimonio culturale danneggiato. Vengono quindi, introdotte, disposizioni per il recupero degli edifici monumentali sia privati che pubblici.

Segnala, inoltre, che tutte e tre le proposte presentate recano misure volte a favorire la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma. In particolare, l'articolo 10 della proposta C. 3881 e l'articolo 14 della proposta C. 4107 prevedono una serie di misure analoghe, tra le quali: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli obblighi relativi agli adempimenti fiscali; l'applicazione, ai congiunti delle vittime del terremoto, delle norme della legge n. 407 del 1998 sulle vittime del terrorismo.

Inoltre, la proposta C. 3881 si propone di dare piena operatività alle zone franche urbane (ZFU), già previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 39 del 2009.

La proposta C. 4107 a sua volta: riconosce un credito di imposta alle imprese che assumono personale a tempo indeterminato; sospende il pagamento delle tasse universitarie; concede incentivi per le fonti rinnovabili; istituisce un calmiere per i prezzi delle locazioni.

La proposta C. 3993 reca, invece, all'articolo 4 (commi 6 e 7), le seguenti misure: concessione di un credito di imposta alle categorie produttive, professionali e di servizi colpite dal sisma; un più agevole accesso al credito per imprese e professionisti, attraverso l'istituzione di un consorzio di garanzia dei fidi (vedi anche l'articolo 15, comma 1, lett. e) della proposta C. 4107); un più agevole accesso al credito per le famiglie e le micro/piccole imprese attraverso l'istituzione, da parte della regione, di un apposito fondo di garanzia (articolo 14).

A puro titolo ricognitivo, ricorda peraltro che a legislazione vigente risultano adottate dal legislatore nazionale le seguenti misure a sostegno della ripresa economica delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

La legge finanziaria per il 2010 ha previsto l'esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effet-

tuati dai comuni colpiti dal sisma per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale; le modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009; la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell'Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20 per cento; la destinazione di quota parte delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero per l'economia e le finanze, al riequilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma.

Il decreto-legge n. 2 del 2010, per favorire la funzionalità degli enti locali, ha attribuito una maggiorazione del 50 per cento (dell'80 per cento per il solo comune dell'Aquila) dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

La legge di stabilità per il 2011 ha previsto l'esclusione dal patto di stabilità dei comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto finanziario, per un importo massimo di 2,5 Meuro annui.

Da ultimo il decreto legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «decreto mille proroghe»), ha previsto all'articolo 2 le seguenti misure: al comma 3 sono stati prorogati ulteriormente, fino al 31 ottobre 2011, i termini per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi a seguito del sisma e, fino al 31 dicembre 2011, quelli relativi ad ulteriori adempimenti; al comma 3-*quinqies* è stata prevista la possibilità di prorogare, fino al 30 giugno 2011, anche il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo; al comma 3-*sexies* sono state dettate norme a favore del personale degli enti pubblici, tra le quali una deroga al blocco delle assunzioni per il comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila; al

comma 3-*septies* è stato disposto il differimento, al 1° novembre 2012, dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica de L'Aquila, prorogandosi nel contempo l'operatività degli organi attuali; al comma 3-*octies* è stato previsto l'avvio della bonifica del sito «Bussi sul Tirino»; al comma 3-*novies* sono state dettate particolari norme a sostegno degli impianti fotovoltaici.

Segnala, infine, che tutte e tre le proposte di legge in esame prevedono l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità dei comuni colpiti dal sisma (articolo 10, comma 4, della proposta C. 3881; articolo 4, comma 8, della proposta C. 3993, articolo 16, comma 4, della proposta C. 4107), mentre la proposta C. 4107, all'articolo 16, prevede anche un'anticipazione dei trasferimenti erariali a seguito delle minori entrate tributarie al fine di consentire ai comuni di offrire ai cittadini i servizi necessari per il ritorno alla normalità, nonché un contributo straordinario alle aziende di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda, infine, le misure volte a prevenire il rischio sismico, fa presente che l'articolo 12 della proposta C. 3881 e l'articolo 19 della proposta C. 4107 recano disposizioni volte a diffondere una politica di prevenzione ed educazione della popolazione esposta al rischio sismico, attraverso la predisposizione di appositi piani regionali, nonché di linee guida per la prevenzione dei danni alle persone; l'articolo 13 della proposta C. 3993 dispone l'avvio, da parte della regione, di un piano di verifiche speditive sugli immobili, strutture ed infrastrutture, in collaborazione con gli enti locali, destinando ad esso 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 e prevedendo anche la concessione di un credito di imposta per la realizzazione degli interventi che si rendessero necessari a seguito delle verifiche svolte.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

RISOLUZIONI

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 16 febbraio 2011.

Raffaella MARIANI (PD) fa presente che nella seduta del 16 febbraio scorso aveva invitato il rappresentante del Governo ad impegnarsi perché si svolgesse al più presto il richiesto incontro con i rappresentanti della regione Toscana e che su tale richiesta attendeva una risposta da parte del rappresentante del Governo.

Il viceministro Roberto CASTELLI, nel fare presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio è ancora *in fieri*, dichiara la piena disponibilità del Governo a prendere in considerazione la posizione della Commissione a condizione che non venga stravolto lo spirito dell'articolo 15 del decreto-legge 78 del 2010. In tale contesto, auspica che possano realizzarsi le condizioni per l'approvazione di una risoluzione unitaria. Conclude, manifestando la disponibilità del Governo ad incontrare i rappresentanti della regione Toscana al fine di discutere del complesso delle questioni connesse all'ipotizzato pedaggiamento del raccordo autostradale Firenze-Siena.

Franco CECCUZZI (PD), nel sottolineare come già nella seduta del 16 febbraio l'onorevole Mariani avesse chiesto al viceministro Castelli l'impegno ad un incontro con i rappresentati della regione Toscana in ordine all'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena, dichiara la disponibilità del gruppo del partito democratico a soprassedere sulla votazione delle risoluzioni in titolo nella seduta odierna a fronte della volontà testé manifestata dal rappresentante del Governo ad incontrare i rappresentanti della regione Toscana.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni testé formulate, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad una data successiva al richiamato incontro con i rappresentanti della regione Toscana.

7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'Anas.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Tino IANNUZZI (PD), cofirmatario della risoluzione in titolo, fa notare come essa ponga una serie di criteri di carattere generale in ordine all'introduzione del pedaggio sulle tratte autostradali gestite dall'ANAS. Fa notare come ritenga del tutto sbagliato affidare la manutenzione delle tratte gestite dall'ANAS agli introiti che deriveranno dalla introduzione dei pedaggi su tali tratte, essendo un dovere del Governo l'individuazione delle risorse finanziarie da attribuire all'ANAS ai fini della manutenzione. Si sofferma inoltre sulla illegittimità della gara indetta dall'ANAS per la installazione dei pedaggi in assenza del DPCM che dovrebbe recare l'elenco delle tratte da sottoporre al pedaggio medesimo. A tale proposito, fa notare come, ai fini dell'individuazione di tali tratte, andrebbe effettuata una accurata verifica sulle condizioni di sicurezza delle tratte da

pedaggiare, nonché sulla ultimazione dei lavori intervenuti su tali tratte. Presenta, pertanto, una nuova formulazione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 1*) che reca un ulteriore impegno al Governo volto a escludere dal DPCM di prossima adozione le tratte autostradali e i raccordi autostradali per i quali non esista una adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché le tratte e i raccordi per i quali non sono stati completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza ovvero per i quali risultino insufficienti le condizioni di utilizzo e di sicurezza medesima. A tale proposito, richiama l'attenzione sulle conseguenze dell'introduzione del pedaggio nella tratta Salerno-Avellino o anche sul raccordo Salerno-Reggio Calabria, in ordine ai quali non esiste una viabilità alternativa. Nell'evidenziare come la data del 1° maggio per l'introduzione dei pedaggi sulle tratte affidate alla gestione dell'ANAS sia da ritenere ormai incongrua, auspica un confronto costruttivo tra il Governo e la Commissione sul tema in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo: I parere favorevole con osservazione, II parere favorevole con osservazioni, V nulla osta, VI nulla osta, VII parere favorevole con condizioni, X parere favorevole con osservazioni, XI parere favorevole con osservazioni, XII parere favorevole, XIV parere favorevole e Commissione parlamentare per le questioni regionali parere favorevole con condizione.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, illustra gli emendamenti a sua firma volti a recepire talune delle condizioni e delle osservazioni recate dai pareri pervenuti (*vedi allegato 2*), dei quali raccomanda l'approvazione.

Il viceministro Roberto CASTELLI chiede di poter effettuare un approfondimento su alcuni degli emendamenti presentati dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento in titolo per riprenderlo alle ore 15.30, in modo di consentire al rappresentante del Governo l'approfondimento richiesto.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle ore 15.30.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, in considerazione della prossima presentazione di proposte di legge sul tema in esame da parte del gruppo della Lega Nord e di altri gruppi, propone di rinviare l'esame del provvedimento in oggetto in attesa della suddetta presentazione.

Raffaella MARIANI (PD) preannuncia la prossima presentazione di una proposta di legge del suo gruppo sul tema delle opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame in attesa della presentazione delle preannunciate proposte di legge sul tema in oggetto.

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.

C. 3081 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2010.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, richiama l'attenzione sulla proposta di legge 3673 Bragantini ed altri, recante « Disposizioni in materia di disciplina delle grandi reti di trasporto stradale nazionale, nonché di trasferimento delle strade statali alle regioni e soppressione della società Anas Spa ». Ritiene che andrebbe attentamente valutata l'ipotesi di procedere all'abbinamento di tale proposta di legge. In tale ottica propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Raffaella MARIANI (PD) preannuncia la prossima presentazione di una proposta di legge del suo gruppo sul tema in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il viceministro Roberto CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli emendamenti 2.2, 7.1, 8.1, 9.1 e 15.1 del relatore.

Raffaella MARIANI (PD) precisa come il tema della riqualificazione professionale nel settore dell'edilizia costituisca un primo passo verso la qualificazione delle imprese. Esprime, inoltre, soddisfazione perché la nuova disciplina consente di investire nella qualificazione delle imprese, in un'ottica di contrasto del lavoro nero e di tutela di una concorrenza basata sulla qualità delle prestazioni piuttosto che sul costo del lavoro o sul meccanismo del massimo ribasso nelle gare di appalto. Annuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del partito democratico sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Armando DIONISI (UdC) esprime apprezzamento per un provvedimento che rappresenta un primo passo per disciplinare meglio l'attività delle imprese di costruzione che negli anni passati avevano sofferto di una grave mancanza di regole. Annuncia, dunque, il voto favorevole del gruppo del partito democratico sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione delibera quindi di conferire mandato al relatore, on Lanzarin, a riferire all'Assemblea in senso favorevole sull'ulteriore nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei Gruppi. Avverte infine che pro-

cederà comunque alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, per il trasferimento alla sede legislativa delle proposte di legge in titolo, precisando che l'esame di tali proposte è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 23 marzo prossimo, qualora non si verificchino le condizioni del citato trasferimento.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'Anas.**NUOVA FORMULAZIONE**

La VIII Commissione,
premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa;

il comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010 specifica che Anas « entro il 30 aprile 2011 » debba provvedere alla realizzazione di impianti e sistemi occorrenti per il « pedaggiamento » di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade;

in questo contesto va sottolineato come l'introduzione del pedaggio risulti però inaccettabile qualora le caratteristiche tecniche del tracciato non siano adeguate agli standard europei sia per quanto riguarda la struttura della sede stradale, sia in ordine allo stato del manto stradale dissestato, sia in merito alla presenza delle necessarie infrastrutture accessorie;

risulta quindi evidente come sia indispensabile, prima di prendere in considerazione l'introduzione del pedaggio nelle singole tratte stradali, procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento di ogni singola tratta i cui requisiti strutturali non siano rispondenti ai livelli minimi di sicurezza e fruibilità;

va evidenziato che l'attuale normativa – articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni

– non prevede la definizione di « raccordo autostradale » ma di « autostrada » (lettera « A ») e, successivamente, di « strada extraurbana principale » (lettera « B »); spesso le peculiarità previste per le « autostrade » (secondo la norma citata: articolo 2, comma 3, lettera a) del codice della strada) non sono oggettivamente presenti in molte delle tratte individuate dal decreto-legge, che possono essere classificate esclusivamente come « strada urbana principale »;

a quanto risulta, ad oggi non esiste ancora un archivio nazionale delle strade poiché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora provveduto alla classificazione delle strade statali prevista dal codice della strada;

l'introduzione del pedaggio, oltre a non essere giustificabile dal punto di vista « normativo » e « strutturale », produrrebbe, in molti casi, ricadute negative per la popolazione residente e per le economie locali, soprattutto laddove non esistono, nel sistema viario territoriale, strade funzionali alternative; di conseguenza il pedaggio (che rappresenta di fatto una ulteriore e pesante tassa per famiglie ed imprese) penalizzerebbe migliaia di cittadini che ogni giorno sono costretti a spostarsi lungo l'asse viario interessato dal pedaggio;

il Governo da un lato impone nuove forme di tassazione nei confronti dei cittadini, dall'altro sottrae risorse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria;

in data 29 luglio 2010, il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto

n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a « valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate »; « a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali »; « a prevedere che l'Anas spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali »;

le tratte autostradali che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS che saranno soggette alla maggiorazione tariffaria, e per le quali non è stata effettuata alcuna valutazione e verifica della sussistenza o meno dei criteri « strutturali » e « normativi » suddetti, sono state già individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2010; tali tratte sono: A90 Grande raccordo anulare; A91 Roma-Aeroporto Fiumicino; A3 Salerno-Reggio Calabria; A18 Diramazione di Catania e RA 15 Tangenziale ovest di Catania; A19 Palermo-Catania; RA 2 Raccordo autostradale Salerno-Avellino; RA 3 Siena-Firenze; RA 6 Bettolle-Perugia; RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi; RA 9 di Benevento; RA 10 Torino-Aeroporto di Caselle; RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli; RA 12 Chieti-

Pescara; RA 13 Raccordo autostradale A/4 – Trieste – 14 diramazione per Ferneti; Raccordo Sicignano-Potenza;

impegna il Governo:

a stabilire, caso per caso, quali siano le strutture viarie inviadate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del decreto-legge n. 78 del 2010 su cui disporre l'introduzione del pedaggiamento autostradale e i cui requisiti strutturali siano coerenti con gli standard europei e con il dettato normativo del codice della strada;

a prevedere l'esclusione dal DPCM di prossima adozione (e dalla conseguente introduzione del pedaggio) delle tratte autostradali e dei raccordi autostradali per i quali non esiste una adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché delle tratte e dei raccordi per i quali non sono stati completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, ovvero per i quali risultano insufficienti le condizioni di utilizzo e di sicurezza;

a sospendere, sin da ora, l'introduzione di ogni forma di pedaggio sui tratti stradali qualificabili come strade extraurbane fino a quando eventuali lavori di adeguamento e ammodernamento del tracciato, non ne consentano la corretta classificazione come « autostrada »;

a prevedere, comunque, l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio ed a stanziare le risorse provenienti dal pedaggio (ivi comprese quelle già incassate nel periodo transitorio) per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti dei quali si ritiene necessario l'adeguamento e l'ammodernamento.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « categorie specialistiche » inserire le seguenti: « OS 6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8 ».

2. 2.**(Approvato)**

ART. 7.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: maturità tecnica fino a: superiore in con le seguenti: istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con.

7. 1.**(Approvato)**

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: dei trasporti e aggiungere le seguenti: d'intesa.

8. 1.**(Approvato)**

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: articolo 1, comma 2 con le seguenti: articolo 2, comma 1.

9. 1.**(Approvato)**

ART. 15.

Sostituire la rubrica con la seguente: Responsabilità del direttore dei lavori.

15. 1.**(Approvato)**

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	90
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (<i>Esame e rinvio</i>) .	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica e abb.	89
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 16.15.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, formula un invito al ritiro su tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che nella proposta di parere si tiene conto dei principali profili di criticità che sono emersi nel corso del dibattito vale a dire: la soppressione dei riferimenti alla segmentazione del mercato a livello subnazionale contenuti alle lettere *n*) e *p*); l'eventuale affidamento alla Autorità di regolazione della facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; l'eventuale adozione

di misure che consentano agli utenti di gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati. Segnala che, qualora gli emendamenti non vengano ritirati, il parere deve intendersi contrario.

Presenta quindi una proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA formula un invito al ritiro su tutti gli emendamenti e concorda con la proposta di relazione del relatore.

Michele Pompeo META (PD), pur apprezzando lo sforzo del relatore, che ha tenuto conto, nella proposta di parere, del contenuto degli emendamenti presentati, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione, auspicando che il confronto iniziato proficuamente nella Commissione Trasporti possa trovare una sintesi più alta nell'esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea. Insiste, inoltre, per la votazione degli emendamenti a propria firma.

Marco DESIDERATI (LNP) ritira l'emendamento 11.5 a propria firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cimadoro 1.1 e Monai 1.3, gli identici emendamenti Cimadoro 1.2 e Monai 1.4, gli emendamenti 11.1 Meta, 11.2 Gozi, 11.3 Gozi e 11.4 Gozi.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 16.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. Sottolinea che il documento costituisce il primo atto della procedura del « semestre europeo » per il coordinamento *ex ante*

delle politiche economiche: sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno. Rileva che in coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi di stabilità o di convergenza. Ricorda, in proposito, che la proposta di PNR per l'Italia è stata presentata il 12 novembre 2010. Alla Camera, il documento è stato esaminato, con i rilievi delle altre commissioni interessate, dalla Commissione bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre. Passando ad una breve descrizione del contenuto del provvedimento, osserva che l'analisi annuale si compone di quattro parti (una generale e tre allegati); la parte generale, dopo una breve analisi della situazione macroeconomica dell'Unione europea, indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. In particolare, la Commissione prospetta dieci azioni relative a tre aspetti principali: prerequisiti fondamentali per la crescita; mobilitare i mercati del lavoro, creare opportunità occupazionali; accelerare la crescita.

L'allegato I contiene la Relazione sull'attuazione della strategia UE 2020, che esamina lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi. FA presente che la Commissione rileva che i progetti di PNR presentati dagli Stati membri presentano elementi di criticità, in quanto gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve ter-

mine. Inoltre, mentre vengono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, scarsa attenzione è riservata alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. L'Allegato 2 reca la Relazione macroeconomica, che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. L'Allegato 3 contiene infine la Relazione comune sull'occupazione, che tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese.

Osserva che nel documento in esame non sono previsti specifici capitoli concernenti le materie di interesse della IX Commissione, ma che sono tuttavia presenti, in diversi capitoli, alcuni richiami alle iniziative che la Commissione europea intende assumere in tali settori. In particolare, nel capitolo 9 (Attrarre capitali privati per finanziare la crescita) si sottolinea che la Commissione presenterà proposte relative a project bond europei per contribuire ai finanziamenti nei settori prioritari, fra i quali figurano quello dei trasporti e quello delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Nel capitolo 10 (Creare un accesso all'energia che sia efficace in termini di costi), si segnala che nel 2011 la Commissione proporrà iniziative per potenziare le infrastrutture dei trasporti delle energie e delle telecomunicazioni. Inoltre nell'Allegato I (Relazione sui progressi della strategia Europa 2020), all'interno del capitolo Priorità per la crescita a livello di UE, una specifica attenzione viene riservata al settore dei servizi. In questo ambito, si sottolinea come il potenziamento delle infrastrutture nei settori dell'energia sostenibile, dei trasporti e della tecnologia a banda larga può contribuire a promuovere la crescita e l'occupazione. Si segnala anche la opportunità di introdurre maggiori livelli di

concorrenza nei settori dei trasporti e dell'energia, al fine di determinare un incremento dell'efficienza economica. Fa presente che la Commissione intende inoltre proporre misure per la definizione di appositi standard nel campo delle TIC, compito che si presenta particolarmente difficile a causa della rapida evoluzione di tale settore.

Ricorda che la proposta di programma nazionale di riforma (PNR) per l'Italia è stata presentata dal Governo nel mese di novembre del 2010, è stata sottoposta alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che hanno formulato i propri rilievi alla Commissione bilancio. Rammenta che la Commissione trasporti ha espresso una valutazione favorevole sul programma, che prevede tra le altre iniziative un nuovo piano della logistica, il perseguimento dell'obiettivo indicato dall'agenda digitale europea, cioè quello di assicurare entro il 2020 almeno al 50 per cento della popolazione l'accesso ad internet superveloce, nonché la promozione di un rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno, attraverso il Piano per il sud. Ricorda altresì che la Commissione ha formulato alcuni rilievi, ritenendo che il Programma non contenga adeguati orientamenti in relazione sia ai progetti di infrastrutture e trasporto, con particolare riguardo alle opere collegate ai Corridoi europei, sia alle strategie per promuovere la mobilità sostenibile e i sistemi di trasporto intelligenti.

Carlo MONAI (IdV), nel ringraziare il relatore per l'onestà intellettuale con la quale ha ricordato i rilievi già espressi dalla Commissione in occasione dell'esame della proposta di Programma nazionale di riforma, sottolinea che, al di là delle buone intenzioni del Governo manifestate negli atti programmatici, emerge il dato ineludibile, riscontrato dalla stessa Commissione europea, dell'inefficienza e della sostanziale assenza di progetti infrastrutturali, come più volte evidenziato dalle opposizioni. In conclu-

sione, ritiene necessario fare una riflessione più approfondita sul metodo seguito dal Governo in ordine alla programmazione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo del Paese.

Mario LOVELLI (PD) osserva che, come evidenziato anche dal relatore, la Commissione ha già formulato alcuni rilievi sulla proposta di Programma nazionale di riforma, precedentemente esaminato. Esprime quindi la preoccupazione che anche il provvedimento in discussione costituisca un documento di carattere generale, senza obiettivi stringenti, che non permetterà all'economia del Paese di giocare l'importante partita delle infrastrutture, della mobilità sostenibile e dei sistemi di trasporto intelligente. Rileva che questi costituiscono temi chiave per lo sviluppo economico futuro dei singoli Paesi, attraverso la costruzione di un'area europea condivisa.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere dei rilievi alla Commissione Bilancio sulle materie strettamente attinenti alle competenze della Commissione medesima.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 16.45.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, il testo della proposta di legge in oggetto sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° marzo 2011.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010. (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4059, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 »;

premesso che:

l'articolo 11 reca la delega per il recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE del 25 novembre 2009, entrambe in materia di comunicazioni elettroniche, da esercitarsi nel rispetto dei principi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 11 e dagli articoli 2 e 3;

l'articolo 14 reca modifiche al decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime, abrogando il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, che fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in sei anni e ne prevede il rinnovo automatico per ulteriori periodi di sei anni;

l'allegato B contiene quattro direttive in materia di trasporti che dovranno essere attuate secondo la delega generale prevista all'articolo 1;

valutato positivamente il criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), che, nel prevedere l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, include tra

queste misure anche disposizioni relative alla condivisione o alla coubicazione delle infrastrutture stesse;

considerato che potrebbe essere valutata l'opportunità di attribuire all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la citata condivisione o coubicazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica;

ritenuto che il compito di provvedere all'eventuale segmentazione del mercato a livello subnazionale, in vista della definizione degli obblighi regolamentari, spetti all'autorità di regolazione e che non risulti pertanto opportuno provvedervi attraverso apposite norme di rango primario;

ritenuto altresì che i diritti degli utenti potrebbero essere rafforzati attraverso l'introduzione, all'articolo 11, comma 3, di un criterio direttivo che preveda l'adozione di misure che consentano agli utenti stessi di gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati, attraverso opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni;

rilevato che sugli schemi di decreto legislativo di recepimento delle citate direttive sarà richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente: « revisione delle

procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati »;

all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera p);

e con le seguenti osservazioni:

valuti la XIV Commissione l'opportunità di introdurre, all'articolo 11, comma 3, un criterio direttivo che preveda l'adozione di misure che consentano agli

utenti di gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati, attraverso opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni;

valuti la XIV Commissione, con riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera l), l'opportunità di affidare all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, tenendo debitamente conto della necessità di assicurare un'adeguata remunerazione dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3),

premesso che la Relazione fornisce un quadro complessivo delle iniziative assunte nel corso del 2009 in sede comunitaria nel settore dei trasporti e delle comunicazioni;

considerato che:

per quanto riguarda i trasporti stradali, la Relazione segnala l'adozione, da parte del Consiglio ambiente, di una proposta di regolamento relativa alle emissioni dei veicoli commerciali pesanti (FASE EURO VI) finalizzata ad introdurre, a partire dal 2013, limiti di emissione e procedure di prova più rigorose, nonché l'adozione del regolamento (CE) n. 1073/2009, relativo ai diritti dei passeggeri dei servizi di trasporto effettuati mediante autobus;

per quanto riguarda i trasporti ferroviari la Relazione ricorda le decisioni che sono state emanate sulla materia dalla Commissione e riassume le fasi di attuazione in Italia delle direttive facenti parte del cosiddetto terzo pacchetto ferroviario, nonché della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, dando conto altresì della partecipazione dell'Italia

ai gruppi internazionali di lavoro per il miglioramento della qualità nel trasporto merci nei corridoi transeuropei;

per quanto concerne il trasporto marittimo la Relazione sottolinea il ruolo assunto dal Governo italiano riguardo all'elaborazione della normativa facente parte del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, Erika III, all'emanazione di provvedimenti attuativi di una serie di Direttive europee relative alla sicurezza della navigazione interna nonché al personale marittimo, ed alla partecipazione al progetto pilota per la sorveglianza marittima nell'area del Mediterraneo (progetto Bluemassmed);

per quanto riguarda il trasporto aereo, la Relazione riassume l'attività svolta dal Governo italiano sia riguardo alla seconda fase dei negoziati aeronautici UE-USA, sia relativamente alla predisposizione di un Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati per un *memorandum* di cooperazione nel settore Ricerca e Sviluppo tra la UE e gli USA;

per quanto concerne il settore delle comunicazioni e nuove tecnologie, la Relazione ricorda che l'Italia ha partecipato al processo di revisione del quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche all'interno del gruppo telecomunicazioni del Consiglio dell'Unione europea e all'approfondimento dei temi rela-

tivi al recepimento della nuova direttiva Media e Servizi Audiovisivi, che estende ed integra la disciplina sulla libera circolazione dei programmi di tipo televisivo in Europa anche ai nuovi mezzi e servizi di comunicazione elettronica *on-line*; inoltre rammenta che l'Italia ha preso parte ai lavori del Comitato Comunica-

zioni della Commissione e, infine, ha partecipato ai lavori del Gruppo di alto livello Società dell'Informazione i-2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	94
Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza
del presidente Manuela DAL LAGO.*

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Federico TESTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che da notizie di stampa si è appreso che il testo del decreto legislativo sulle energie rinnovabili, sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno recentemente espresso il proprio parere, sarebbe stato ulteriormente modificato dal Governo con l'introduzione di nuove disposizioni. Si tratterebbe, in particolare, di un blocco agli incentivi per il solare fotovoltaico per i quali si è stabilito un tetto a 8 mila MW. Lamenta che, con questo irrituale modo di procedere, le Commissioni parlamentari sono state private della possibilità di esprimere il loro parere su una questione di fondamentale importanza, atteso che il limite posto per l'incentivazione al fotovoltaico ne vanifica, di fatto, l'applicabilità.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, osserva che le Commissioni riunite VIII e X hanno espresso, con una sostanziale e dichiarata condivisione da parte del Governo, il proprio parere contenente numerose condizioni e osservazioni. Sottolinea che, anche da notizie in suo possesso, il parere espresso sarebbe stato ampiamente disatteso nel testo che i ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente si accingono a presentare in Consiglio dei ministri. Assicura che, unitamente al presidente dell'VIII Commissione, Angelo Alessandri, sta seguendo costantemente la questione affinché siano recepite nel testo del decreto legislativo sulle fonti rinnovabili le condizioni e il maggior numero di osservazioni contenute nel parere parlamentare.

Federico TESTA (PD) osserva che si tratta di questioni diverse: il Governo può anche parzialmente disattendere il parere delle Commissioni parlamentari, ma non può inserire nel testo definitivo disposizioni nuove che non sono state in alcun modo esaminate dalle Camere.

Fabio GAVA (Pdl) esprime la preoccupazione che nel nuovo testo del decreto

i tagli previsti per l'eolico potrebbero avere carattere retroattivo e applicarsi anche a istanze in corso di autorizzazione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, osserva che, se queste informazioni fossero confermate, il Governo verrebbe meno ad un rapporto di leale collaborazione con il Parlamento.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il proprio gruppo, se fossero confermate le notizie sull'introduzione di nuove disposizioni nel testo del decreto, interverrà con azioni opportune in seguito alla sua pubblicazione.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Atto n. 327.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che la Commissione per la semplificazione normativa ha chiesto una proroga al prossimo 22 marzo per l'espressione del parere e che, pertanto, la X Commissione dovrebbe esprimere i propri rilievi in una data utile, possibilmente entro il prossimo 16 marzo.

Elisa MARCHIONI (PD) sottolinea che il provvedimento in esame presenta un eccesso di delega. Per questo motivo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha espresso sul provvedimento un parere contrario, riservandosi di impugnarlo, se approvato, per eccesso di delega. Ricorda altresì che il Consiglio di Stato, valutando che l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, non consentiva un intervento normativo di tale ampiezza,

nell'adunanza del 13 gennaio 2011, ha consigliato al Governo di rivedere il Codice e ritirarlo. Ritiene necessario ripartire da capo con un provvedimento che risponda davvero alle necessità del turismo italiano, che ha bisogno di un piano di rilancio e sviluppo e non di un confuso insieme di norme come è il Codice, che contiene parti della legge n. 135 del 2001, parti del Codice del consumo, con articoli che vengono accorpati e assorbiti, diminuendo le tutele già previste con pochi elementi di novità significativi. Chiede, pertanto, che lo schema di decreto sia interamente riscritto con il pieno coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni e di tutte le altre realtà interessate al mercato del turismo. In sintesi, ravvisa una carenza nel metodo di approvazione del testo presentato alle Camere che non è stato oggetto della necessaria concertazione, ma anche nel merito per eccesso di delega. Ricorda che il provvedimento è stato presentato in Consiglio dei ministri solo pochi giorni prima della 5a Conferenza nazionale del turismo, svoltasi a Cernobbio nello scorso mese di ottobre, senza alcun coinvolgimento delle categorie operanti nel settore.

Osserva che l'unico elemento di novità è rappresentato dal concetto di danno da vacanza rovinata. Giudica l'articolo sull'Enit scarso di indicazioni e contenuti per una realtà così importante cui è affidata tutta la promozione del "marchio Italia" all'estero. Ritiene che si sarebbe potuto fare a meno dell'istituzione dei premi per chi promuove il turismo: il turismo merita attenzione vera, una strategia complessiva, risorse e un progetto di medio e lungo periodo, le infrastrutture per farlo crescere, perché è un comparto produttivo che può portare l'Italia oltre la crisi.

Osserva che anche le regioni concordano sul fatto che sia utile un intervento nazionale per il turismo. Ricordando che vi sono sentenze della Corte costituzionale in merito, che ribadiscono come un intervento quadro sia sempre nelle competenze dello Stato, affermando la necessità di promuovere attraverso un'intesa Stato-regioni un piano strategico nazionale. Ecco perché ritiene che il Codice del turismo sia

una forzatura inaccettabile di un Governo miope che pensa di dettare la linea sul turismo alle regioni. Aggiunge che il provvedimento ha l'intento di sostituire la legge quadro sul turismo, la n. 135 del 2001, che viene di fatto abrogata. Sulla legge n. 135, il proprio gruppo ritiene che, a 10 anni dalla sua approvazione, sia necessaria una revisione, soprattutto perché parti della legge sono rimaste da sempre inapplicabili, in quanto solo pochi mesi dopo la sua pubblicazione, la riforma del Titolo V della Costituzione ha affidato alle regioni la competenza residuale sul turismo.

Osserva altresì che il Codice del turismo risulta privo di orizzonte strategico e di risorse; non c'è respiro né di breve né di medio né di lungo termine e risulta, insomma, un confuso e disarticolato *collage* di articoli che provengono anche dal Codice del consumo. Nel Codice del turismo, inoltre, non sono previsti incentivi. Sottolinea che il PD ritiene che il turismo rappresenti un volano economico ed è in grado di garantire una crescita immediata, ad esempio, investendo su questo comparto i 100 milioni di euro poi destinati a rottamare lavatrici e i motorini. Sottolinea altresì la necessità di un Piano nazionale per il turismo che il Governo non ha ancora elaborato. Ribadisce, infine, la richiesta di ritirare il decreto legislativo per procedere ad una revisione della legislazione nazionale per il turismo d'intesa con le regioni.

Gabriele CIMADORO (IdV), a nome del proprio gruppo, esprime un giudizio decisamente contrario sul provvedimento in esame che ritiene assolutamente inadeguato a risollevare il settore turistico poiché, allo stato attuale, manca di risorse finanziarie aggiuntive per il rilancio dell'intero comparto. Ricordate le risibili dichiarazioni rese dal ministro del turismo e dal presidente dell'Enit in occasione della Borsa internazionale del turismo svoltasi nello scorso mese di febbraio, sottolinea

che la perdita di fatturato complessiva dell'offerta turistica italiana nel 2010, per effetto del calo del mercato interno di 58 milioni di notti per vacanza, sarebbe di 6 miliardi di euro.

Rileva, altresì che il vuoto lasciato dall'abrogazione nel 1993 del Ministero del turismo, non è stato colmato dal protagonismo delle regioni, sancito nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione. A questo proposito, ricorda che il proprio gruppo ha presentato due distinte proposte che prevedono, da un lato, l'istituzione del Ministero del turismo e, dall'altro, l'introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

Nel merito del provvedimento, osserva che le disposizioni introdotte sulle guide turistiche si sovrappongono a quelle contenute nella legge comunitaria per il 2010, che reca una delega legislativa per il riordino della professione di guida turistica. Aggiunge che nello schema di decreto in esame manca qualsiasi riferimento al turismo balneare di capitale importanza per il sistema produttivo italiano. Sollecita pertanto il Governo a riconoscere l'importanza del settore del turismo ricreativo balneare sulla base della specificità del sistema italiano, prevedendo peraltro un'adeguata applicazione della direttiva servizi n. 123/2006/CE riferita esplicitamente al settore balneare. Sottolinea, infine, che sulla base di dati recenti, sul territorio nazionale sono attualmente operativi circa 28 mila stabilimenti balneari che, nella stagione estiva occupano circa 300 mila addetti, ai quali vanno aggiunti quelli dell'indotto (esercizi pubblici e commerciali che si trovano a contatto con gli stabilimenti balneari).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04212 Paladini: Sulla situazione delle graduatorie di vincitori di concorso e idonei non assunti	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	103

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	98
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	105

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 332 (Esame e rinvio)	99
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.10.

5-04212 Paladini: Sulla situazione delle graduatorie di vincitori di concorso e idonei non assunti.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giovanni PALADINI (IdV), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo che questa abbia eluso i quesiti posti nella sua interrogazione. Giudica grave, infatti, che non si sia fatto alcun

cenno a talune importanti questioni poste nel suo atto di sindacato ispettivo, quali, ad esempio, la valutazione delle reali esigenze di organico della pubblica amministrazione, la stima dei costi dell'indizione dei bandi di concorso, nonché del loro protrarsi per anni, il contenzioso giudiziario generato dalle mancate assunzioni. Ritiene, inoltre, aberrante e contrario al principio costituzionale del buon andamento delle pubbliche amministrazioni bandire nuovi concorsi o assumere lavoratori interinali, invece di scorrere le liste dei vincitori di concorsi precedenti, sottolineando l'assoluta mancanza di una programmazione razionale che assicuri una gestione oculata delle risorse pubbliche. In conclusione, nell'auspicare una modifica delle regole che disciplinano la materia dei concorsi pubblici proprio al fine di ridurre lo sperpero di denaro pubblico, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, al fine di sollecitare una risposta

finalmente soddisfacente e chiara da parte del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla pubblica amministrazione e innovazione, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.20.

Silvano MOFFA, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di invertire l'ordine del giorno della Commissione, nel senso di procedere, in primo luogo, all'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge n. 2393 Pisicchio, in materia di ordinamento della professione di giornalista, e, successivamente, all'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La Commissione concorda.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda di aver presentato nella precedente seduta una proposta di parere favorevole, su cui auspica sia maturato l'orientamento favorevole dei gruppi.

Amalia SCHIRRU (PD), nel giudicare condivisibile la finalità del provvedimento in esame, volto ad adeguare i principi della legge n. 69 del 1963 all'attuale contesto di un'informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso, ritiene utile che rimangano agli atti talune considerazioni di merito sul testo in questione. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di prevedere che i pubblicisti siano in possesso di conoscenze più specifiche — non solo di carattere generale — ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco, nonché alla necessità di stabilire norme per la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine rispondenti a principi e criteri di genere e pari opportunità. In conclusione, pur sottolineando che il testo avrebbe potuto avere efficacia ancora maggiore con l'introduzione degli elementi testé indicati, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, pur giudicando di grande importanza le questioni poste dall'onorevole Schirru, ritiene opportuno che esse siano affrontate in altra sede, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento, anche attraverso la presentazione di un ordine del giorno. Quanto al rispetto dei criteri di genere nelle modalità di elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine, ritiene — anche alla luce della sua esperienza nel settore — che esso sia già oggi tenuto in grande considerazione.

Giovanni PALADINI (IdV), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, soprattutto nella parte in cui affronta la questione della capacità professionale dei pubblicisti e dei giornalisti, nonché quella della correttezza dell'informazione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA, indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Atto n. 332.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in esame entro il 19 marzo 2011.

Fa, quindi, presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n.183 (cosiddetto « collegato lavoro »), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette « attività usuranti », il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Rileva che il testo in esame si compone di nove articoli. L'articolo 1, comma 1, riprendendo le analoghe disposizioni contenute nella delega, individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento, nonché la possibilità di far valere i requisiti di cui ai successivi commi 2 e 3. Le categorie in-

teressate sono rappresentate da: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999 (lettera a)); i lavoratori dipendenti notturni, così come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (lettera b)).

Più specificamente, osserva che sono considerate mansioni usuranti quelle svolte da: lavoratori impegnati in lavoro a turni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2003, che svolgano tale attività in periodo notturno, cioè per un lasso temporale di sette ore consecutive, nelle quali sia compreso l'intervallo orario tra la mezzanotte e le 5 di mattina. Per essere considerati impegnati in mansioni usuranti, tali lavoratori devono comunque possedere due ulteriori requisiti e cioè lavorare almeno sei ore nel periodo notturno e per un numero di giorni almeno pari a settantotto giorni lavorativi annui, nel caso in cui gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento anticipato tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, e per un numero di giorni almeno pari a sessantaquattro giorni lavorativi annui in caso di raggiungimento dei predetti requisiti a decorrere dal 1° luglio 2009.

Osserva, altresì, che, al di fuori dei casi precedenti, sono considerati lavoratori impegnati in mansioni usuranti: i lavoratori dipendenti che svolgono il loro lavoro nel periodo notturno per almeno tre ore per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo; gli addetti alla cosiddetta « linea catena », ad esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato (lettera c)); i conducenti, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, di veicoli pubblici di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (lettera d)).

Fa, quindi, notare che i commi 2 e 3 precisano che per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato è necessario che il lavoratore abbia svolto effettivamente le

attività di cui al comma 1 (con esclusione, quindi, dei periodi di contribuzione figurativa) per un tempo pari: ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Rileva, poi, che i commi 4, 5, 6 e 7 stabiliscono la modulazione dell'anticipo della decorrenza dei trattamenti pensionistici. Per il periodo transitorio 2008-2012, l'anticipo varia da uno a tre anni in riferimento all'età anagrafica e da uno a due anni in relazione al valore della « quota » (data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva). A regime, invece, ossia a decorrere dal 2013, l'anticipo è di tre anni in riferimento all'età anagrafica (ossia cinquantotto anni di età invece di sessantuno) e alla « quota » (ossia « quota » novantaquattro invece di novantasette). Per i soli lavoratori notturni il beneficio pieno è riconosciuto solo nel caso in cui svolgano almeno settantotto notti all'anno, mentre è ridotto – con riferimento al requisito di età anagrafica – di uno o due anni se le notti annue siano, rispettivamente, da sessantaquattro a settantuno e da settantadue a settantasette. Fa presente che restano comunque fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, secondo quanto sancito dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Segnala che il comma 8 fa salve in ogni caso le norme di maggior favore previste per alcune categorie di lavoratori (come il personale militare, le forze di polizia, i vigili del fuoco) e sancisce la non cumulabilità dei benefici.

Evidenzia, inoltre, che il comma 9 chiarisce che l'applicazione dei benefici previsti dal provvedimento, aventi anche carattere retroattivo, non può comunque dare luogo ad arretrati.

Segnala che l'articolo 2 definisce le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici e la relativa documentazione. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 set-

tembre 2011 per i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e al 1° marzo 2012 per i lavoratori che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012. La presentazione della domanda oltre i termini comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato.

Pone in evidenza che l'articolo 3 prevede una clausola di salvaguardia al fine del rispetto dei limiti di spesa fissati all'articolo 7. In particolare, si prevede il differimento della decorrenza dei trattamenti qualora, nell'ambito delle attività di accertamento e monitoraggio dei diritti ai benefici, emergano scostamenti tra il numero delle domande e la copertura finanziaria a disposizione. In questo ambito, osserva che la norma prevede come principale criterio di priorità la maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1 e, a parità degli stessi, la data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.

Mette in evidenza, quindi, che l'articolo 4 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'adozione delle norme attuative del provvedimento.

Segnala che l'articolo 5 disciplina gli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro competente e ai competenti istituti previdenziali, nel caso in cui impieghi lavoratori con turni di notte e lavoratori addetti alla cosiddetta « linea catena »; l'omissione delle comunicazioni (previa diffida, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 124 del 2004) è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Fa presente che l'articolo 6, ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti pensionistici e ri

petizione dell'indebito, prevede che nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera, il datore di lavoro che l'ha fornita è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

Evidenzia che l'articolo 7 definisce la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, gli oneri, valutati in 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, sono coperti a valere sulle risorse dell'apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fa notare, in conclusione, che il provvedimento, lungamente atteso dai lavoratori interessati, ha già acquisito – come emerge anche dalla documentazione allegata all'articolato – un giudizio favorevole delle parti sociali e delle regioni. Quanto al consenso manifestato dalle parti sociali, segnala che alcune organizzazioni sindacali e talune associazioni rappresentative delle imprese agricole – nell'esprimere un giudizio positivo sul provvedimento – hanno chiesto al Governo di valutare il possibile ampliamento della platea dei beneficiari, che tuttavia appare precluso dal contenuto stesso della delega legislativa, che individua in modo chiaro gli aventi diritto. Al contempo, rileva che Confindustria ha auspicato una semplificazione della documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme, con particolare riferimento al periodo pregresso; in questo caso, i rappresentanti del Ministero competente hanno preso atto della richiesta, ferma restando l'esigenza di un accertamento rigoroso dei requisiti medesimi. La richiesta sembra aver già trovato risposta nella norma stessa, in quanto l'elenco dei documenti occorrenti non è tassativo ed è comunque consentito produrre documentazione equipollente; se del caso, peraltro, il problema potrà agevolmente essere affrontato e chiarito in via amministrativa.

Più in generale, fa presente che – conformemente alla norma di delega di

cui all'articolo 1 della legge n. 183 del 2010, che ha riaperto i termini di cui alla legge n. 247 del 2007 – lo schema di decreto legislativo in esame riproduce nella sostanza il testo dello schema predisposto nella XV legislatura, sul quale non tutte le Commissioni competenti furono in grado di esprimere il dovuto parere in conseguenza di vicende procedurali connesse alla interruzione anticipata e, pertanto, il provvedimento non venne varato, come è noto. Ovviamente, sono previsti alcuni aggiornamenti che tengono conto delle modifiche normative, riguardanti l'ordinamento pensionistico, nel frattempo intervenute.

Tutto ciò premesso, si dichiara particolarmente soddisfatto per un testo che si muove in una linea di continuità legislativa, tra la precedente legislatura e quella attuale, nonostante le diverse condizioni politiche. Ritiene che questo dato di fatto gli consenta – oltre che di prendere atto della conformità dello schema ai contenuti della norma di delega – non solo di anticipare una proposta di parere favorevole sullo schema in esame, ma anche di esprimere l'apprezzamento per la possibilità concreta di risolvere, nel rispetto dei tempi previsti per l'attuazione della delega, un problema posto all'ordine del giorno del Paese dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, con un provvedimento atteso invano, da allora, dai lavoratori italiani.

Si rimette infine, come dovuto, alle considerazioni che emergeranno dal dibattito.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali – ascoltando, in particolare, le parti sociali – in modo da consentire alla Commissione di acquisire gli elementi istruttori necessari ad assumere una decisione consapevole e ponderata sull'importante argomento in discussione, fermo restando il rispetto del termine per l'espressione del parere.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, ritiene che la questione posta dal

collega Damiano potrà essere valutata con attenzione nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito della quale si potranno assumere le opportune determinazioni in ordine alle modalità di prosecuzione del dibattito.

Cesare DAMIANO (PD), nel prendere atto della precisazione fornita dalla presidenza, osserva che il testo in esame rappresenta un atto di giustizia e civiltà, teso a valorizzare – in tempi particolarmente difficili – una determinata categoria di lavoratori, quelli manuali, sottoposti per gran parte della loro carriera a elevati livelli di rischio, nonché a significativi gradi di usura. Fa presente, pertanto, che non si tratta tanto di garantire a tali soggetti una forma di prepensionamento o uno « scivolo » verso il trattamento previdenziale, quanto di portare a compimento un lungo percorso normativo, riconoscendo loro una particolare condizione, derivante dalle caratteristiche oggettive dell'attività lavorativa svolta. Ritiene, altresì, che tale forma di intervento sia oggi ancora più importante e valga quasi a titolo di compensazione, tenuto conto dei recenti sviluppi delle relazioni industriali in settori importanti della produzione, come quello automobilistico. Fa, poi, presente che il suo gruppo, pur condividendo in pieno tale forma di sostegno nei confronti del lavoro manuale, continuerà a promuovere un indirizzo politico teso a favorire le più opportune forme di raccordo tra istruzione e mondo del lavoro, anche al fine di contrastare il fenomeno degli abbandoni scolastici. Nonostante le notevoli distanze che, in materia di lavoro, sussistono tra il suo gruppo e la maggioranza, rileva con soddisfazione che il provvedimento in esame si pone in una linea di continuità con l'azione svolta dal precedente Governo di centrosinistra, riprendendo sostanzialmente il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto nella scorsa legislatura, il cui *iter* non si concluse positivamente per vicende procedurali connesse alla interruzione anticipata della legislatura. Esprime, tuttavia,

un certo rammarico per il fatto che il provvedimento in esame giunga all'esame del Parlamento con un ritardo di circa tre anni, rispetto alla delega iniziale, chiedendo, in proposito, chiarimenti circa l'eventuale recupero delle risorse inizialmente stanziato proprio per garantire la copertura finanziaria del provvedimento in relazione agli anni scorsi. Si augura, in proposito, che le somme risparmiate in questi anni, in conseguenza della mancata applicazione di tali disposizioni, possano essere utilizzate per migliorare ulteriormente il testo, eventualmente anche estendendo la platea dei beneficiari. Dopo aver manifestato apprezzamento per la parte del provvedimento relativa al lavoro notturno, si sofferma sulle questioni prospettate da Confindustria – evidenziate dall'onorevole Cazzola nella sua relazione – relative all'esigenza di semplificare la documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme: sottolinea, al riguardo, la necessità di evitare la messa in atto di pratiche opportunistiche, da parte, nel caso di specie, del datore di lavoro. Pur facendo notare che nel testo sono presenti alcuni aggiornamenti che tengono conto delle modifiche normative introdotte recentemente dal Governo di centrodestra in materia previdenziale, sulle quali ribadisce il giudizio fortemente contrario del suo gruppo, ritiene che il provvedimento in esame meriti il pieno sostegno da parte di tutti gli schieramenti politici, dal momento che garantirà a una determinata categoria di soggetti, sottoposti a lavori particolarmente faticosi, di accedere alla pensione con un certo anticipo rispetto agli altri, prevenendo, in tal modo, anche il verificarsi di incidenti professionali. In conclusione, auspica una sollecita e positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, affinché il Parlamento possa dare un forte segnale di attenzione in materia di lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-04212 Paladini: Sulla situazione delle graduatorie di vincitori di concorso e idonei non assunti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione prospettata dall'interrogante è necessario chiarire in via preliminare che il diritto dei vincitori di concorsi ad essere assunti dalle pubbliche amministrazioni può essere garantito solo nel rispetto delle seguenti condizioni.

Da un lato, il regime assunzionale previsto dalla normativa vigente, dall'altro, i vincoli posti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni con riferimento al cosiddetto *turn-over* che hanno determinato, come è noto, una consistente riduzione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

In particolare, va considerato, non solo che le risorse finanziarie destinate al reclutamento di personale pubblico sono limitate ma anche che, per l'utilizzo di tali risorse, ciascuna amministrazione è chiamata a valutare autonomamente le proprie esigenze organizzative, scegliendo, ad esempio, quali graduatorie utilizzare e se procedere all'esaurimento delle stesse o, in alternativa, all'indizione di nuovi concorsi pubblici.

Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono, infatti, di competenza di ciascuna amministrazione e devono essere assunte sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Ne consegue che la corretta programmazione dei fabbisogni di personale è indispensabile ai fini di una efficace gestione delle politiche assunzionali in quanto idonea ad evitare che i concorsi pubblici vengano banditi senza tener conto delle reali necessità delle amministrazioni; diversamente potrebbe ingenerarsi nei candidati selezionati una aspettativa ad essere assunti non tutelabile dall'ordinamento giuridico.

Ciò è quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) la quale, peraltro, non prevede, nell'ambito delle procedure di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, alcun controllo sulle scelte assunzionali, rimesse, sulla base delle autorizzazioni rese dal citato Dipartimento, alla discrezionalità di ciascuna amministrazione.

Si segnala che il decreto-legge cosiddetto « proroga termini » convertito nella legge del 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato al 31 marzo 2011 l'efficacia delle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 e che, al fine di chiarire l'esatta portata di tale disposizione normativa, si è già provveduto ad emanare la circolare n. 11786 del 22 febbraio u.s., pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, alla quale si rinvia per maggiori informazioni in materia.

Con riferimento alla richiesta specifica di conoscere quanti siano i concorsi che ad oggi abbiano graduatorie di vincitori ed idonei ancora vigenti, si evidenzia che la legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto « collegato lavoro », prevede l'estensione alle pubbliche amministrazioni di alcuni obblighi informativi in tema di assunzioni già previsti per il settore privato.

Detti obblighi attengono, in particolare, alla cosiddetta borsa continua nazionale del lavoro, sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali ed alimentato da tutte le informazioni utili a

tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. In attuazione della norma in esame, si sta procedendo alla predisposizione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai fini della definizione delle informazioni relative alle procedure selettive per il reclutamento del personale da inserire, nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti, nel predetto sistema.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (Nuovo testo C. 2393 Pisicchio).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2393, nel nuovo testo elaborato dalla VII Commissione nell'ambito di un Comitato ristretto;

premesso che essa, recependo anche le sollecitazioni dell'Ordine dei giornalisti, si propone il condivisibile obiettivo di modificare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963 e renderne più attuali i principi legislativi, inquadrandoli nel contesto di una informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso;

atteso che il provvedimento — facendo salvi i principi generali stabiliti dalla citata legge n. 69 del 1963, cioè il diritto all'informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti — prevede misure innovative riconducibili a distinte aree di intervento, quali l'accesso alla professione dei giornalisti professionisti e l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine, la responsabilità disciplinare e la correttezza dell'informazione;

considerato che, nell'ambito dei profili di più diretto interesse della XI Commissione, vengono introdotte disposizioni relative all'iscrizione di tali lavoratori nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, che rispondono all'esigenza di prevedere maggiori garanzie di affidabilità e capacità professionali, in vista di una maggiore qualità dell'informazione;

segnalata, altresì, l'esigenza di affrontare con assoluta tempestività la questione drammatica del lavoro precario presente in questo settore, prospettandosi, in particolare, l'avvio dell'esame di proposte di legge sulla materia (tra le quali si segnala la proposta di legge n. 3555, sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione), volte proprio a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, affinché tali lavoratori possano dimostrare il livello professionale acquisito sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	106
ALLEGATO (Nuovi emendamenti del relatore)	112

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 16 febbraio 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Avverte, altresì, che sul nuovo testo della proposta di legge C. 2350 risultante dagli emendamenti approvati, è pervenuto, oltre ai pareri già espressi, anche il parere della Commissione giustizia, che in data 22 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Avverte, infine, che il relatore ha presentato emendamenti (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti 1.300, 3.300, 7.300, 7.301 e 9.300, tutti volti a recepire le condizioni apposte al parere della V Commissione, fatta eccezione per l'emendamento 7.300 che recepisce, invece, la condizione apposta al parere della I Commissione.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede una breve sospensione della seduta per

valutare compiutamente il contenuto degli emendamenti presentati dal relatore e per presentare eventuali subemendamenti.

Antonio PALAGIANO (IdV) giudica negativamente il fatto che gli emendamenti del relatore si limitino, sostanzialmente, a recepire le condizioni poste dalla V Commissione per escludere che dall'approvazione della proposta di legge in esame possano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. A suo avviso, infatti, molte altre condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni in sede consultiva meriterebbero di essere recepite, a partire dalla osservazione apposta al parere della I Commissione con la quale si chiede di rivedere il testo dell'articolo 1 della proposta di legge definendo in modo chiaro e univoco la fattispecie penale dell'eutanasia e la relativa pena. Conclude associandosi alla richiesta formulata dalla collega Miotto di una breve sospensione dei lavori per dare modo ai gruppi di predisporre eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore.

Paola BINETTI (UdC), nell'esprimere un orientamento favorevole sul contenuto degli emendamenti presentati dal relatore, annuncia la presentazione in Aula di alcuni emendamenti diretti a migliorare il testo della proposta di legge in esame, chiedendo al presidente quale sia il termine per la loro presentazione.

Gero GRASSI (PD), *presidente*, con riferimento alla richiesta di una breve sospensione dei lavori avanzata dai deputati Miotto e Palagiano, volta alla presentazione di subemendamenti, fa presente che, pur comprendendo le ragioni che ne sono alla base, tale richiesta non può essere accolta poiché per prassi in questa fase dell'*iter* legislativo compete al solo relatore valutare la presentazione di emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. In questo caso, peraltro, gli emendamenti del relatore recepiscono condizioni apposte dalla V Commissione

ex articolo 81, comma 4, della Costituzione, e pertanto la non subemendabilità risulta rafforzata dalla specifica previsione regolamentare relativa al procedimento in Assemblea che esclude la subemendabilità degli emendamenti risultanti dalle condizioni testuali della V Commissione.

Quanto alla richiesta della deputata Binetti, fa presente che gli emendamenti per l'Assemblea potranno essere presentati, come da Regolamento, fino a 24 ore prima dell'inizio della discussione degli articoli del provvedimento.

Livia TURCO (PD) ricorda come il suo gruppo abbia partecipato all'esame del provvedimento con serietà e impegno, nel tentativo di porre delle norme che fossero di utilità a coloro che vivono una fase della vita caratterizzata da grande fragilità e debolezza. Proprio per questa ragione che ritiene di dover esprimere tutto il suo rammarico di fronte a un atteggiamento di proterva chiusura della maggioranza, incapace di ascoltare non solo le posizioni della minoranza ma anche quelle del mondo medico-scientifico, che ha preso una posizione netta nel documento presentato in occasione del convegno di Terni del 2009, e quelle provenienti dal mondo dell'associazionismo.

L'orientamento del suo gruppo pertanto è assolutamente negativo nei confronti del testo in esame, testo che mortifica la dignità della persona, la tutela della salute e che non considera punto sostanziale la relazione di fiducia tra medico, paziente e familiari; questo testo inoltre non rispetta ma anzi lede il codice deontologico del medico, introducendo norme irragionevoli, come peraltro sottolineato dal suo gruppo anche presso la I Commissione, durante l'esame in sede consultiva.

Infine, esprime imbarazzo per gli emendamenti presentati dal relatore, che dimostrano ancora una volta che sulle questioni sostanziali per la salute dei cittadini chi legifera è la Commissione bilancio e che la maggioranza non intende

reperire risorse finanziarie a favore dei soggetti in stato vegetativo o nella fase terminale della vita.

Laura MOLTENI (LNP), nell'esprimere piena condivisione sul percorso fin qui seguito e sulla conduzione dei lavori della Commissione, ritiene che nella fase della discussione in Assemblea ci sia tutto lo spazio per approfondire ulteriormente le questioni al centro del dibattito odierno e per presentare, eventualmente, ulteriori proposte migliorative del testo in esame, sotto forma di emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 1.300 del relatore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede al Presidente di dare conto delle sostituzioni pervenute.

Gero GRASSI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

La Commissione approva con distinte votazioni gli emendamenti 3.300, 7.300, 7.301 e 9.300 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel richiamare quanto detto dalla collega Turco, annuncia il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Marco CALGARO (Misto-ApI) esprime rammarico per il fatto che, nonostante il positivo lavoro svolto in Commissione, non si è ancora riusciti a migliorare alcuni punti qualificanti del testo in esame. In particolare, ritiene che andrebbe sicuramente rivista la norma sul consenso informato contenuta nel comma 9 dell'articolo 2, che – stante l'incertezza portata dall'espressione « evento acuto » rischia di generare incertezza e gravi equivoci in sede applicativa. Allo stesso modo, ritiene che sia necessario rivedere la disciplina sul consenso informato dei minori, distinguendo fra minori di età superiore ai 14 anni e minori di età

inferiore. Infine, ritiene sbagliato il modo in cui all'articolo 3 viene disciplinata la possibilità di sottrarsi ai trattamenti di alimentazione e idratazione che rischia di vedersi opposto un obbligo di mantenimento di tali trattamenti fino alla morte del paziente.

Conclude, esprimendo un forte auspicio affinché sia possibile rivedere i punti citati se davvero si vuole dare senso a quella alleanza terapeutica fra medico e malato che non può che escludere ogni ipotesi di accanimento terapeutico. Per tali ragioni, annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Antonio PALAGIANO (IdV) fa presente che il testo licenziato a suo tempo dal Senato risentiva delle forti lacerazioni tra le forze politiche conseguenti al caso di Eluana Englaro e che ora, trascorso diverso tempo, si sarebbe aspettato che il dibattito politico assumesse toni più pacati e ragionevoli. Le sue aspettative invece restano deluse e si continua, da parte della maggioranza, a non voler vedere le gravi incongruenze anche scientifiche contenute nel testo. Al riguardo, fa presente, anzitutto, che il testo in esame non risponde all'obiettivo fondamentale di conferire certezza alla volontà del paziente, garantita dal consenso informato, che i padri costituenti – fra i quali Aldo Moro che si distinse nel denunciare il rischio dell'onnipotenza della scienza medica – vollero al centro delle disposizioni e dei fini dell'articolo 32 della Costituzione.

Più in particolare, fa riferimento al divieto esplicitato nel testo di sospendere acqua e nutrizione considerati sostegni vitali, mentre lo stesso divieto non sembra essere esteso alla ventilazione, oppure alla sospensione di altri sostegni vitali come ad esempio una dialisi. Altro punto fortemente critico del testo è rappresentato dalle disposizioni che non riconoscono al testamento biologico valore vincolante, non dando alcuna certezza alla persona che desidera avvalersene e rimettendone, in modo inaccettabile, l'attuazione alle

scelte del medico, che se fosse animato da convinzioni « vitaliste » potrebbe imporre i citati trattamenti fino alla morte del paziente, mentre se fosse un « laicista » potrebbe porre in essere comportamenti opposti.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che sarebbe stato più opportuno non legiferare piuttosto che approvare una legge così formulata, una legge che consegna il fine vita alla politica, moralista a giorni alterni e laica a giorni alterni. Nell'annunciare, infine, il voto contrario del suo gruppo sul mandato al relatore a riferire in Assemblea, dichiara che il suo gruppo intende presentare una relazione di minoranza ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del regolamento.

Paola BINETTI (UdC) ribadisce che così com'è il testo del provvedimento presenta alcuni punti critici che, a suo avviso, è indispensabile rivedere nel corso dell'esame in Assemblea.

Esprime, peraltro, apprezzamento per le disposizioni che cercano di sottrarre alle convinzioni personali del medico le decisioni in questa delicata materia, riconducendole al valore fondamentale di un'alleanza terapeutica fra medico e paziente da intendersi anzitutto come capacità di dialogo fra i soggetti dell'alleanza e di ascolto da parte del medico che la rende plausibile prioritariamente quando il malato è cosciente e non si trovi nell'incapacità di comprendere le informazioni sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.

Ugualmente positivo è, a suo avviso, il fatto che la proposta di legge consente di interrompere la serie di interventi interpretativi della magistratura restituendo alle regole deontologiche e alla dignità della professione medica, nel rapporto col paziente, le decisioni in materia.

Conclude, quindi, annunciando il voto favorevole del gruppo dell'Unione di Centro sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, ferma restando l'esigenza di migliorare in Assemblea alcuni punti del testo in esame.

Lucio BARANI (Pdl) ricorda che la materia oggetto del provvedimento in esame è stata affrontata dal suo gruppo e discussa in sede parlamentare e politica a seguito dell'intervento della magistratura milanese che, con le sue sentenze, ha di fatto ripristinato la pena di morte in Italia. Si è pertanto reso necessario ricorrere allo strumento legislativo al fine di vietare che si possa estendere la liceità di certi comportamenti anche ad altre situazioni, simili a quella di Eluana.

Invita quindi l'opposizione a non invocare articoli della Costituzione senza leggere attentamente anche i lavori preparatori e gli interventi dei padri costituenti, in particolare materia di tutela del diritto alla salute. Da questi interventi traspare la volontà di difendere la vita, e di non consentire l'esecuzione di sperimentazioni scientifiche sulle persone.

Sottolinea, inoltre, il valore dell'alleanza terapeutica fra medico e paziente che non può che fondarsi su un consenso attuale, fermo restando che al medico va riconosciuta la possibilità di porre in essere quei trattamenti sanitari che il continuo progresso della scienza medica mette a sua disposizione e a difesa della vita. Al riguardo, richiama il caso dei malati di AIDS che, non avendo accettato i percorsi di morte, i famigerati « viaggi ad Amsterdam », che taluni consigliavano, sono poi sopravvissuti perché nel frattempo i medici sono riusciti a mettere a punto nuovi trattamenti sanitari che hanno prodotto la loro guarigione.

Conclude, quindi, affermando che, seppure vi sono nel testo taluni punti che ancora presentano profili problematici, esso è da considerarsi molto positivamente perché pone rimedio alle inaccettabili invasioni di campo della magistratura e perché contribuisce ad affermare pienamente la cultura della vita. Per tali ragioni, annuncia il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) deplora, anzitutto, il disinteresse e la

superficialità con cui i deputati della maggioranza hanno partecipato alla discussione odierna, rendendo difficoltoso persino il rispetto delle procedure.

Ritiene che l'andamento dei lavori abbia reso evidente quanto malvolentieri alcuni deputati del Popolo della Libertà si dicono favorevoli ad un testo che sembra preoccuparsi più di sbandierare propagandisticamente i valori che di rispettare la volontà e di tutelare i diritti delle persone malate, a partire dal diritto fondamentale di decidere sul proprio corpo e sulla propria esistenza.

Avviandosi alla conclusione, esprime rammarico per lo scarso apporto – quasi una rinuncia al proprio ruolo professionale – dato alla discussione dai molti colleghi medici presenti in Commissione, dicendosi certa, peraltro, che quando la vita li porrà davanti ai drammi dell'esistenza essi si pentiranno del voto favorevole che si apprestano a dare.

Annuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea, il valore positivo delle disposizioni contenute nel provvedimento, in quanto grazie ad esse viene salvaguardato anche il principio di autodeterminazione dell'individuo poiché, grazie a un emendamento del gruppo della Lega Nord a sua firma, recepito nel testo in esame è stato introdotto il principio della doppia garanzia di certezza e tutela del rispetto, da un lato, delle volontà espresse con la DAT e, dall'altro, del rispetto della scelta e della decisione individuale di non esprimere una volontà sul proprio fine vita: volontà che, anche questa, deve essere rispettata. Infatti, se il cittadino vorrà esprimere la sua volontà potrà farlo con certezza del rispetto della stessa, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge in esame attraverso la D.A.T. Evidenzia che grazie all'introduzione di questo principio, si evita che espressioni emozionali rilasciate magari in tempi remoti in situazioni particolari dal cittadino siano interpretate successivamente da un terzo

come certezza e garanzia di una volontà presunta, reale e attuale. Sottolinea inoltre che ora, a differenza del passato, una volta approvata la legge il cittadino avrà a disposizione uno strumento con il quale, se vorrà, potrà esprimere in modo certo e inequivocabile la propria volontà sul fine vita. Evidenzia inoltre, che nel rispetto dei principi della nostra Carta costituzionale, con questo testo da un lato si chiudono le porte a eventuali derive eutanasiche e da un altro, sulla base anche di un principio di precauzione, si salvaguarda il valore della vita. Osserva quindi che il testo in esame prevede l'esclusione di ogni forma di accanimento terapeutico, e sancisce da un lato il valore fondamentale dell'alleanza terapeutica fra medico e malato basata sul consenso informato e sulla redazione certa e inequivocabile della dichiarazione anticipata di trattamento e da un altro il ruolo del fiduciario che può essere un familiare o persona di fiducia. In conclusione, esprime un convinto apprezzamento sul contenuto del provvedimento in esame e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Carmelo PORCU (PdL), nell'osservare come i toni del dibattito odierno siano saliti notevolmente, rivolge un appello in particolare all'opposizione affinché prevalga un atteggiamento di pacatezza, necessario a suo avviso per discutere argomenti così delicati come quelli del fine vita, del dolore, della morte. Auspica pertanto che anche il dibattito in Aula sia caratterizzato da moderazione ed equilibrio.

Rileva inoltre che l'argomento del « fine vita » non è stato portato alla discussione del Parlamento dalle forze di maggioranza, le quali invece sono state spinte ad intervenire per la difesa della vita – e quindi non debbono essere demonizzate – e per contrastare il fenomeno dell'abbandono terapeutico, assumendosi l'onere storico di affrontare legislativamente una materia così delicata a causa dell'intervento indebito della magistratura.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere condivisione per l'appello del collega Porcu a moderare i toni del dibattito, denuncia il fatto che proprio nel suo intervento, laddove si parla di schieramento politico pro-vita, come se ve ne fosse un altro pro-morte, ci sono le premesse e i presupposti di uno scontro violento e inaccettabile. Conclude, quindi, invitando tutti i deputati, a partire da quelli della maggioranza, a prendere atto che il testo in esame è un testo pieno di contraddizioni, che va discusso in un'ottica di ascolto reciproco e con la disponibilità a correggerne gli aspetti più controversi. Se così sarà, allora sarà possibile, a suo avviso, mantenere i toni del dibattito entro i limiti della civiltà e del confronto politico; in caso contrario si rischierebbe di

trasformare la discussione in una sterile propaganda che nulla ha a che vedere con la tutela dei diritti delle persone e con il rispetto dei principi costituzionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Di Virgilio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Gero GRASSI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la parola: « garantisce » inserire le seguenti: « , nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, ».

1. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 6, dopo le parole: « collegio medico formato » inserire le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ».

3. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

7. 300. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7. 301. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « in uffici dedicati ».

9. 300. Il Relatore.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Medici senza frontiere e Associazione Integra onlus (*Svolgimento e conclusione*) 113

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (*Svolgimento e conclusione*) 114

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo. Parere alla V Commissione (*Esame e rinvio*) 114

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2011 — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Medici senza frontiere e Associazione Integra onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Sergio CECCHINI, *direttore della comunicazione di Medici senza frontiere*, il dottor Rolando MAGNANO, *capo missione di missione Italia di Medici senza frontiere*, e la dottoressa Klodiana ÇUKA, *presidente dell'Associazione Integra onlus*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Mario PEPE (PD), Teresio DELFINO (UdC), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Gio-

vanni DIMA (PdL), Sebastiano FOGLIATO (LNP) e il presidente Angelo ZUCCHI, ai quali replicano e forniscono ulteriori chiarimenti il dottor Sergio CECCHINI, *direttore della comunicazione di Medici senza frontiere*, il dottor Rolando MAGNANO, *capo missione di missione Italia di Medici senza frontiere* e la dottoressa Klodiana ÇUKA, *presidente dell'Associazione Integra onlus*.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Andrea SISTI, *presidente dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali*, e il dottor Enrico ANTI-

GNATI, *consigliere dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Teresio DELFINO (UdC), Sebastiano FOGLIATO (LNP) e Giovanni DIMA (PdL), ai quali replicano e forniscono ulteriori chiarimenti il dottor Andrea SISTI, *presidente dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali*, e il dottor Cosimo Damiano CORETTI, *consigliere dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali*.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

Parere alla V Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto all'ordine del giorno.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura avvia oggi l'esame della comunicazione della Commissione europea « Analisi annuale della crescita » (COM(2011)11), pubblicata

il 12 gennaio 2011, che costituisce la base sulla quale il Consiglio europeo di marzo stabilirà gli orientamenti per le politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Essa costituisce una delle fasi del semestre europeo, avviato per la prima volta nel 2011 in base ad una decisione del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, che consiste in un ciclo di procedure volte ad assicurare un coordinamento *ex-ante* delle politiche economiche nell'Eurozona e nell'Unione Europea.

Le varie fasi prevedono: a gennaio, la presentazione da parte della Commissione dell'analisi annuale della crescita – con riferimento al semestre appena iniziato, il documento al nostro esame; a febbraio o marzo, il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri; a metà aprile, gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell'ambito della nuova Strategia UE 2020) e i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo; ad inizio giugno, sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri; a giugno, il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno; seconda metà dell'anno, gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni stesse.

Alla luce delle nuove procedure, la Commissione europea ha previsto, in via transitoria, che gli Stati membri le sottoponessero entro il 12 novembre 2010 una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento della strategia

Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010.

La bozza di PNR dell'Italia è stata inviata il 12 novembre 2010 alla Commissione europea, dopo essere stata trasmessa alle Camere. Alla Camera dei deputati, il documento è stato esaminato, con i rilievi delle Commissioni interessate, dalla Commissione bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010.

Nella bozza di PNR trasmesso dall'Italia all'Unione Europea, per quanto attiene ai temi di interesse per il settore agricolo, vi è quello della riduzione delle emissioni dei gas serra anche tramite la previsione dell'introduzione di misure sull'utilizzo dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento e di misure per la diffusione delle biomasse.

La bozza di PNR, inoltre, compie una ricognizione della Strategia nazionale per rispettare l'obiettivo di Kyoto (delibera CIPE 123/2002) e del relativo Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissioni dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento adottata a seguito della ratifica del Protocollo di Kyoto (Legge n. 120 del 2002) che impegna l'Italia a ridurre le proprie emissioni di gas-serra del 6,5 per cento rispetto al 1990 nel periodo 2008-2012.

Il Programma specifica inoltre che la delibera CIPE 123/2002 ha anche istituito il Comitato tecnico emissioni di gas-serra (CTE), che è attualmente impegnato nell'aggiornamento della medesima delibera al fine di mettere a punto le ultime azioni necessarie per rispettare: gli obiettivi del Protocollo di Kyoto; gli obiettivi fissati dalla decisione n. 406/2009/CE per i settori « non ETS », cioè non contemplati dalla direttiva 2009/29/CE (*emission trading* – ETS).

Il Programma fa inoltre riferimento alla Strategia nazionale sulla biodiversità, approvata definitivamente nell'ottobre scorso dalla Conferenza Stato-Regioni, che dovrebbe rafforzare la lotta ai cambiamenti climatici, in virtù dei servizi ecosistemici che la biodiversità svolge assicu-

rando l'assorbimento di CO₂ dei suoli agrari e attraverso il ruolo svolto dalle foreste quali serbatoi di carbonio.

Per quanto riguarda gli obiettivi delle fonti rinnovabili con le traiettorie intermedie e le altre informazioni richieste, il documento in esame rinvia al Piano d'azione nazionale per le fonti rinnovabili inviato alla Commissione europea il luglio 2010.

In evidente collegamento con la tematica descritta può essere intesa quella dell'intervento della politica regionale sui temi energia e ambiente. Il Programma in esame specifica che tale intervento è finalizzato essenzialmente a rafforzare le filiere produttive necessarie per lo sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, e valorizzare le risorse naturali quale fattore di competitività e attrattività.

Al riguardo, ricorda che la Commissione Agricoltura ha esaminato il progetto di Programma nazionale di riforma nella seduta del 10 novembre 2010 ed ha approvato una proposta di parere favorevole con la quale contestualmente si impegnava il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali all'elaborazione di linee guida per le regioni, e se del caso per gli operatori rurali e del settore forestale, finalizzate sia allo sfruttamento, per la produzione di calore, delle biomasse agricole che provengano da coltivazioni effettuate su aree marginali e su territori limitrofi agli impianti che necessitano di manutenzioni strutturali anche per prevenire il dissesto idrogeologico, sia alla coltivazione di risorse vegetali e forestali idonee alla cattura del carbonio, al fine di consentire all'Italia di adempiere con maggiore efficacia all'obbligo della riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO₂.

Per quanto attiene al contenuto del documento, rileva che esso si compone di quattro parti: una parte generale recante l'indicazione delle dieci azioni ritenute prioritarie per l'economia europea; una relazione sui progressi compiuti rispetto alla strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020 (allegato 1); una relazione

macroeconomica che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti favorevoli alla crescita (allegato 2); il progetto di relazione comune sull'occupazione, che esamina la situazione occupazionale e le politiche connesse al mercato del lavoro (allegato 3).

In particolare, nella Relazione sull'attuazione della strategia UE 2020 (allegato 1) la Commissione rileva che i progetti di PNR presentano diversi elementi di criticità.

In primo luogo, infatti, gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine.

In secondo luogo, sono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, mentre è riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio o lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE.

Infine, in terzo luogo, in pochi casi i progetti di PNR sono già stati oggetto di consultazione ai diversi livelli.

Pertanto, ad avviso della Commissione, in vista della predisposizione dei programmi definitivi, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), parti sociali e altre parti interessate.

Nella relazione la Commissione europea ha infine preannunciato l'intenzione di discutere con gli Stati membri a livello

bilaterale il completamento dei loro PNR alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica.

Alla luce di quanto esposto, propone di esprimere un parere favorevole sulla comunicazione in esame.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo	118
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base)</i> .	128

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	118
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	121
Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). COM(2011)748 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	126
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° marzo 2011.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
 Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 1° febbraio la Commissione ha deliberato l'istituzione di un Comitato ristretto che ha elaborato un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato 1*).

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama le considerazioni del collega Buttiglione sul provvedimento in titolo, segnalando la questione del ruolo svolto dal Ministero degli affari esteri e dei nuclei europei presso le diverse Amministrazioni. Sottolinea che il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto segna un punto di equilibrio tra le posizioni dei due schieramenti ed auspica, pertanto, la maggiore condivisione possibile sulle specifiche disposizioni anche da parte del Governo.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) esprime soddisfazione per il risultato raggiunto in sede di Comitato ristretto, i cui lavori si sono caratterizzati per un clima particolarmente collaborativo. Rileva che in questo caso l'iniziativa legislativa parlamentare si è caratterizzata per uno specifico dinamismo. Passando alle questioni di merito, osserva che l'ordinamento giuridico italiano si inserisce nel contesto dell'ordinamento europeo e solo successivamente nel più ampio contesto internazionale, per cui in determinati ambiti è inevitabile un esercizio dei diritti di sovranità in modo condiviso con gli altri Stati membri. Per quanto riguarda il nostro Paese, è neces-

sario predisporre strumenti per esercitare un controllo sull'attività del Governo sia nella fase ascendente che in quella discendente. Alla luce del modello tedesco e considerato il livello europeo sia nel modello ordinamentale che nelle singole politiche, ritiene opportuno valutare che la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea divenga un struttura presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio sulle politiche comunitarie, al fine di realizzare condizioni di maggiore efficienza nell'interazione tra il livello nazionale e quello europeo, con l'unica eccezione degli atti che chiamano in causa il livello intergovernativo e in cui si devono attivare le competenze della Farnesina. Ritiene, quindi, che i nuclei europei debbano partecipare alle due fasi di formazione del diritto europeo se si vuole raggiungere un buon grado di coordinamento. Sottolinea la necessità di contrarre i tempi che separano la fase ascendente da quella discendente per non disperdere un patrimonio di conoscenze e di memoria storica essenziale per la coerente funzionalità del processo. Sottolinea, infine, la necessità di uno specifico impegno sul versante della qualità della legislazione per garantire che le nuove norme siano comprensibili e di agevole interpretazione per i cittadini e per tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Il sottosegretario Laura RAVETTO ringrazia i commissari per il proficuo lavoro svolto esprimendo consenso sulle considerazioni del collega Buttiglione, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 36 e 38. Auspica quindi la soluzione di eventuali questioni, attinenti alle competenze di altre Amministrazioni dello Stato, come pure ai rapporti tra la Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles e il CIACE.

Sandro GOZI (PD) rileva che il nuovo testo unificato appare complessivamente soddisfacente e si associa alle riflessioni

del collega Buttiglione. Ritiene che si debba mantenere il punto di equilibrio raggiunto in sede di Comitato ristretto senza recedere rispetto agli obiettivi conseguiti.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, segnala alcune novità del nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo e, segnatamente, le norme di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, 36, comma 1, 38 e 19, comma 3.

Sandro GOZI (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico, chiede che il nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo sia trasmesso al Comitato per la legislazione per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del regolamento.

Mario PESCANTE, *presidente*, convenendo sulla proposta del collega Gozi, alla luce del consenso manifestato da tutti i gruppi e dal Governo sulla proposta di nuovo testo unificato formulata dal relatore, ne propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera quindi di adottare il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti il prossimo venerdì 4 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 16 febbraio i relatori, onorevoli Pini e Fucci, hanno illustrato i contenuti dei provvedimenti e che il 22 febbraio si è svolto il dibattito, alla presenza del sottosegretario per gli Affari esteri Vincenzo Scotti. Avverte quindi che sono pervenute le relazioni di pressoché tutte le Commissioni di settore e della Commissione per le questioni regionali. Le Commissioni Trasporti, Bilancio ed il Comitato per la legislazione sono oggi convocate per concludere a loro volta l'esame del provvedimento. Segnala in particolare che la Commissione Affari costituzionali ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Giustizia ha approvato una relazione favorevole, 3 emendamenti sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Affari esteri ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole con osservazione sulla Relazione annuale; la Commissione Difesa ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Finanze ha approvato una relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge comunitaria ed un parere nella forma del nulla osta sulla Relazione

annuale; la Commissione Cultura ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole con condizione sulla Relazione annuale; la Commissione Ambiente ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Attività produttive ha approvato una relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria ed un parere nella forma del nulla osta sulla Relazione annuale; la Commissione Lavoro ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Affari sociali ha approvato una relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria ed un parere nella forma del nulla osta sulla Relazione annuale; la Commissione Agricoltura ha approvato una relazione favorevole e 4 emendamenti sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; infine, la Commissione per le questioni regionali ha approvato una relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria e un parere favorevole con osservazioni sulla Relazione annuale.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare congiunto dei due provvedimenti, che proseguiranno con un *iter* autonomo. Propone quindi, come già concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 22 febbraio, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria per il prossimo lunedì 7 marzo alle ore 12.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che L'analisi annuale della crescita, presentata dalla Commissione europea il 12 gennaio 2011, costituisce un documento di estrema importanza, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello metodologico e procedurale. Si tratta, infatti, del primo atto della nuova procedura del « semestre europeo » per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, sulla base del quale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 definirà gli orientamenti generali per la predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza che gli Stati membri presenteranno entro aprile.

L'esame del documento rappresenta, per un verso, l'occasione per il Parlamento di concorrere, definendo indirizzi per il Governo, alla formazione delle decisioni del Consiglio europeo che vincoleranno poi, negli obiettivi e forse anche nelle

azioni specifiche, la definizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e quindi le linee della politica economica e di bilancio dell'Italia. Per altro verso, l'analisi per la crescita è il banco di prova per una prima verifica di carattere metodologico in merito agli strumenti e alle procedure necessari per assicurare il raccordo tra Parlamento e Governo nell'ambito del semestre europeo, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla proposta di modifica della legge di contabilità, n. 196 del 2009, approvata dalla Camera in prima lettura ed attualmente all'esame del Senato.

È pertanto estremamente positivo che il documento sia stato sottoposto oltre che alle Commissioni bilancio, in sede primaria, e politiche dell'UE, in consultiva, anche alle altre commissioni permanenti che potranno concorrere alla definizione di indirizzi anche negli specifici settori in cui si articolerà il programma nazionale di riforma. L'analisi annuale si compone, infatti, di quattro parti (una generale e tre allegati). La parte generale una breve ma efficace analisi della situazione macroeconomica dell'UE ed indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. In particolare, la Commissione prospetta 10 azioni relative a tre aree principali. La prima area concerne i prerequisiti fondamentali per la crescita, in merito ai quali si individuano tre azioni: attuazione di un risanamento di bilancio rigoroso, correzione degli squilibri macroeconomici e garanzia della stabilità del settore finanziario. Si tratta in sostanza, per quanto attiene alle prime due azioni, degli interventi oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica presentate lo scorso 29 settembre dalla Commissione europea ed attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio e, con riguardo al terzo profilo, della modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, per la creazione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro.

La seconda area include quattro azioni per mobilitare i mercati del lavoro, creare opportunità occupazionali: rendere il lavoro più attraente, riformare i sistemi pensionistici, reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, conciliare sicurezza e flessibilità.

La terza area si articola in tre azioni per accelerare la crescita: sfruttare il potenziale del mercato unico, attrarre capitali privati per finanziare la crescita, creare un accesso all'energia che sia efficace in termini di costi.

Le dieci azioni indicate ribadiscono quindi obiettivi già preannunciati dalla Strategia 2020 o interventi di riforma della *governance* già in corso ed andranno quindi meglio precisate dal Consiglio europeo e declinate nei programmi di riforma.

Nel loro complesso, questi interventi denunciano ancora una volta un evidente squilibrio tra l'attenzione posta sulla stabilità finanziaria e le riforme strutturali e l'assenza di un quadro organico e realistico di misure volte ad un'effettiva incentivazione della crescita e dell'occupazione.

Di notevole importanza ai fini dell'esame è la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020, allegata all'analisi. La relazione, predisposta sulla base dei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi, ha infatti il merito di porre in evidenza numerosi elementi di criticità che andranno risolti nella stesura dei programmi definitivi: gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine; sono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, mentre è riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazio-

nali, ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE.

In pochi casi i progetti di PNR sono già stati oggetto di consultazione ai diversi livelli. Pertanto, ad avviso della Commissione, in vista della predisposizione dei programmi definitivi, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), parti sociali e altre parti interessate.

È innegabile che alcuni di questi aspetti critici concernano – come la Commissione bilancio della Camera aveva rilevato opportunamente – anche la bozza di PNR predisposta a novembre dall'Italia. È tuttavia evidente che non si potranno superare pienamente le lacune indicate se i vincoli derivanti dal nuovo Patto di stabilità e crescita rendessero difficile il reperimento delle risorse finanziarie adeguate al conseguimento degli obiettivi della Strategia 2020.

Un secondo allegato all'analisi consiste in una relazione macroeconomica che illustra le prospettive macroeconomiche generali e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. Il documento è diviso in quattro sezioni: la prima analizza gli squilibri e le carenze emersi prima della crisi; la seconda evidenzia la necessità di rimettere ordine nelle finanze pubbliche, rilevando, in particolare, l'esigenza che il risanamento dei bilanci sia ambizioso e, nella maggior parte degli Stati membri, vada oltre il parametro dello 0,5 per cento annuo del PIL in termini strutturali; la terza illustra i motivi che impongono un rapido risanamento del settore finanziario, inclusa la creazione di un meccanismo permanente per risolvere le crisi; la quarta sezione sottolinea il carattere urgente delle

riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e risanare i fattori di crescita deteriorati.

Un terzo allegato reca, infine, il progetto di relazione comune sull'occupazione che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio: il documento dà conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, è evidente che l'esame dell'analisi annuale della crescita deve essere condotta con un duplice obiettivo: da un lato, incidere sulla definizione degli orientamenti che saranno adottati dal Consiglio europeo del 24-25 marzo, in modo da garantire un equilibrio tra le misure a garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche e quelle volte a promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione; dall'altro, concordare con il Governo la struttura e i contenuti di massima del programma di riforma definitivo da presentare in aprile, combinando anche in questo caso il necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica con interventi concreti per il rilancio dell'economia.

Non si può peraltro ignorare che il documento e le decisioni che il Consiglio europeo adotterà al riguardo vanno considerate anche alla luce del più ampio riassetto del sistema europeo di *governance* economica che si articola in almeno altri tre punti.

In primo luogo, il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e le relative misure di attuazione a livello nazionale, come ho già sottolineato in precedenza, non potranno non tenere conto dei vincoli e delle procedure correttive e sanzionatorie che saranno introdotte dalle sei proposte di riforma della *governance* economica europea, che prevedono il rafforzamento del Patto di stabilità, la prevenzione e correzione degli squilibri eccessivi, e la definizione di regole comuni per i quadri nazionali di bilanci.

L'esame delle proposte è entrato ormai nella sua fase cruciale e più delicata il negoziato. La scorsa settimana la Banca centrale europea ha espresso, ai sensi dei Trattati, il suo parere sulle sei proposte, chiedendo addirittura un irrigidimento delle nuove regole – già di per sé rigorose – prospettate dalla Commissione, che costituisce un poderoso sostegno alla posizione della Germania e di altri Paesi nordeuropei.

Il negoziato in corso in seno all'ECOFIN non ha consentito di definire un accordo su alcuni punti di estrema delicatezza, tra cui la questione delle modalità e dell'entità di riduzione del debito eccessivo. L'Italia, insieme alla Grecia, sta coraggiosamente tenendo ferma la richiesta di non introdurre regole numeriche e meccanismi semiautomatici al riguardo e di attribuire maggiore rilievo all'entità del debito privato; gran parte degli altri Stati membri convergono invece sulla proposta della Commissione di imporre dal 2015 una riduzione dell'eccedenza di debito per almeno 1/20 ogni anno. Tale regola si tradurrebbe per l'Italia nell'obbligo di ridurre il proprio stock di debito di circa 2,9 punti di PIL, vale a dire di circa 45 miliardi di euro ogni anno. A ciò si aggiunge il rischio che agli Stati con un elevato debito pubblico sia imposto un più rapido avvicinamento al pareggio di bilancio (che di regola dovrebbe avvenire nella misura dello 0,5 per cento annuo).

Ribadisce che ove questo irrigidimento dei vincoli di bilancio fosse confermato andrebbero inevitabilmente rimodulati anche alcuni degli obiettivi e delle misure nazionali per il conseguimento della strategia 2020. La Camera ha già avuto modo di sottolineare in più occasioni che vincoli troppo stringenti per la riduzione del debito non sono compatibili con un rilancio della crescita e quindi del PIL e richiamo pertanto di produrre effetti prociclici.

In secondo luogo, a rendere ancora più complesso il quadro si aggiunge la discussione delle proposte franco-tedesche per

un « patto di convergenza economica rafforzata » volto ad una maggiore integrazione economica della zona euro.

Si tratterebbe di un accordo intergovernativo al di fuori del quadro istituzionale dell'UE, aperto dei 7 paesi dell'Eurozona, e a quelli che non hanno la moneta unica ma sono interessati », per realizzare un governo economico dell'Europa più avanzato rispetto a quello che sarà realizzato con l'approvazione delle proposte legislative in esame e con l'avvio del semestre europeo. Il Patto prevederebbe: emendamenti alle Costituzioni nazionali per introdurre l'obiettivo del pareggio di bilancio e i parametri di deficit e debito previsti dal Patto di stabilità, l'aumento dell'età pensionabile a misura dell'invecchiamento della popolazione, la soppressione dei meccanismi di indicizzazione dei salari, l'armonizzazione delle imposte dirette, partendo da quelle sulle società per cui andrebbe fissata una base imponibile uniforme, il pieno rispetto di indicatori vincolanti di competitività (costi unitari del lavoro, investimenti in R&S), sanzionando gli Stati inadempienti.

Questo nuovo patto – al di là dell'irritualità con cui è stato proposto e delle sue modalità di attuazione – costituirebbe per molti aspetti un importante avanzamento in materia di *governance* economica, rispondente anche agli auspici più volte formulati negli atti di indirizzo approvati dalla Camera in materia, da ultimo a dicembre 2010.

Tuttavia l'iniziativa franco tedesca appare – come l'intero sistema di *governance* economica in fieri – sbilanciata sul versante della stabilità e non contiene invece alcuna vera misura per promuovere la crescita e lo sviluppo.

Va infine ricordato che il Consiglio europeo del 24-25 marzo dovrebbe procedere anche all'approvazione della revisione semplificata dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, per la creazione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro. L'audizione dell'On. Gualtieri, relatore sul tema presso il Parlamento europeo, ha confermato che tale modifica non sarebbe affatto neces-

saria sul piano giuridico ed è stata chiesta dalla Germania per mere ragioni di politica interna.

La presenza sul tavolo negoziale – oltre agli adempimenti connessi all'avvio del semestre europeo – di queste tre ulteriori questioni, è un rischio ma anche un'opportunità.

L'Italia dovrebbe infatti pretendere, a fronte delle posizioni rigide della Germania e di altri Paesi sulla riforma della *governance* e sulla revisione dell'articolo 136, nonché alla continuazione della discussione sul patto per la convergenza, precise compensazioni che vadano nella direzione dell'equilibrio tra stabilità, da una parte, e della crescita e occupazione, dall'altra.

È in questa chiave che andrà condotto l'esame del provvedimento. In ragione della complessità ed interdipendenza delle questioni da approfondire, è essenziale che la nostra commissione sia associata strettamente alle attività conoscitive che saranno svolte dalla Commissione bilancio e promuova, se del caso, autonome e ulteriori audizioni o attività istruttorie.

Sandro GOZI (PD) osserva che il documento in esame è meritevole di grande attenzione. Propone che la Commissione proceda, anche congiuntamente alla V Commissione, allo svolgimento di approfondimenti istruttori con l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, auspicabilmente prima del prossimo Consiglio europeo dedicato alla discussione della politica monetaria europea. Evidenzia le proprie preoccupazioni per il ritardo maturato dall'Italia rispetto ai singoli obiettivi provvisori della strategia Europa 2020, come pure per la mancanza di iniziative a carattere strategico da parte del Governo al fine di recuperare i ritardi e indicare il percorso da seguire per i prossimi anni per il rilancio della competitività del nostro Paese.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide l'opportunità di guardare alla performance del nostro Paese con grande serietà, anche alla luce dell'impatto che la crisi economia

globale ha avuto su tutto il continente europeo.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che i dati aggregati relativi ai traguardi non ancora raggiunti dall'Italia rispetto agli obiettivi di Europa 2020 dovrebbero essere giudicati tenendo conto della loro intrinseca parzialità, alla luce delle disomogeneità tra le singole economie locali, che si riscontrano nel nostro Paese, e che i dati riferiti dal collega non riescono a testimoniare. Nel considerare che a questa visione uniforme contribuisce la moneta unica, occorre a suo giudizio tenere conto del fatto che la crisi in corso è assolutamente straordinaria ed impone di contestualizzare ogni dato statistico. Malgrado le scarse disponibilità di bilancio e l'entità del debito pubblico, il Governo è comunque riuscito a realizzare obiettivi molto rilevanti anche sul terreno degli ammortizzatori sociali. Condivide, infine, la proposta del collega Gozi in merito agli approfondimenti istruttori.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), condividendo la necessità di definire una strategia per il nostro Paese nel contesto della più ampia strategia dell'Unione europea, prospetta il rischio che la fase in atto prelude al formarsi di un'Europa a due velocità. Osserva poi che occorre evitare di drammatizzare eccessivamente la situazione italiana, anche in considerazione del ruolo specifico degli altri Paesi europei nell'incremento del dato relativo al debito pubblico aggregato dell'Unione europea. Sottolinea, quindi, la necessità di considerare la migliore condizione dell'Italia rispetto a Paesi, come la Spagna o l'Irlanda, i cui sistemi sono stati gravemente indeboliti dall'entità del debito privato. Quanto al provvedimento in titolo, con esso contribuisce a proporre a tutti i Paesi membri il modello economico tedesco, notoriamente incentrato sul valore della stabilità e dell'economia sociale di mercato, che dichiara di condividere. A suo avviso, si tratta di misure impegnative per l'Italia come pure per gli altri Paesi dell'Europa mediterranea, e per questo motivo occor-

rono interventi mirati al settore degli investimenti produttivi. La crescita è obiettivo che chiama in causa non solo la stabilità dei sistemi economici ma anche la loro produttività, aspetto che appare meno centrale nel documento in titolo. Quanto alla Strategia di Lisbona, osserva che il suo insuccesso è da porre in relazione con l'inadeguatezza del metodo e alla necessità di realizzare sistemi di coordinamento chiusi, assistiti da apparati sanzionatori efficaci, fondati su investimenti in formazione e ricerca e in riduzioni alla spesa corrente. In conclusione, auspica che il Governo possa assumere queste indicazioni tra le priorità per il prossimo futuro.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che la produttività, cui ha fatto cenno il collega Buttiglione, deve accompagnarsi ai consumi e alla crescita complessiva del sistema economico. Esprime preoccupazione per l'instabilità che caratterizza in questa fase l'area del Mediterraneo in considerazione dell'entità dell'interscambio che l'Italia ha con tutti i Paesi della sponda sud.

Isidoro GOTTARDO (PdL) si associa alle considerazioni svolte finora dai colleghi e sottolinea la necessità di intraprendere riforme coraggiose nel nostro Paese, che rendano la pubblica amministrazione, a partire dal comparto della scuola, più efficiente, alla luce delle importanti risorse sia umane che finanziarie che tradizionalmente il Paese investe in questo settore, come anche in quello della sanità. Sottolinea la necessità di realizzare un sistema formativo incentrato sul mondo del lavoro e su elevati livelli specializzazione professionale. In generale, evidenzia la necessità di affrontare il tema del futuro delle giovani generazioni e di quanto le classi dirigenti europee siano disposte a sacrificare per realizzare condizioni di benessere anche per i nostri figli.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che sulle tematiche oggetto del provvedimento in titolo sia opportuno un approccio unitario, che sappia guardare all'interesse

generale del Paese. Ritiene importante l'iniziativa assunta dalla Germania sui temi dell'economia ed è importante che l'Italia faccia la propria parte, intraprendendo un cammino di riforme strutturali. Riconosce al Ministro dell'economia e delle finanze l'aver saputo svolgere il proprio ruolo in questa difficile fase e si associa all'osservazione del collega Buttiglione circa l'incidenza degli altri Paesi europei sul debito aggregato dell'Unione europea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) concorda con il collega Gottardo e sottolinea che la sua relazione illustrativa reca indicazioni in merito all'opportunità di un approfondimento istruttorio *ad hoc*. Esprime perplessità per le regole che, ad oggi, sovrintendono alla formazione del bilancio europeo e rileva l'opportunità di un'inversione di tendenza nella promozione del nostro sistema Paese. Sottolinea che il provvedimento in titolo sostiene l'azione del Governo italiano soprattutto in vista della prossima predisposizione del PNR.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). COM(2011)748 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il relatore, on. Formichella, ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 22 febbraio e che il termine di otto settimane scade domani, 2 marzo 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di valutazione conforme (vedi allegato 2).

Sandro GOZI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolinea che il provvedimento in titolo procede va nella giusta direzione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), Marco MAGGIONI (LNP), Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannunciano il voto favorevole dei

rispettivi gruppi sulla proposta di valutazione conforme.

La Commissione approva quindi la proposta di documento formulata.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea (C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

ART. 2.

(Comitato interministeriale per gli affari europei).

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, opera presso la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il Ministro per gli affari esteri, accompagnato dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI e il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM.

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE, sono comu-

nicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui al successivo articolo 15, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro per i rapporti con le regioni, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA ED AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 3.

(Consultazione e informazione del Parlamento).

1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.

2. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

3. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari di iniziative o questioni relative alla politica

estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

ART. 4.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea).

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnandoli, nei casi di particolare rilevanza, con una nota illustrativa della valutazione del Governo e con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le

politiche europee, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – assicura alle Camere un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell’Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 di un progetto di atto legislativo, l’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia elabora una relazione, che dà conto dei seguenti elementi:

a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l’evidenziazione dei punti ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche;

c) l’impatto del progetto, sia dal punto di vista finanziario, che degli effetti sull’ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee –, per il successivo inoltrare alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 5.

(Atti di indirizzo delle Camere).

1. Sui progetti e sugli atti di cui all’articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altre istituzioni o organi dell’Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all’oggetto di detta posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

ART. 6.

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà).

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera può inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ai sensi del protocollo di cui al comma 1, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere consultano, secondo le modalità previste nei rispettivi

regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo di cui al comma 1.

ART. 7.

(Riserva di esame parlamentare).

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

ART. 8.

(Procedure semplificate di modifica di norme dei trattati).

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle

competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei trattati previste dal medesimo trattato o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista da detto articolo è fatta con legge. Entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante adozione della decisione in questione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.

3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma precedente è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi di detto articolo, il Governo sottopone alle Camere, entro 45 giorni dall'adozione di detta decisione, un disegno di legge recante approvazione della stessa.

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione. In caso di deliberazione negativa del Parlamento, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.

6. Il Governo informa tempestivamente le Camere dello stato di approvazione delle decisioni di cui ai commi precedenti da parte degli altri Stati membri.

ART. 9.

(Meccanismo del freno d'emergenza).

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, comma 2, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, comma 2, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle predette proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

ART. 10.

(Relazioni annuali al Parlamento).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicu-

rezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svoltesi in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca

altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti e sui progressi e i temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche ordinarie, per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

ART. 11.

(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti e alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

ART. 12.

(Controllo parlamentare sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – comunica alle Camere, conte-

stualmente alla ricezione della relativa notifica a parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione inerenti l'avvio di una procedura di infrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11. Della comunicazione viene informato il ministero con competenza istituzionale prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al precedente periodo.

2. Entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero con competenza istituzionale prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intendono assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità con i rispettivi regolamenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 11 della presente legge.

ART. 13.

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'As-

semblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

ART. 14.

(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea).

1. All'atto della proposta o designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne informa le commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato, che, ove lo ritengano, procedono, in coerenza con i rispettivi regolamenti, all'audizione delle persone proposte o designate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 danno conto della procedura seguita per addivenire alla designazione o proposta del candidato, della sua rispondenza ai requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione, e dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale del candidato e degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persona in carica.

CAPO III

COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 15.

(Dipartimento per le politiche europee).

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.

ART. 16.

(Comitato tecnico permanente per gli affari europei).

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria per gli affari europei, di cui all'articolo 17.

2. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente, che opera in stretto raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse Amministrazioni sulle questioni in discussione nell'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione

europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico permanente abilitato a esprimere la posizione dell'Amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico permanente sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del Comitato tecnico permanente con riguardo a specifici dossier o tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria per gli affari europei, di cui al successivo articolo 17, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico permanente.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato tecnico permanente è integrato da un rappresentante di ciascuna Regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo Presidente e per gli ambiti di competenza degli enti locali da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente partecipano, in qualità di os-

servatori, funzionari del Senato e della Camera dei Deputati designati dalle rispettive amministrazioni.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 50.

9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito il Ministro degli affari esteri e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

10. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 17.

(Segreteria per gli affari europei).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.

2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è

stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 4, 7, 10, 22, 24 e 26, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di 10 unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il personale in comando di cui ai commi 2 e 3 è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definirsi d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che rimane a carico della stessa.

ART. 18.

(Nuclei europei).

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più nuclei europei.

2. I nuclei di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rispettivi rappresentanti al comitato tecnico permanente.

ART. 19.

(Esperti nazionali distaccati).

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal successivo comma 2.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — (*Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati*). — 1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione. Ciò al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimenti della

funzione pubblica e per le politiche europee, d'intesa tra di loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali qualificati candidati già formati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno della pubblica amministrazione. ».

3. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 20.

(Sessione europea della Conferenza Stato-regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali e delle province autonome;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 21.

(Sessione europea della Conferenza Stato-città e autonomie locali).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, del presidente dell'Unione province d'Italia – UPI o del presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato – città e autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato – città e autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

ART. 22.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – assicura ai soggetti di cui al comma 1 un'informazione qualificata e tempestiva con le stesse modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza possono trasmettere osservazioni, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne dà contestuale comunicazione alle Camere.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in

sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 4 i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del

Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ART. 23.

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, possono far pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare.

ART. 24.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, per il tramite della Conferenza Stato – città e autonomie locali, un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato – città e autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato – città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. Il Governo ne dà comunicazione alle Camere.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

ART. 25.

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e per le province e per i comuni rispettivamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dalla Conferenza di riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i rapporti con le regioni, ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 26.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente del CIAE, nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti elettronici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

CAPO VI

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 27.

(Legge di delegazione europea e legge europea).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante: « Delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge di delegazione europea » seguita dall'anno di riferimento.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento.

6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle even-

tuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

ART. 28.

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).

1. la legge di delegazione europea annuale e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea annuale, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro;

b) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;

c) delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea secondo quanto disposto all'articolo 31;

d) delega per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per l'attuazione di atti di cui alle lettere a), b) e d) del comma in esame, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

h) delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni strettamente necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 38, comma 1.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

ART. 29.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea).

1. In relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dal comma 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con detti decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al precedente

periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 37, comma 1, della presente legge.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 30 ed attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

10. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione europea annuale si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3-bis, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La legge di stabilità annuale indica altresì la quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'attuazione della legge di delegazione europea. Tale quota non può essere utilizzata per finalità difformi. In caso di mancata approvazione della legge di delegazione europea entro il 30 giugno successivo alla sua presenta-

zione alle Camere, la quota può essere destinata ad altre finalità ».

12. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al comma 1, lettera a), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali nonché della quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 3-bis ».

ART. 30.

(Principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle

norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative ac-

cessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle Regioni;

d) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o altro atto modificato;

e) nella stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per

salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

g) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

h) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

ART. 31.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data della sua entrata in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per

materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.

ART. 32.

(Deleghe per il recepimento di direttive europee contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale).

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

ART. 33.

(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b*).

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. È altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del ministro con competenza prevalente

per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Quando direttive dell'Unione europea da recepire ai sensi del comma 1 consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge detta i principi e criteri direttivi in linea con quelli stabiliti dalle leggi di cui all'articolo 27 per l'anno di riferimento. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 31, la legge di delegazione europea può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi del presente articolo, si provvede con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 34.

(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del ministro competente per materia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

ART. 35.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

ART. 36.

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive).

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, chiede ai ministri con competenza istituzionale prevalente le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Consiglio dei Ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai ministri interessati ai sensi del comma 1.

ART. 37.

(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera f).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 38.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal

fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – convoca annualmente le regioni e le province autonome nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all’articolo 27.

ART. 38.

(Poteri sostitutivi dello Stato).

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell’Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell’Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa dell’Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nei casi di cui all’articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea riguardino materie di competenza

legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto al comma 1 e dalle altre disposizioni legislative in materia.

CAPO VII

CONTENZIOSO

ART. 39.

(Ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea).

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d’intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ART. 40.

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del citato trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 37 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non

ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e le procedure stabilite nei precedenti commi, di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi

responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

CAPO VIII

AIUTI DI STATO

ART. 41.

(Aiuti di Stato).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 38, comma 1.

ART. 42.

(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di

Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 43.

(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati).

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai controlli di cui al presente articolo, alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

ART. 44.

(Procedure di recupero).

1. Equitalia S.p.a. effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni, adottate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti, determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Regione, dalla provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

5. Le somme revocate ai sensi dei commi precedenti affluiscono all'entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti indicate ai commi 2 e 3, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

ART. 45.

(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'al-

legato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) l'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni ».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z*) è aggiunta la seguente:

« *z-bis*) le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso ».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee – l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere *m-bis* del comma 1 dell'articolo 119, e *z-bis*) del comma 1 dell'articolo 133, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte rispettivamente dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 46.

(Ricorso per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere

impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

ART. 47.

(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo).

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fin tanto che vige l'obbligo di recupero ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

ART. 48.

(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese).

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49.

(Parità di trattamento).

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne

che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini dell'Unione europea.

ART. 50.

(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, ridenominata Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. La Commissione consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente di cui all'articolo 15.

ART. 51.

(Lotta alle frodi contro l'Unione europea).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – opera il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, che dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento stesso.

ART. 52.

(Punti di contatto europei).

1. La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/CE e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;

b) assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

ART. 53.

(Norme transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3 e di cui all'articolo 44, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 54.

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

ART. 55.

(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione

ART. 56.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 57.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti le parole « Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie », ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per le politiche europee ».

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010)748).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la « Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) » COM(2010)748;

rilevato che:

la normativa esistente ha già consentito di ottenere significativi risultati per quanto concerne la gestione delle controversie transfrontaliere laddove ha agevolato il riconoscimento delle decisioni adottate da organi giurisdizionali all'interno dell'UE.

si tratta, quindi, di consolidare e rafforzare i risultati già ottenuti, in particolare allo scopo di eliminare definitivamente la procedura di exequatur; di estendere alle controversie di convenuti di paesi terzi la disciplina in materia di regolamento sulla competenza, di valorizzare gli accordi stipulati tra le parti per la scelta del foro e il ricorso all'istituto all'arbitrato e di definire in termini più soddisfacenti la materia della litispendenza;

non potrebbe procedersi all'abolizione dell'exequatur, per cui le decisioni emesse in uno Stato membro saranno

riconosciute negli altri paesi dell'UE senza la necessità di ricorrere a specifiche procedure, se non mediante apposita disciplina adottata a livello europeo;

le stesse considerazioni valgono anche per quanto concerne gli altri profili su cui interviene la proposta di regolamento. In particolare, sono evidenti i vantaggi di una disciplina uniforme per quanto riguarda le regole da applicare in materia di competenza degli organi giurisdizionali nel caso di persone non domiciliate nel territorio dell'UE (la cosiddetta competenza sussidiaria). La persistenza di diversi regimi, infatti, può comportare evidenti pregiudizi per le persone e le imprese che intrattengono rapporti con partner o altri soggetti di paesi terzi. Allo stesso tempo, la valorizzazione dell'arbitrato e degli accordi per la scelta del foro potranno risultare estremamente utili a evitare lungaggini nella definizione delle controversie, a vantaggio complessivo della rapidità del servizio della giustizia reso ai cittadini e alle imprese dei paesi dell'UE;

VALUTA CONFORME

la proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	160
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio. Illustrazione di schemi di risoluzione: esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO (<i>Schema di risoluzione in materia di pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento proposta dal relatore, sen. Butti</i>)	163
(<i>Schema di risoluzione in materia di pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento proposta dal relatore, sen. Morri</i>)	167

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE dà notizia di comunicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali interne della RAI e dal legale del FORUM delle Associazioni Familiari.

La Commissione ne prende atto.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(*Seguito della discussione e rinvio. Illustrazione di schemi di risoluzione: esame e rinvio*).

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il senatore BUTTI (PdL), *relatore*, in riferimento all'*iter* già svolto e al lavoro dei due relatori, nonché sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti provenienti dai colleghi, comunica di aver rielaborato le proprie proposte, il cui testo auspica possa diventare lo schema base per il successivo esame. Grande attenzione è stata prestata a chiarire alcune definizioni e a individuare, con precisazioni adeguate, il testo di un documento che, oltre a rispondere alle esigenze, possa rappresen-

tare anche un contributo utile alla società concessionaria, con particolare riferimento alla necessità di dar vita ad un pluralismo che aggiunga voci nuove, alla pertinenza dei soggetti cui dare spazio rispetto alle questioni trattate da un programma, alle regole che devono presiedere alla presenza del pubblico in studio, ai limiti del ricorso al televoto, alla necessità di tener conto dell'importanza della fascia oraria dei programmi tra i quali creare alternanza, alla definizione delle responsabilità del singolo conduttore e al diritto di rettifica. Il testo proposto rappresenta un ulteriore sforzo della maggioranza per determinare un clima costruttivo, nell'auspicio che si possa procedere al lavoro successivo senza eccessive polemiche.

Il senatore MORRI (PD), relatore, rilevando le forti difficoltà che si registrano nella predisposizione di un testo sulla materia, ricorda come le proprie proposte, che tentavano anche una schematizzazione più precisa, tenevano conto di tutte le esigenze. Si configurano però delle novità, come alcuni interventi sul palinsesto della RAI e le nuove proposte avanzate dal senatore Butti. Se da un lato occorre forse qualche ulteriore riflessione sulle premesse, che rischiano di essere condizionate dall'attuale contesto politico, dall'altro è indispensabile individuare indicazioni concretamente spendibili nei confronti della RAI. In conclusione, confermando la validità del proprio schema di risoluzione, richiama l'attenzione sulla forte necessità di definire regole precise circa il divieto di svolgere i processi in televisione e di violare costantemente la *privacy* dei soggetti coinvolti nelle vicende di cronaca.

Il PRESIDENTE introduce il dibattito ponendo l'accento sulla necessità di trovare una definizione esatta per quanto concerne la presenza del pubblico in studio, in considerazione del fatto che una volta esistevano regole precise per la sua individuazione mentre oggi si assiste alla presenza di *claque* organizzate, nonché per quanto attiene invece alla questione

del rispetto della *privacy*, circa la quale si devono registrare le distorsioni rappresentate dalle modalità di trattazione di tali argomenti da parte dei telegiornali, dalle rubriche di approfondimento e dalle ricostruzioni di processi già avvenuti, cui si aggiungono poi le trasmissioni pomeridiane dedite al cosiddetto « dolorismo ».

Ricordando in premessa come per quanto riguarda il pubblico esiste il malcostume di consentire agli ospiti il ricorso a vere e proprie *claque* personali, il deputato BELTRANDI (PD) valuta come opportune le riformulazioni dei relatori, sottolineando la preliminare necessità di chiedere alla RAI l'attuazione dell'invito a suo tempo rivolte dall'Agcom alla definizione dei principi del pluralismo, nonché la commisurazione del pluralismo con gli ascolti effettivi ed il recupero di alcuni temi di pubblico interesse troppo spesso esclusi dal dibattito. Ribadendo la perplessità sul ricorso al criterio proporzionale, che appare incompatibile con la libertà giornalistica, in merito alle nuove proposte del relatore Butti ritiene che non si possa aumentare senza un criterio preciso il numero degli opinionisti, evidenziando la difficoltà di immaginare una classificazione della diversa « formazione culturale » dei conduttori; poco opportuna valuta poi l'introduzione del contraddittorio a tutti i costi, mentre ritiene possibile il ricorso a diversi conduttori. Viceversa, considera il testo proposto dal senatore Morri troppo conservatore rispetto ad una tipologia di programmi RAI che andrebbe invece modificata in modo massiccio.

Secondo il senatore PROCACCI (PD) lo schema proposto dal senatore Butti, pur migliorato nella forma, non rappresenti uno sforzo reale da un punto di vista sostanziale. L'auspicio al raggiungimento dell'unanimità sembra messo in grave difficoltà dall'andamento del confronto, mentre nel testo si possono rinvenire numerose contraddizioni, o il ricorso a criteri inopportuni, come ad esempio il riferimento al principio proporzionale, laddove nel Paese non esistono blocchi statici di opinione, o il voler preservare la possibi-

lità di esprimere opinioni per alcuni soggetti, come i direttori, e non per altri, come i conduttori. In altri passaggi sembra poi che si voglia riferire il principio dell'alternanza solo ad alcune circostanziate trasmissioni, mentre i principi andrebbero estesi a tutto campo.

Ritenendo evidenti le contraddizioni dell'opposizione, il deputato LAINATI (PdL) sottolinea la necessità di tener conto delle fasce orarie dei diversi programmi di approfondimento, che garantiscono ascolti molto differenti. Il *format* del doppio conduttore è stato invece già sperimentato con successo in altri ambiti. Circa i cosiddetti editoriali, si devono piuttosto rilevare le posizioni recentemente assunte dal direttore del TG3 o dalla dottoressa Annunziata, con la realizzazione di un tipo di servizio pubblico decisamente da modificare. Il testo del relatore Butti mira a riportare nella giusta dimensione l'inter-

pretazione del pluralismo, della correttezza dell'informazione e della manifestazione delle opinioni.

Il PRESIDENTE evidenzia come non si riscontri nel dibattito un serio impegno alla produzione di un Atto che possa essere concretamente rivolto alla RAI. Il confronto dovrebbe mirare ad individuare soluzioni, non a ribadire eventuali «irricevibilità» delle proposte formulate. L'assunzione oggi di posizioni di principio contrasta con l'intento di cercare un'intesa, laddove le nuove proposte del senatore Butti meritano una considerazione più approfondita. Resta il sospetto che non si voglia addivenire realmente ad un accordo, minando in tal modo il vero significato del ruolo del Parlamento.

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

**SCHEMA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI PLURALISMO NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO
PROPOSTA DAL RELATORE, SEN. BUTTI**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

Premesso che:

Il Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, disciplina, in particolare agli articoli 47, 49 e 52, vari compiti di valutazione e di controllo gestionale sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo da parte del governo, che si affiancano a quelli attribuiti dalla legislazione vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Testo Unico, ferma restando la superiorità gerarchica delle norme costituzionali, richiama gli obblighi di correttezza ed obiettività dell'informazione, in particolare all'articolo 7, comma 2, lettere a), c) ed e), ribadisce la « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire la libera formazione delle opinioni », la garanzia dell'accesso « di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizione di parità di trattamento e di imparzialità » e « l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni ».

Il Trattato di Lisbona pone il pluralismo dell'informazione alla base dei principi fondanti dell'Unione europea ed include tra i diritti fondamentali dell'Unione il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare. Le Autorità audiovisive

del Mediterraneo, nella Dichiarazione approvata a Reggio Calabria il 3 ottobre 2008, hanno proclamato « valori comuni e condivisi dei Paesi dell'area » il rispetto della dignità della persona umana, lo Stato di diritto, il pluralismo e la libertà d'informazione, la tutela dei minori, la lotta contro l'odio e la violenza per motivi di discriminazione. Il progetto di monitoraggio della « *corporate reputation* », affidato dalla Rai ad un istituto di ricerche specializzato, ha evidenziato come qualche criticità sia stata rilevata « sulla non obiettività e non imparzialità dell'informazione e sul mancato rispetto del pluralismo delle opinioni » (relazione Agcom 2010). Quindi « un'informazione poco obiettiva e il mancato rispetto del pluralismo delle opinioni politiche, culturali e sociali si confermano punti critici ». (relazione Agcom 2010).

La tutela del principio del pluralismo non significa lottizzazione numerica degli spazi e degli operatori tra i partiti, ma corretta rappresentazione della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-istituzionale e delle diverse ispirazioni culturali. Tutte le diverse matrici culturali del Paese hanno dignità e diritto ad esprimere la propria visione progettuale e la propria interpretazione della realtà. Non appare sufficiente affidarsi alle più recenti innovazioni tecnologiche e alla conseguente diffusione del sistema digitale per definire appagate le esigenze del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione nell'ambito del servizio pubblico.

La nozione di servizio pubblico, quale emerge dall'articolato del Testo Unico, e secondo i canoni più volte ribaditi anche dalle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, significa certamente capacità di includere tutte le diverse posizioni, ma anche rispetto delle proporzioni democratiche, in altre parole considerazione di quali siano gli orientamenti della maggioranza dei cittadini espressi attraverso la sovranità popolare, base imprescindibile di ogni democrazia. Spesso, invece, accade esattamente il contrario, relegando in posizioni assolutamente minoritarie le idee, i valori e le proposte della maggioranza degli italiani. È auspicabile una Rai aperta, nella quale nessuna voce, rispettosa della deontologia professionale e del codice etico dell'informazione, rischi la soppressione, ma anzi se ne aggiungano di nuove e di diversa propensione culturale.

La prima legge organica di riforma del sistema radio televisivo, la Legge num. 223 del 1990, definì i principi fondamentali del sistema: « il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione ». Le successive leggi definite « di sistema », hanno mantenuto fede a tale principio agevolando ed incentivando una straordinaria evoluzione tecnologica.

Anche la giurisprudenza costituzionale ha più volte richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione oggettiva ed equilibrata garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

I principi e i valori del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione sono stati richiamati in diverse Direttive, Risoluzioni e Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. In particolare all'articolo 11, comma 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, si sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media.

Nel suo messaggio inviato al Parlamento il 23 luglio 2002, il Presidente della Repubblica Ciampi aveva soprattutto individuato il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione quali « fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione », nonché concetti « diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica ».

in ragione di quanto sopra formula il seguente atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. Per garantire le più elementari norme in materia di informazione corretta ed imparziale occorre un sostanziale rispetto delle regole condivise e al tempo stesso cogenti su richiamate da parte degli operatori della comunicazione impegnati nel servizio pubblico, siano essi giornalisti, conduttori, opinionisti o ospiti.

2. In ottemperanza a quanto sopra richiamato è indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Non è contestabile a giornalisti o opinionisti del servizio pubblico il diritto di esprimere un'opinione, è semmai da valutare il pericolo che quell'opinione diventi « la » verità e non « una » verità. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica e sociale, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

3. La Rai, che all'interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio, si impegna ad aumentare l'offerta di approfondimenti giornalistici affidati a conduttori di diversa formazione culturale, mostrando particolare attenzione alla collo-

cazione oraria e di Rete dei nuovi format. Questo nella prospettiva di un rafforzamento del pluralismo aggiuntivo che non sopprima voci, ma ne aggiunga altre di diverso orientamento.

4. Il pluralismo non va inteso solo nell'ambito strettamente politico o partitico, esso è una nozione a più ampio spettro. È vero che per approfondire un tema di attualità non è necessaria la presenza di politici, in rappresentanza di partiti, in studio. Si può facilmente attingere da altri ambienti in grado di rappresentare le diverse opinioni sulla materia in discussione, dando vita così ad un contraddittorio scevro da condizionamenti o contagi di natura partitica, in quanto non è detto che il pluralismo dei partiti debba sempre essere il pluralismo del Paese.

5. Se è vero che il pluralismo non può essere solo quello dei partiti, vero è che i partiti, come evidenzia il dettato costituzionale, restano il cardine del sistema democratico e, come tali, non possono essere oggetto di ostentato ostracismo da parte del servizio pubblico. Tutti i partiti presenti in Parlamento devono trovare, in proporzione al proprio consenso, e in riferimento al ruolo e all'iniziativa esercitati rispetto ai temi in discussione, opportuni spazi nelle trasmissioni di approfondimento giornalistico e il rispetto di tale disposizione viene affidato al buon senso dei conduttori e dei direttori di Rete o Testata.

6. Tutte le trasmissioni di approfondimento devono garantire la completezza dell'informazione attraverso un corretto ed equo contraddittorio e la pluralità dei punti di vista.

7. La Rai studi e sperimenti format di approfondimento giornalistico innovativi che prevedano anche la presenza in studio di due conduttori di diversa formazione culturale.

8. La Rai si impegni a ridurre il numero di programmi a conduzione tradizionale a vantaggio di format che trattino il tema della puntata attraverso ser-

vizi giornalistici – d'inchiesta o di approfondimento tematico – realizzati da risorse professionali interne all'Azienda.

9. I programmi di informazione e di approfondimento che si occupano di vicende giudiziarie, nell'esercizio del diritto di cronaca, devono rispettare le garanzie fissate dalla legge, alla luce del fondamentale principio costituzionale della presunzione d'innocenza. Quando l'informazione radio televisiva segue l'iter di un processo deve dare giusto rilievo alle conclusioni dello stesso, anche quando siano assolutorie.

10. L'innovazione tecnologica consente una sorta di interazione da parte dei cittadini che seguono i programmi e che possono esprimere la propria opinione attraverso la posta elettronica o l'invio di sms. Tale partecipazione attiva al programma da parte dei telespettatori o dei radioascoltatori deve essere oculatamente gestita e filtrata dal conduttore e dalla redazione, per consentire a tutti libertà di pensiero, nel più totale rispetto degli altri ospiti e delle loro opinioni.

11. La Rai è tenuta a rendere chiaro ed esplicito che le rilevazioni condotte attraverso televoto sono prive del valore statistico proprio dei sondaggi condotti su un campione rappresentativo della popolazione.

12. In conformità alla Carta dei diritti e dei doveri degli operatori del servizio pubblico radio televisivo, al Codice etico e alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la presenza del pubblico, decisa sotto la responsabilità dei direttori di Rete e di Testata, sia indispensabile, la Rai assicuri che il suo utilizzo in studio non condizioni la naturale percezione dei contenuti del dibattito da parte dell'utente telespettatore o radioascoltatore. In particolare evitando che le riprese facciano un uso suggestivo della rappresentazione, per esempio un sistematico utilizzo di « controcampi » che tendano al discredito delle reciproche tesi, oppure il ricorso a manifestazioni plateali del dissenso o del consenso che generino

nei telespettatori una lettura del confronto psicologicamente influenzata da un uso strumentale degli applausi. Delle disposizioni adottate in tal senso, la Rai informi la Commissione parlamentare di vigilanza e di indirizzo dei servizi radiotelevisivi.

13. In ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico (articolo 7 comma 2) si evitino all'interno di programmi di approfondimento giornalistico metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. Nella fattispecie rientrano le interpretazioni, a opera di attori professionisti, delle conversazioni telefoniche intercettate.

14. I contributi intesi quali filmati, tabelle, schede e quant'altro non possono avere profilo rappresentativo di una tesi preconstituita funzionale all'attacco diretto o indiretto degli ospiti presenti in trasmissione o di soggetti che, in quanto assenti, non possono difendersi.

15. L'inalienabilità del diritto di cronaca è valore prezioso e irrinunciabile per gli organi di informazione, ma appare necessario coniugare tale diritto con il rispetto per il pubblico, in particolare nei programmi normalmente in onda nella cosiddetta « fascia protetta » in cui è indispensabile evitare morbosità, dettagliate descrizioni di omicidi e violenze di ogni natura. Il riferimento a recenti efferati fatti di sangue è scontato. La spettacolarizzazione delle depravazioni e delle oscenità non giova alla qualità del servizio pubblico, né più in generale all'etica dell'informazione.

16. Tenuto conto dell'attuale distribuzione, durante la settimana, delle diverse tipologie di trasmissioni, che concentrano nella prima serata del martedì e del giovedì i programmi più importanti di approfondimento politico, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la Rai valuti l'opportunità di sperimentare l'aper-

tura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri conduttori, da posizionare negli stessi giorni (martedì e giovedì), alla stessa ora (prima serata), sulle stesse Reti e con le stesse risorse esistenti, secondo una equilibrata alternanza settimanale.

17. Al fine di garantire una informazione veritiera e non parziale, in conformità ai principi che regolano la tipologia contrattuale del settore e le responsabilità proprie delle Aziende editoriali, ovvero sollevando l'Azienda da responsabilità civili e/o penali, qualora – come è già accaduto – non si giunga a formalizzare un accordo con il conduttore, la Rai provveda comunque a stipulare contratti in cui sia individuata con chiarezza la responsabilità del conduttore e le relative sanzioni in ordine all'attendibilità e alla qualità delle notizie diffuse. Il conduttore, che deve essere imparziale, governerà la trasmissione in modo da garantire agli ospiti la dovuta equità nella distribuzione dei tempi e ai telespettatori la comprensibilità e la correttezza del dibattito stesso.

18. È compito essenziale del conduttore garantire in tempo utile, al più tardi nella prima puntata successiva, l'esercizio del diritto di rettifica nei confronti di soggetti lesi da informazioni contrarie alla verità, che non abbiano avuto possibilità di difendersi.

19. Non può essere consentita, per almeno due anni dalla cessazione del mandato elettorale, la conduzione di programmi di approfondimento a chiunque abbia interrotto la professione giornalistica per assumere ruoli politici di rilevanza nazionale, esponendosi pubblicamente quale rappresentante di un partito.

20. Per quanto riguarda i notiziari, siano essi tele o radio giornali, deve essere preservata, come in qualsiasi prodotto editoriale, la possibilità per il direttore o per altri commentatori da lui indicati di esprimere liberamente opinioni personali, a patto che queste siano distinte dalle notizie.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI PLURALISMO NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO
PROPOSTA DAL RELATORE, SEN. MORRI**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti

l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

l'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana;

il documento di lavoro della Commissione europea sul pluralismo dei mezzi di informazione negli stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032);

la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali),

la raccomandazione Rec (2001)3, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla missione dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione;

la raccomandazione Rec1466(2007)2, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul pluralismo dei mezzi di informazione e la diversità dei loro contenuti;

la risoluzione del Parlamento europeo 2007/2253(INI) del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi di informazione nell'Unione europea,

il messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Parlamento il 23 luglio 2002;

l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione par-

lamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003;

il parere unanime della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione Spa per il triennio 2010-2012;

considerando

come un utilizzo professionalmente scorretto dei mezzi di comunicazione di massa quale strumenti di propaganda politica sia in grado, al giorno d'oggi, di incidere e di condizionare l'orientamento dei cittadini elettori;

come diventi fondamentale la realizzazione di un pluralismo informativo che costruisca di fatto una reale capacità, per tutti i cittadini, di partecipare alla vita politica, economica, culturale e sociale del paese, e di prendere parte in modo consapevole alla determinazione delle politiche pubbliche;

come la libertà dell'informazione assuma la qualifica di valore, di esigenza, di bisogno da soddisfare, il cui fondamento è insito nei principi fondamentali del sistema democratico;

come, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, 41 e 3, primo e secondo comma, della Carta costituzionale, l'esigenza di un'informazione dotata di imparzialità, completezza, apertura alle diverse tendenze politiche, culturali, sociali e religiose corrisponda al principio della pluralità delle fonti informative;

come nelle premesse di numerose sue delibere (nn. 199/09/CSP, 135/10/CSP 137/10/CSP, ecc.) in tema di presunte viola-

zioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (c.d. Testo unico della radiotelevisione) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia considerato che « ai sensi degli articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione i programmi di informazione devono rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l'accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento »;

come, nel suo messaggio invito al Parlamento il 23 luglio 2002, il Presidente della Repubblica Ciampi aveva soprattutto individuato il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione quali « fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione », nonché concetti « diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica »;

i principi ispiratori dell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003, ed in particolare che « per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate) e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi »;

formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. La missione del servizio pubblico consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni complessivamente equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e di assicurare, senza

ricorrere a stereotipi ripetitivi o luoghi comuni, pluralismo, qualità e completezza dell'informazione, autonomia della cultura e della scienza, nonché di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile e le specificità territoriali, sociali e culturali del Paese. Scopo del servizio pubblico deve essere quello di rappresentare la verità dei fatti e delle diverse opinioni e costruire un confronto per favorire collaborazione e coesione piuttosto che alimentare la contrapposizione, lo scontro e la divisione.

2. Tutte le trasmissioni del servizio pubblico, sia di produzione interna sia esterna, ferma restando la libertà degli autori e dei conduttori, devono rispettare la pluralità dei punti di vista, la diversità politica, culturale, etnica e religiosa, nonché l'indipendenza, imparzialità e lealtà di giudizio. Il rispetto del pluralismo non deve consistere nella rappresentazione di tutte le possibili differenze, con il risultato di determinare una somma di distinte parzialità, ma nell'obiettivo e costruttivo confronto fra tesi diverse. Per la garanzia delle diversità non è necessario approntare costantemente il contraddittorio tra tesi contrapposte, bensì la capacità professionale di rappresentare in modo corretto e con i tempi adeguati, le oggettive differenze di pensiero, valutazione, interpretazione.

3. Il pluralismo deve essere assicurato nell'ambito della complessiva programmazione del servizio pubblico e all'interno di ogni programma informativo (o ciclo di puntate del medesimo) pur senza stravolgere la struttura caratterizzante dei programmi stessi.

3-bis. Il servizio pubblico è tenuto a valorizzare i programmi di inchiesta come strumento di rappresentazione reale della società.

4. Al fine di assicurare la massima indipendenza di giudizio e di comportamento, nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali l'Azienda concessionaria deve garantire la migliore valorizzazione delle professionalità interne.

5. Nella predisposizione e nello svolgimento di un programma informativo di servizio pubblico, dovrà essere impegno dell'Azienda e di ogni professionista, quello di evitare il rischio di dare un'immagine di uso personale e/o privato del servizio pubblico. La Società concessionaria deve costantemente prefiggersi tale obiettivo in relazione a tutti gli aspetti della programmazione radiotelevisiva.

6. Deve essere evitata la presenza nei programmi dei dirigenti dell'Azienda (membri del CdA, direttore generale, direttori di divisione, direttore di rete e di testata) se non per ragioni meramente istituzionali.

7. Nei programmi informativi e di cronaca del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca e l'obbligatorio confronto fra le diverse tesi dovranno essere caratterizzati da sobrietà, rispetto dovuto alle persone e tutela della privacy. Obiettivo prioritario dovrà essere quello di informare, non di anticipare giudizi di colpevolezza o di assoluzione per via televisiva.

8. Il servizio pubblico deve costantemente evitare una sovraesposizione di un singolo esponente politico o di una forza politica, sia nel breve sia nel medio/lungo periodo, anche soltanto inserendone la presenza, diretta o mediante collegamenti telefonici o utilizzo di supporti audiovisivi, in programmi non di informazione o di approfondimento.

1 - Programmi di informazione.

1. È precisa responsabilità del direttore di testata e di rete il compito di creare una separazione ben identificabile tra i programmi di informazione, dedicati all'esposizione delle notizie, e programmi di approfondimento, dedicati ad una loro maggiore comprensione ed elaborazione, anche con l'ausilio di eventuali consulenti o esperti.

2. I programmi di informazione devono rispettare rigorosamente, con la com-

pletezza e l'indipendenza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. Le testate giornalistiche della RAI dovranno garantire in modo particolare che le notizie e le informazioni di cui si dispone siano effettivamente fornite e rappresentate nella loro interezza e complessità, nonché che esse siano rese concretamente fruibili dagli utenti.

3. In tali programmi deve essere cura della società concessionaria, e precisa responsabilità del direttore di testata e di rete, il compito di creare una operazione ben identificabile tra l'esposizione delle notizie e l'approfondimento o commento che su di esse si ritiene opportuno elaborare.

4. Ogni testata giornalistica della Rai, è tenuta ad osservare, in ogni telegiornale o radiogiornale, i seguenti criteri:

completezza della notizia;

rispetto dell'individuo, della privacy e della dignità umana;

individuazione della notizia e non della sua capacità di attrazione morbosa degli ascolti;

necessità di fornire un'informazione complessiva, in ambito nazionale ed internazionale, e non mirata, anche indirettamente, a favorire interessi di singoli o di parti;

garanzia che le valutazioni e interpretazioni siano effettuate dalle persone realmente informate dei fatti o parte in causa negli stessi;

rispetto della contestualità e della trasparenza dei singoli interventi;

prevalenza della notizia e della sua importanza rispetto al soggetto che la fornisce;

adeguata distribuzione degli spazi assegnati alle singole notizie.

5. Nell'esposizione delle notizie, la distribuzione dei tempi, ai fini della garanzia del pluralismo, deve tener conto della netta distinzione tra rappresentazione delle attività delle personalità politiche nello svolgimento del loro ruolo istituzionale e di quelle connesse all'esercizio del loro ruolo di leader o di rappresentanti di una parte politica.

6. Il racconto dei singoli avvenimenti politici dovrà fare riferimento ad un'equa distribuzione dell'attenzione ad eventi e a posizioni della maggioranza, dell'opposizione, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in relazione all'oggettiva rilevanza dei temi in discussione, non necessariamente ricorrendo alla pedissequa applicazione della parità di spazi in tutti i programmi e in tutte le occasioni, onde garantire comunque un'informazione fruibile, completa e non artificialmente alterata da rappresentazioni non rispondenti all'effettiva realtà delle posizioni assunte dalle diverse parti.

7. Alla Testata giornalistica regionale spetta il compito di garantire, nel quadro del pluralismo dell'informazione politica, adeguati spazi alla rappresentazione delle opinioni delle forze di minoranza di Comuni, Province e Regioni, in quelle realtà ove si registra dai dati dell'Osservatorio, un pesante squilibrio informativo.

8. Specifica attenzione dovrà essere prestata alla necessità di dare informazione anche delle posizioni dei soggetti sociali che operano in particolare sui temi del lavoro, della povertà, dell'emarginazione, delle minoranze, della dignità delle donne, della tutela dei minori, della cura degli anziani e dei più deboli.

2 - Programmi di approfondimento.

1. Nei programmi di approfondimento, per l'individuazione delle persone

da invitare, sia in qualità di esponenti politici o sindacali, sia in qualità di giornalisti, consulenti, esperti o rappresentanti di movimenti o associazioni, dovrà essere prestata particolare attenzione a garantire la maggiore possibilità di attingere informazioni dirette e complete, ad assicurare il contraddittorio tra più opinioni, a favorire il massimo approfondimento possibile dell'informazione sull'evento in esame, sul suo significato immediato e/o sulle sue conseguenze; i consulenti ed esperti invitati in tale veste devono contribuire ad una valutazione complessiva che risulti basata su dati certi e obiettivi.

2. Nei programmi di approfondimento dedicati a tematiche di particolare rilievo, attinenti il confronto in ambito politico e sociale tra forze diverse, in particolare se riferito alla dialettica tra i partiti o tra distinte componenti organizzate nella società, deve essere assicurato il contraddittorio e, ove necessario, il diritto di replica. L'informazione del servizio pubblico deve assicurare agli utenti la conoscenza delle opinioni diverse più significative esistenti, rappresentando in modo plurale le vicende e ricorrendo anche, ove necessario, alla consultazione di fonti che supportano tesi dissonanti.

3. Specifica attenzione dovrà essere prestata alla necessità di dare informazione anche delle posizioni dei soggetti sociali che operano in particolare sui temi del lavoro, della povertà, dell'emarginazione, delle minoranze, della dignità delle donne, della tutela dei minori, della cura degli anziani e dei più deboli.

3 - Programmi di intrattenimento.

1. I programmi di intrattenimento, anche e soprattutto in caso di larga e riconosciuta audience, devono interpretare il servizio pubblico radiotelevisivo come luogo del confronto e dell'esposizione, ragionata ed equilibrata, delle diverse tesi, non come luogo della formazione, addirittura in forma apodittica e senza interlocuzione, delle decisioni.

2. Al fine di salvaguardare le finalità del servizio pubblico, la presenza frequente e abituale di esponenti politici nei programmi di intrattenimento va normalmente evitata; essa deve — comunque — trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una apposita finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento; tale motivazione, che va esplicitamente spiegata al pubblico, deve sempre prevalere sul profilo di esponenti politici degli invitati. Sarà sempre cura e responsabilità del conduttore garantire che tale impostazione non venga mai meno nel corso del singolo programma.

3. Nei programmi di intrattenimento più leggero (c.d. « varietà », ad esempio Festival di Sanremo, Miss Italia, ecc.), o nei reality, è da evitare la presenza dei politici non giustificata in realtà da alcun motivo attinente allo svolgimento del programma e alle sue tematiche.

4. Nelle trasmissioni in cui è prevista la presenza del pubblico in sala, le modalità di scelta delle persone che lo compongono, della sua partecipazione al pro-

gramma e del suo ruolo devono essere rigorosamente improntate ai principi di imparzialità. In nessun caso il pubblico deve potersi qualificare, in modo più o meno manifesto, come solo di parte rispetto alle posizioni espresse o alle persone invitate in trasmissione. Tali modalità devono preventivamente creare le condizioni affinché il pubblico non appaia né come un tribunale giudicante, né come una folla acclamante un'affermazione, un invitato o il conduttore.

4 – Propagande e campagne sociali.

1. Anche nell'individuazione dei soggetti cui dare spazio nelle propagande di carattere sociale, nelle promozioni di iniziative di assistenza, volontariato e beneficenza, particolare cura dovrà essere prestata a garantire, fermi restando la qualità delle tematiche proposte e i requisiti di garanzia da riscontrare per ciascuno dei soggetti richiedenti, il pluralismo delle presenza da parte dei diversi soggetti, in collaborazione con le competenti strutture governative e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di ufficiali della Guardia di finanza in merito ai dispositivi di sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri (*Svolgimento e conclusione*) 172

Variazione nella composizione del Comitato 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di ufficiali della Guardia di finanza in merito ai dispositivi di sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Colonnello Francesco Saverio MANOZZI, *Capo Ufficio Operazioni Aeronavali*

del Comando Generale, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Ivano STRIZZOLO (PD), Teresio DELFINO (UdC) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Colonnello Francesco Saverio MANOZZI, *Capo Ufficio Operazioni Aeronavali del Comando Generale*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione. Il Maggiore Alessandro BUCCI, *Capo Sezione Operazioni Fuori Area e Immigrazione Clandestina via Mare*, fornisce alcuni dati.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Colonnello Manozzi e il Maggiore Bucci e dichiara conclusa l'audizione.

Variazione nella composizione del Comitato.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 15 febbraio 2011, il Presidente del Senato ha chiamato

a far parte del Comitato il senatore Egilio Digilio, in sostituzione della senatrice Barbara Contini, dimissionaria.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	174
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174

Martedì 1° marzo 2011. – Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Candido DE ANGELIS, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 febbraio scorso i relatori hanno presentato una proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

Intervengono i senatori Gennaro CORONELLA (Pdl), Candido DE ANGELIS, *presidente*, e i deputati Antonio RUGGHIA (PD) e Alessandro BRATTI (PD).

Candido DE ANGELIS, *presidente*, preso atto della mancanza del numero legale, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, mercoledì 2 marzo 2011, alle ore 13.30.

La seduta termina alle 13.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura e C. 4068 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-03850 Fontanelli: Patto per la sicurezza urbana « Per Pisa sicura »	9
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	12
5-03858 Bocci: Circoscrizioni dei collegi elettorali di Perugia	10
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo	11
---	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3915 Governo, recante la delega per la revisione della normativa in materia di filiazione, abbinato alle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 4007 Binetti e C. 4054 Brugger e le petizioni nn. 534 e 1102, in materia di riconoscimento di figli naturali	17
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	18
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
AVVERTENZA	19
ERRATA CORRIGE	19

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Comunicazioni del Presidente	21
------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Esame istruttorio della Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2011 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	23
--	----

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Comunicazioni del Presidente	26
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	34
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti. C. 207 Cirielli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	31

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM (2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	31
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu	33
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	36
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	39
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) ..	40

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo) (<i>Deliberazione</i>)	42
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, con Scambio di Note. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	48
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	48
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	49
ERRATA CORRIGE	58

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri	60
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	60
Sui lavori della Commissione	68

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i>)	69
---	----

AVVERTENZA	71
------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali	72
--	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	72
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè (<i>Esame e rinvio</i>)	73

RISOLUZIONI:

7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	78
7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'Anas (<i>Discussione e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione</i>)	82

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	84
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
SEDE REFERENTE	80

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	90
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (<i>Esame e rinvio</i>) .	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica e abb.	89
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	94
Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-04212 Paladini: Sulla situazione delle graduatorie di vincitori di concorso e idonei non assunti	97
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	105

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 332 (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	106
ALLEGATO (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	112

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Medici senza frontiere e Associazione Integra onlus (*Svolgimento e conclusione*) 113

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (*Svolgimento e conclusione*) 114

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo. Parere alla V Commissione (*Esame e rinvio*) 114

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO RISTRETTO:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo 118

ALLEGATO 1 (*Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base*) . 128

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 118

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ... 121

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). COM(2011)748 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 126

ALLEGATO 2 (*Documento approvato dalla Commissione*) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicazioni del Presidente 160

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (*Seguito della discussione e rinvio. Illustrazione di schemi di risoluzione: esame e rinvio*) 160

ALLEGATO (*Schema di risoluzione in materia di pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento proposta dal relatore, sen. Butti*) 163

(*Schema di risoluzione in materia di pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento proposta dal relatore, sen. Morri*) 167

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di ufficiali della Guardia di finanza in merito ai dispositivi di sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri (*Svolgimento e conclusione*) 172

Variazione nella composizione del Comitato 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori 174

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 174

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 10,00



16SMC0004470